

XIX LEGISLATURA

# BOLLETTINO DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI

---

## INDICE

---

GIUNTA PER IL REGOLAMENTO .....	<i>Pag.</i>	3
COMITATO PER LA LEGISLAZIONE .....	»	4
AFFARI COSTITUZIONALI, DELLA PRESIDENZA DEL CONSIGLIO E INTERNI (I) .....	»	6
GIUSTIZIA (II) .....	»	10
CULTURA, SCIENZA E ISTRUZIONE (VII) .....	»	62
TRASPORTI, POSTE E TELECOMUNICAZIONI (IX) .....	»	64
ATTIVITÀ PRODUTTIVE, COMMERCIO E TURISMO (X) .....	»	66
LAVORO PUBBLICO E PRIVATO (XI) .....	»	70
COMMISSIONE PARLAMENTARE PER LA SEMPLIFICAZIONE .....	»	76
COMMISSIONE PARLAMENTARE PER L'INDIRIZZO GENERALE E LA VIGILANZA DEI SERVIZI RADIOTELEVISIVI .....	»	77
COMMISSIONE PARLAMENTARE DI INCHIESTA SUL FENOMENO DELLE MAFIE E SULLE ALTRE ASSOCIAZIONI CRIMINALI, ANCHE STRA- NIERE .....	»	80
COMMISSIONE PARLAMENTARE DI CONTROLLO SULL'ATTIVITÀ DEGLI ENTI GESTORI DI FORME OBBLIGATORIE DI PREVIDENZA E ASSISTENZA SOCIALE .....	»	81

---

**N. B. Sigle dei gruppi parlamentari: Fratelli d'Italia: FdI; Partito Democratico - Italia Democratica e Progressista: PD-IDP; Lega - Salvini Premier: Lega; MoVimento 5 Stelle: M5S; Forza Italia - Berlusconi Presidente - PPE: FI-PPE; Alleanza Verdi e Sinistra: AVS; Azione - Popolari europeisti riformatori - Renew Europe: AZ-PER-RE; Noi Moderati (Noi con l'Italia, Coraggio Italia, UDC e Italia al Centro) - MAIE - Centro Popolare: NM(N-C-U-I)M-CP; Italia Viva - il Centro - Renew Europe: IV-C-RE; Misto: Misto; Misto-Minoranze Linguistiche: Misto-Min.Ling.; Misto-+Europa: Misto-+E.**

COMMISSIONE PARLAMENTARE DI INCHIESTA SUL FEMMINICIDIO, NONCHÉ SU OGNI FORMA DI VIOLENZA DI GENERE . . . . .	<i>Pag.</i>	83
COMMISSIONE PARLAMENTARE DI INCHIESTA SULLA SCOMPARS A DI EMANUELA ORLANDI E DI MIRELLA GREGORI . . . . .	»	84
COMMISSIONE PARLAMENTARE DI INCHIESTA SULLA GESTIONE DEL- L'EMERGENZA SANITARIA CAUSATA DALLA DIFFUSIONE EPIDEMICA DEL VIRUS SARS-CoV-2 E SULLE MISURE ADOTTATE PER PREVENIRE E AFFRONTARE L'EMERGENZA EPIDEMIOLOGICA DA SARS-CoV-2 . . . . .	»	86
<i>INDICE GENERALE</i> . . . . .	<i>Pag.</i>	88

## **GIUNTA PER IL REGOLAMENTO**

---

### *S O M M A R I O*

Gruppo di lavoro del terzo procedimento di riforma del Regolamento .....	3
--------------------------------------------------------------------------	---

*Giovedì 16 gennaio 2025.*

**Gruppo di lavoro del terzo procedimento di riforma  
del Regolamento.**

Il Gruppo di lavoro si è riunito dalle  
13.40 alle 14.15.

## COMITATO PER LA LEGISLAZIONE

### S O M M A R I O

#### ESAME AI SENSI DELL'ARTICOLO 96-BIS, COMMA 1, DEL REGOLAMENTO:

Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 29 novembre 2024, n. 178, recante misure urgenti in materia di giustizia. C. 2196 Governo, approvato dal Senato (Parere alla Commissione II) ( <i>Esame e conclusione – Parere con osservazione</i> ) .....	4
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	---

#### ESAME AI SENSI DELL'ARTICOLO 96-BIS, COMMA 1, DEL REGOLAMENTO

*Giovedì 16 gennaio 2025. – Presidenza della presidente Catia POLIDORI.*

#### La seduta comincia alle 13.27.

**Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 29 novembre 2024, n. 178, recante misure urgenti in materia di giustizia.**

**C. 2196 Governo, approvato dal Senato.**

(Parere alla Commissione II).

*(Esame e conclusione – Parere con osservazione).*

Il Comitato inizia l'esame del provvedimento.

Alfonso COLUCCI, *relatore*, dopo aver illustrato sinteticamente i profili di interesse del provvedimento, formula la seguente proposta di parere:

« Il Comitato per la legislazione, esaminato il disegno di legge C. 2196 e rilevato che:

*sotto il profilo della specificità, dell'omogeneità e dei limiti di contenuto previsti dalla legislazione vigente:*

il provvedimento, originariamente composto da 11 articoli per un totale di 18

commi, consta, a seguito dell'esame del Senato, di 11 articoli, per un totale di 20 commi; esso appare riconducibile alla generale esigenza di intervenire nel settore della giustizia, esigenza che il preambolo del provvedimento articola in 9 finalità: 1) provvedere alla proroga del termine per le elezioni dei consigli giudiziari e del consiglio direttivo della Corte di cassazione; 2) modificare la disciplina per il conferimento degli incarichi direttivi di legittimità; 3) prevedere una deroga temporanea al limite di permanenza nell'incarico fissato dalla legge per i magistrati assegnati ai procedimenti in materia di famiglia in vista dell'imminente operatività del tribunale delle persone, dei minorenni e della famiglia; 4) di intervenire in materia di corsi di formazione per incarichi direttivi e semidirettivi del personale di magistratura; 5) ridurre temporaneamente a un anno, dal conferimento dell'incarico, il termine per l'assegnazione dei giudici onorari di pace all'ufficio per il processo; 6) modificare la disciplina istitutiva del commissario straordinario per l'edilizia penitenziaria; 7) prevedere modalità operative per le procedure di controllo mediante mezzi elettronici o altri strumenti tecnici prescritte con le misure cautelari; 8) chiarire la portata della disciplina transitoria prevista dall'articolo 56 del decreto legislativo 13 settembre 2024, n. 136, recante disposizioni integrative e correttive al codice della crisi

d'impresa e dell'insolvenza; 9) assicurare la copertura INAIL ai soggetti impegnati in lavori di pubblica utilità;

con riferimento al rispetto del requisito dell'immediata applicazione delle misure previste dai decreti-legge, di cui all'articolo 15, comma 3, della legge n. 400 del 1988, si segnala che dei 20 commi, 1 richiede l'adozione di un provvedimento attuativo (provvedimento del Commissario straordinario, d'intesa con il Ministro della giustizia);

*sotto il profilo della semplicità, chiarezza e proprietà della formulazione:*

L'articolo 8 reca una norma di interpretazione autentica delle disposizioni transitorie del decreto legislativo n. 136 del 2024, modificative del codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza; in particolare, l'articolo in commento, con una norma di interpretazione autentica, chiarisce i termini di applicazione della disciplina transitoria di cui all'articolo 56, comma 4, del decreto legislativo n. 136 del 2024 recante disposizioni integrative e correttive al codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza di cui al decreto legislativo n. 14 del 2019; ai sensi del citato comma 4, le disposizioni introdotte dal decreto legislativo n. 136 del 2024, oltre ad applicarsi ai procedimenti instaurati o aperti successivamente alla sua entrata in vigore (il 28 settembre 2024), si applicano altresì a quelli che risultano pendenti alla medesima data; a tal fine, la disposizione in esame specifica che gli atti compiuti prima della data di entrata in vigore del citato decreto legislativo n. 136 del 2024 restano validi e non necessitano di essere rinnovati, modificati o integrati in base alle norme da ultimo introdotte e sono fatti salvi i provvedimenti adottati nel corso della procedura; secondo quanto affermato nella relazione illustrativa, l'intervento risulta quindi giustificato dal fatto che la formulazione della norma transitoria poteva ingenerare il dubbio che le domande e le trattative presentate sotto la vigenza delle disposizioni interpretate dovessero essere rinnovate o modificate in conformità alle nuove norme; la norma di interpretazione autentica in esame è perciò diretta

salvaguardare gli atti compiuti ed i provvedimenti adottati in precedenza; ciò chiarito, la norma di interpretazione autentica in esame cita testualmente una specifica serie di procedimenti ai quali essa si applica; si tratta, di in particolare: 1) delle composizioni negoziate; 2) dei procedimenti di cui all'articolo 40 del codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza; 3) degli strumenti di regolazione della crisi e dell'insolvenza; 4) dei procedimenti di esdebitazione; vi è, infine, un generico riferimento alle "procedure pendenti" alla data di entrata in vigore del decreto legislativo n. 136 del 2024; tutto ciò premesso, si segnala che, rispetto alle procedure specificamente citate nell'articolo 56, non risultano richiamati i piani attestati di risanamento, le procedure di liquidazione giudiziale, liquidazione controllata e liquidazione coatta amministrativa e le procedure di amministrazione straordinaria; al fine di tracciare con maggiore precisione l'ambito di operatività della norma di interpretazione autentica in esame, la disposizione in esame potrebbe dunque essere approfondita precisando se all'interno dell'insieme delle "procedure pendenti" menzionate nell'articolo rientrano anche le ulteriori procedure non specificamente richiamate;

L'analisi tecnico-normativa (ATN) relativa al decreto-legge 29 novembre 2024, n. 178, è stata trasmessa dalla Presidenza del Consiglio dei ministri in data 27 dicembre 2024;

formula, per la conformità ai parametri stabiliti dagli articoli 16-bis e 96-bis del Regolamento, la seguente osservazione:

*sotto il profilo della semplicità, chiarezza e proprietà della formulazione:*

valuti la Commissione di merito, per le ragioni esposte in premessa, l'opportunità di approfondire la formulazione dell'articolo 8, con riferimento all'eventualità di meglio circoscrivere il perimetro di operatività della norma di interpretazione autentica ivi contenuta. ».

Il Comitato approva la proposta di parere.

**La seduta termina alle 13.30.**

## I COMMISSIONE PERMANENTE

### (Affari costituzionali, della Presidenza del Consiglio e interni)

#### S O M M A R I O

##### COMITATO PERMANENTE PER I PARERI:

DL 178/2024: Misure urgenti in materia di giustizia. C. 2196 Governo, approvato dal Senato (Parere alla II Commissione) ( <i>Esame e conclusione – Parere favorevole</i> ) .....	6
ALLEGATO ( <i>Parere approvato</i> ) .....	9

##### COMITATO PERMANENTE PER I PARERI

*Giovedì 16 gennaio 2025. — Presidenza del presidente Luca SBARDELLA.*

##### La seduta comincia alle 13.30.

##### **DL 178/2024: Misure urgenti in materia di giustizia. C. 2196 Governo, approvato dal Senato.**

(Parere alla II Commissione).

(*Esame e conclusione – Parere favorevole*).

Il Comitato inizia l'esame del provvedimento.

Luca SBARDELLA, *presidente e relatore*, fa presente che il Comitato pareri è chiamato ad esaminare, ai fini dell'espressione del prescritto parere alla II Commissione, il disegno di legge di conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 29 novembre 2024, n. 178, recante misure urgenti in materia di giustizia (C. 2196 Governo), approvato dal Senato in data 15 gennaio 2025.

Rinviano alla documentazione predisposta dagli uffici per eventuali approfondimenti, fa presente che il decreto-legge introduce disposizioni normative volte a regolare alcuni aspetti dell'amministra-

zione della giustizia e si compone di 11 articoli.

Rileva che l'articolo 1, comma 1 differisce al mese di aprile 2025 le elezioni, previste per il 2024, dei consigli giudiziari e del consiglio direttivo della Corte di cassazione. Il comma 1-*bis*, introdotto nel corso dell'esame al Senato, riconosce la facoltà, per gli avvocati e i docenti universitari che formano il Consiglio giudiziario, di assistere e partecipare anche alle discussioni relative alle materie delle incompatibilità dei magistrati per rapporti di parentela e del conferimento degli incarichi o del passaggio di funzioni.

L'articolo 2 modifica gli articoli 35 e 46-*terdecies* del decreto legislativo 5 aprile 2006, n. 160, intervenendo sulla disciplina della legittimazione al concorso per il conferimento delle funzioni direttive di legittimità.

L'articolo 3, comma 1, stabilisce che, fino alla decorrenza del termine di tre anni dalla pubblicazione in *Gazzetta Ufficiale* del decreto legislativo n. 149 del 2022, ai giudici assegnati alla trattazione dei procedimenti in materia di famiglia non si applicano le disposizioni relative al limite di permanenza nell'incarico presso lo stesso ufficio. Il comma 1-*bis*, introdotto nel corso dell'esame al Senato, proroga fino al 30 giugno 2026 il termine massimo di perma-

nenza dei magistrati giudicanti, che non svolgono funzioni direttive e semidirettive, presso lo stesso ufficio giudiziario con le medesime funzioni o nella stessa posizione tabellare o nel medesimo gruppo di lavoro, con scadenza antecedente al 30 giugno 2026.

L'articolo 4 poi, modificando la disciplina vigente, prevede l'obbligatorietà dei corsi di formazione per i soli magistrati che hanno già ottenuto il conferimento oppure la conferma di incarichi direttivi e semidirettivi di primo e di secondo grado, e non già quale requisito per l'accesso ai predetti incarichi.

L'articolo 5, modificato nel corso dell'esame al Senato, riduce da 24 a 6 mesi il periodo di assegnazione all'Ufficio del processo dei giudici onorari di pace nominati fino al 31 dicembre 2026 e provvede alla relativa copertura finanziaria.

L'articolo 6 apporta una serie di modifiche all'articolo 4-*bis* del decreto-legge 4 luglio 2024, n. 92, che prevede la nomina di un Commissario straordinario per l'edilizia penitenziaria. Segnalo in particolare che l'articolo 6 sopprime la previsione che richiedeva, ai fini dell'approvazione dei progetti da parte del commissario straordinario, l'intesa con i Presidenti delle regioni territorialmente competenti.

L'articolo 7 interviene sulla disciplina in materia di procedure di controllo elettronico (cosiddetto braccialetto elettronico), dell'osservanza delle misure cautelari degli arresti domiciliari (articolo 275-*bis*, codice di procedura penale), dell'ordine di allontanamento dalla casa familiare (articolo 282-*bis*, codice di procedura penale) e del divieto di avvicinamento ai luoghi frequentati dalla persona offesa (articolo 282-*ter*, codice di procedura penale), precisando che l'accertamento della fattibilità tecnica da parte della polizia giudiziaria deve includere anche la verifica della fattibilità operativa.

L'articolo 8 reca una norma di interpretazione autentica concernente i termini di applicazione delle disposizioni transitorie del decreto legislativo n. 136 del 2024, modificative del codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza.

Per altro verso, l'articolo 9 estende anche ai soggetti che svolgono lavori di pubblica utilità, quale pena sostitutiva per i reati puniti con la pena detentiva non superiore a tre anni, la copertura assicurativa contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali, posta a carico di un apposito Fondo previsto dalla normativa vigente.

L'articolo 10 reca la clausola di invarianza finanziaria generale riferita al complesso delle disposizioni recate dal decreto-legge, ad eccezione di quanto previsto dagli articoli 5, 6 e 9, mentre l'articolo 11, dispone che il decreto-legge in esame entri in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

Per quanto concerne il rispetto delle competenze legislative costituzionalmente definite, osserva che le disposizioni del provvedimento intervengono in materie di competenza esclusiva dello Stato in base all'assetto delineato dall'articolo 117 della Costituzione. In particolare, le norme di cui agli articoli da 1 a 8 sono riconducibili alla materia « giurisdizione e norme processuali; ordinamento civile e penale; giustizia amministrativa », di cui all'articolo 117, secondo comma, lettera *l*), della Costituzione, mentre le disposizioni di cui all'articolo 9 sono riconducibili alla materia « previdenza sociale », di cui all'articolo 117, comma 2, lettera *o*) della Costituzione.

Per quanto attiene al rispetto di altri principi costituzionali, con riferimento alla norma di interpretazione autentica di cui all'articolo 8 ricorda che la Corte costituzionale ha affermato che il divieto di retroattività della legge (articolo 11 delle disposizioni sulla legge in generale), pur costituendo valore fondamentale di civiltà giuridica, non riceve nell'ordinamento la tutela privilegiata di cui all'articolo 25 della Costituzione. Pertanto, il legislatore – nel rispetto di tale previsione – può emanare norme retroattive, anche di interpretazione autentica, purché la retroattività trovi adeguata giustificazione nell'esigenza di tutelare principi, diritti e beni di rilievo costituzionale, che costituiscono altrettanti « motivi imperativi di interesse generale », ai sensi della Convenzione europea dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali

(CEDU). La norma che deriva dalla legge di interpretazione autentica, quindi, non può dirsi costituzionalmente illegittima qualora si limiti ad assegnare alla disposizione interpretata un significato già in essa contenuto, riconoscibile come una delle possibili letture del testo originario (*ex plurimis*: sentenze n. 271 e n. 257 del 2011, n. 209 del 2010 e n. 24 del 2009).

Formula quindi una proposta di parere favorevole (*vedi allegato*).

Nessuno chiedendo di intervenire, il Comitato approva la proposta di parere del relatore.

**La seduta termina alle 13.35.**

ALLEGATO

**Conversione in legge del decreto-legge 29 novembre 2024, n. 178,  
recante misure urgenti in materia di giustizia. C. 2196 Governo,  
approvato dal Senato.**

**PARERE APPROVATO**

Il Comitato permanente per i pareri della I Commissione,

esaminato il disegno di legge C. 2196, di conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 29 novembre 2024, n. 178, recante misure urgenti in materia di giustizia, approvato dal Senato;

rilevato che:

il decreto-legge in conversione è composto da 11 articoli;

il decreto-legge detta disposizioni relative ai consigli giudiziari e al consiglio direttivo della Corte di cassazione (articolo 1), interviene sulla disciplina della legittimazione al concorso per il conferimento delle funzioni direttive di legittimità (articolo 2), reca disposizioni relative ai termini di permanenza nell'incarico presso lo stesso ufficio giudiziario (articolo 3), modifica la disciplina sui corsi di formazione per i magistrati che svolgono incarichi direttivi e semidirettivi (articolo 4), nonché sul periodo di assegnazione all'Ufficio del processo dei giudici onorari di pace (articolo 5) e sul Commissario straordinario per l'edilizia penitenziaria (articolo 6), introduce disposizioni in materia di misure cautelari (articolo 7), reca una norma di interpretazione autentica incidente sul codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza (articolo

8), detta disposizioni in ambito assicurativo per i soggetti che svolgono lavori di pubblica utilità quale pena sostitutiva per talune categorie di reati (articolo 9);

gli articoli 10 e 11 recano infine disposizioni finanziarie e finali;

ritenuto che:

per quanto attiene al rispetto delle competenze legislative costituzionalmente definite:

le disposizioni di cui agli articoli da 1 a 8 risultano riconducibili alla materia « giurisdizione e norme processuali; ordinamento civile e penale; giustizia amministrativa », attribuita alla competenza legislativa esclusiva dello Stato ai sensi dell'articolo 117, secondo comma, lettera *l*), della Costituzione;

le disposizioni di cui all'articolo 9 risultano riconducibili alla materia « previdenza sociale », parimenti attribuita alla competenza legislativa esclusiva dello Stato ai sensi dell'articolo 117, secondo comma, lettera *o*), della Costituzione,

esprime

**PARERE FAVOREVOLE.**

## II COMMISSIONE PERMANENTE

### (Giustizia)

#### S O M M A R I O

#### SEDE REFERENTE:

DL 178/2024: Misure urgenti in materia di giustizia. C. 2196 Governo, approvato dal Senato (Seguito dell'esame e rinvio) .....	10
ALLEGATO (Proposte emendative presentate) .....	24

#### SEDE REFERENTE:

DL 178/2024: Misure urgenti in materia di giustizia. C. 2196 Governo, approvato dal Senato (Seguito dell'esame e conclusione) .....	18
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	----

#### SEDE REFERENTE

*Giovedì 16 gennaio 2025. — Presidenza del presidente Ciro MASCHIO. — Interviene il sottosegretario di Stato per la giustizia Andrea Ostellari.*

#### La seduta comincia alle 8.40.

**DL 178/2024: Misure urgenti in materia di giustizia. C. 2196 Governo, approvato dal Senato.**

*(Seguito dell'esame e rinvio).*

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento, rinviato nella seduta del 15 gennaio 2025.

Ciro MASCHIO, *presidente e relatore*, ricorda che il provvedimento figura nel calendario dei lavori dell'Assemblea per la giornata di lunedì. Comunica che sono state presentate 123 proposte emendative (*vedi allegato*).

Ricorda inoltre che, ai sensi del comma 7 dell'articolo 96-*bis* del Regolamento, non possono ritenersi ammissibili le proposte emendative che non siano strettamente attinenti alle materie oggetto dei decreti-

legge all'esame della Camera. Tale criterio risulta più restrittivo di quello dettato, con riferimento agli ordinari progetti di legge, dall'articolo 89 del medesimo Regolamento, il quale attribuisce al Presidente la facoltà di dichiarare inammissibili gli emendamenti e gli articoli aggiuntivi che siano affatto estranei all'oggetto del provvedimento. Fa presente, inoltre, che la lettera circolare del Presidente della Camera del 10 gennaio 1997 sull'istruttoria legislativa precisa che, ai fini del vaglio di ammissibilità delle proposte emendative riferite ai decreti-legge, la materia deve essere valutata con riferimento ai singoli oggetti e alla specifica problematica affrontata dall'intervento normativo.

In particolare, in riferimento al contenuto proprio del decreto-legge in esame, la Presidenza ha valutato ammissibili le proposte emendative strettamente connesse all'ambito materiale del decreto-legge, che trova il suo presupposto d'intervento nell'esigenza di affrontare rilevanti problematiche che riguardano l'amministrazione della giustizia.

Dichiara quindi che, alla luce dei suddetti criteri, sono da considerarsi inammissibili le seguenti proposte emendative:

gli identici Dori 3.01 e Gianassi 3.02, che autorizzano il Ministero della giustizia ad indire nuovi concorsi per magistrato ordinario;

Dori 3.03, che ammette al patrocinio gratuito le donne vittime di violenza;

Dori 3.04, che prevede la formazione obbligatoria in materia di contrasto alla violenza contro le donne per gli operatori che entrano in contatto con le donne vittime di violenza;

D'Orso 5.2, che abroga le disposizioni in materia di ampliamento delle competenze del giudice di pace in materia tavolare di cui al decreto legislativo n. 116 del 2017;

D'Orso 5.4, che posticipa al 2027 l'entrata in vigore delle disposizioni in materia di ampliamento delle competenze del giudice di pace in materia civile e in materia tavolare;

Gianassi 5.02, che reca modifiche alle disposizioni del codice di procedura civile in materia di contenuto della domanda, di costituzione dell'attore e del convenuto;

Dori 6.13 in quanto riproduttivo di una disposizione già vigente recata dall'articolo 4-bis, comma 5, secondo periodo del decreto-legge 92/2024;

Dori 6.01, che introduce disposizioni in materia di identificazione delle forze dell'ordine tramite codici alfanumerici e *bodycams*;

Dori 6.02, che introduce disposizioni in materia di identificazione delle forze dell'ordine;

Gianassi 6.03, che modifica i presupposti per la concessione del rinvio facoltativo dell'esecuzione della pena;

Gianassi 6.04, che introduce nell'ordinamento penitenziario la previsione secondo cui deve essere assicurato, nei locali destinati al pernottamento dei detenuti, uno spazio individuale minimo di tre metri quadrati, al netto degli arredi tendenzialmente fissi e dei servizi igienici;

Gianassi 6.05, che introduce, con una modifica dell'ordinamento penitenziario, la possibilità per i detenuti di svolgere colloqui a distanza con strumentazione tecnologica messa a disposizione dall'amministrazione penitenziaria;

gli analoghi Dori 6.06, Gianassi 6.07 e Dori 6.08 che recano disposizioni in materia di colloqui e tutela delle relazioni affettive intime delle persone detenute;

gli analoghi Gianassi 6.09 e Gianassi 6.010 che, attraverso una modifica dell'ordinamento penitenziario, estendono il limite massimo di giorni all'anno previsto per la concessione ai detenuti dei permessi premio;

Gianassi 6.011, che reca modifiche alla disciplina, contenuta nell'ordinamento penitenziario, delle perquisizioni personali effettuate nei confronti di detenuti o internati;

gli analoghi Gianassi 6.012 e 6.013 che modificano l'articolo 35-ter dell'ordinamento penitenziario in materia di rimedi risarcitori conseguenti alla violazione dell'articolo 3 della Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali nei confronti di soggetti detenuti o internati;

gli analoghi Gianassi 6.014 e Gianassi 6.015 che introducono modifiche al regolamento di esecuzione dell'ordinamento penitenziario in materia di colloqui telefonici delle persone detenute;

Gianassi 6.016, che prevede una riduzione della pena detentiva per i detenuti che si trovano in istituti penitenziari caratterizzati da elevato indice di sovraffollamento, a titolo di risarcimento del danno;

gli identici Dori 6.017 e Gianassi 6.018, che modificano la disciplina dell'ordinamento penitenziario relativa all'impiego della forza fisica e all'uso dei mezzi di coercizione nei confronti dei detenuti e degli internati;

Gianassi 6.019, che reca modifiche alla disciplina dell'ordinamento penitenziario relativa all'impiego della forza fisica e all'uso dei mezzi di coercizione nei confronti dei detenuti e degli internati;

Gianassi 6.020, che prevede l'apposizione di un identificativo numerico su ogni strumento di difesa in dotazione all'istituto penitenziario;

gli identici Dori 6.021 e Gianassi 6.022, che recano una modifica all'ordinamento penitenziario volta ad estendere i requisiti per la concessione della detenzione domiciliare;

gli analoghi Gianassi 6.023 e Gianassi 6.024 che, modificando l'ordinamento penitenziario, innalzano il limite massimo di giorni all'anno previsto per la concessione di licenze al condannato ammesso al regime di semilibertà;

Dori 6.025, che reca disposizioni in materia di licenze premio straordinarie per i detenuti in regime di semilibertà;

Gianassi 6.026, che modifica l'ordinamento penitenziario al fine di estendere il regime delle licenze previste per gli internati;

Dori 6.027, che, attraverso una modifica all'ordinamento penitenziario, prevede un incremento della detrazione di pena riconosciuta a titolo di liberazione anticipata;

Gianassi 6.028, che, attraverso una modifica all'ordinamento penitenziario, prevede un incremento della detrazione di pena riconosciuta a titolo di liberazione anticipata;

Gianassi 6.029, che reca modifiche alla disciplina della liberazione anticipata contenuta nell'ordinamento penitenziario;

Dori 6.030, che introduce una forma di liberazione anticipata speciale applicabile per un periodo di due anni dalla data di entrata in vigore del provvedimento in esame;

gli analoghi Gianassi 6.031 e Gianassi 6.032 che recano disposizioni in materia di liberazione anticipata, volte a prevedere un incremento della detrazione di pena per i condannati che, a decorrere dal 1° gennaio 2016, hanno già usufruito della liberazione anticipata;

Gianassi 6.033, che reca modifiche alla disciplina del procedimento di applicazione della liberazione anticipata contenuto nell'ordinamento penitenziario;

gli identici Dori 6.034 e Gianassi 6.035, che autorizzano la spesa di 100 milioni di euro per l'anno 2025 e 200 milioni di euro a decorrere dall'anno 2026 per l'assunzione straordinaria di ulteriori unità aggiuntive di Polizia Penitenziaria;

gli analoghi Dori 6.036 e Gianassi 6.037 che istituiscono un Fondo per la realizzazione di case territoriali di reinserimento sociale destinate ad accogliere i soggetti che debbono espiare una pena detentiva non superiore a dodici mesi;

Gianassi 6.038, che potenzia e ridefinisce gli organici dei funzionari della professionalità giuridico pedagogica, di servizio sociale e mediatore culturale;

Gianassi 6.039, che autorizza la spesa di 40 milioni di euro per ciascuno degli anni 2025, 2026 e 2027 per garantire e implementare la funzionalità e l'organizzazione degli uffici e delle strutture di esecuzione penale esterna e per la messa alla prova;

Gianassi 6.040, che incrementa le risorse destinate al compenso per lavoro

straordinario del personale della polizia penitenziaria;

Gianassi 6.041, che autorizza il Ministero della giustizia, in aggiunta alle facoltà assunzionali previste a legislazione vigente e in deroga alla vigente dotazione organica, ad assumere con contratto di lavoro a tempo indeterminato di 110 dirigenti di istituto penitenziario, di livello dirigenziale non generale;

gli identici Dori 6.042 e Gianassi 6.043, che autorizzano l'assunzione, anche in deroga alle vigenti facoltà assunzionali, di un contingente massimo di 15 unità di personale dirigenziale non generale da inquadrare nel Dipartimento dell'amministrazione penitenziaria e nel Dipartimento per la giustizia minorile;

Dori 6.044, che autorizza una spesa di 58,5 milioni di euro per l'anno 2025 al fine di realizzare ulteriori istituti di custodia attenuata per detenute madri;

gli identici Dori 6.045 e Gianassi 6.046, che autorizzano la spesa di 20 milioni di euro per ciascuno degli anni 2025, 2026 e 2027 per la realizzazione di nuove R.E.M.S.;

gli identici Dori 6.047 e Gianassi 6.048, che incrementano il Fondo per le case famiglia protette;

Dori 6.049, che rfinanzia il Fondo relativo all'accoglienza di genitori detenuti con bambini al seguito in case-famiglia protette;

gli identici Dori 6.050 e Gianassi 6.051, che prevedono una quota di riserva dei posti di lavoro pubblici e privati per giovani in uscita dagli istituti penitenziari minorili;

Dori 6.052, che introduce modifiche in materia di processo penale a carico di imputati minorenni, con particolare riferimento agli istituti dell'accompagnamento a seguito di flagranza e di custodia cautelare del minore;

gli analoghi Gianassi 6.053 e Gianassi 6.054 che autorizzano la spesa di 30 milioni di euro per ciascuno degli anni 2024, 2025 e 2026 per la manutenzione delle strutture residenziali disponibili all'accoglienza di minorenni e giovani adulti;

Dori 6.055, che modifica i requisiti per l'esercizio dell'attività di mediatore esperto in programmi di giustizia riparativa;

Gianassi 6.056, che istituisce presso il CNEL il Segretariato permanente per l'inclusione economica, sociale e lavorativa delle persone private della libertà personale;

Gianassi 6.057, che prevede l'istituzione presso il CNEL di un Fondo per il reinserimento socio-lavorativo delle persone sottoposte a provvedimenti dell'Autorità Giudiziaria limitativi o privativi della libertà personale;

Gianassi 6.058, che prevede misure urgenti in materia di emergenza climatica nell'esecuzione penale e negli istituti penitenziari;

Gianassi 6.059, che reca disposizioni in materia di misure alternative alla detenzione in carcere nel caso di inadeguata capienza dell'istituto di pena;

Gianassi 6.060, che modifica le disposizioni del decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137, relative alle licenze premio straordinarie per i detenuti in regime di semilibertà, permessi premio di durata superiore a quella ordinaria e di detenzione domiciliare speciale;

Gianassi 6.061, che modifica le disposizioni del decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137, relative alla detenzione domiciliare speciale;

Gianassi 6.062, che prevede la concessione dell'affidamento in prova ai condannati il cui ordine di esecuzione sia stato sospeso alla data di entrata in vigore della legge di conversione in esame e che nel

corso dei 12 mesi successivi al decreto di sospensione non siano stati iscritti nel registro delle notizie di reato;

Gianassi 6.063, che aumenta la dotazione organica dei funzionari del Dipartimento dell'amministrazione penitenziaria;

Gianassi 6.064, che autorizza il Ministero della Giustizia ad assumere 80 dirigenti di istituto penitenziario, di livello dirigenziale non generale, in aggiunta alle facoltà assunzionali previste a legislazione vigente e in deroga alla vigente dotazione organica;

Gianassi 6.065, che autorizza una spesa di 5 milioni di euro per gli anni 2025, 2026 e 2027 per il finanziamento delle Comunità educanti per i detenuti;

Gianassi 6.066, che incrementa il Fondo di rotazione per la solidarietà alle vittime dei reati di tipo mafioso, delle richieste estorsive, dell'usura e dei reati intenzionali violenti nonché agli orfani per crimini domestici;

Dori 6.067, che incrementa il Fondo per le politiche relative ai diritti e alle pari opportunità al fine di rafforzare i centri antiviolenza e i servizi di assistenza alle donne vittime di violenza;

Gianassi 6.068, che riconosce alle imprese un ulteriore credito di imposta per l'assunzione di lavoratori detenuti o internati;

Gianassi 6.069, che autorizza la spesa di 20 milioni di euro per ciascuno degli anni 2025, 2026 e 2027 per la manutenzione delle strutture residenziali disponibili all'accoglienza di minorenni e giovani adulti;

Gianassi 6.070, che riconosce un ulteriore trattamento accessorio della retribuzione al personale medico e sanitario che fornisce un servizio psichiatrico di diagnosi e cura, che svolge compiti di preven-

zione, cura e riabilitazione presso strutture penitenziarie e R.E.M.S.;

Gianassi 6.071, che reca disposizioni in materia di ammodernamento e potenziamento dei sistemi di videosorveglianza interna agli istituti penitenziari;

Dori 6.072, che, attraverso una modifica al decreto-legge 4 luglio 2024, n. 92, reca disposizioni in materia di colloqui telefonici delle persone detenute;

Dori 7.04, che attribuisce ulteriori funzioni all'Osservatorio sul fenomeno della violenza nei confronti delle donne e sulla violenza domestica.

Comunica che l'eventuale richiesta di riesame potrà essere avanzata entro oggi, giovedì 16 gennaio, alle ore 9.45.

Avverte, inoltre, di aver nominato relatrice anche l'onorevole Dondi.

Non essendovi richieste di intervento sul complesso degli emendamenti, anche nome della relatrice Dondi, invita al ritiro di tutte le proposte emendative presentate, esprimendo altrimenti parere contrario.

Il sottosegretario Andrea OSTELLARI esprime parere conforme a quello dei relatori.

Valentina D'ORSO (M5S), intervenendo sull'ordine dei lavori, chiede che la Commissione sospenda l'esame delle proposte emendative, essendo pendente il termine per la presentazione dei ricorsi avverso la corposa declaratoria di inammissibilità.

Sottolinea come soltanto due proposte emendative presentate dal Movimento 5 Stelle siano state dichiarate inammissibili, in quanto il suo gruppo, nella predisposizione degli emendamenti, ha effettuato una selezione accurata dei temi da affrontare in questa sede, alla luce dei ridotti tempi d'esame a disposizione della Commissione e delle declaratorie di inammissibilità pronunciate presso l'omologa Commissione del Senato. Solo per tale ragione il suo gruppo – a differenza di altri gruppi di opposizione – ha rinunciato ad affrontare nume-

rosi temi meritevoli di attenzione, come ad esempio quello relativo alle assunzioni di personale amministrativo.

Ribadisce pertanto la richiesta di sospendere i lavori della Commissione in attesa dello scadere del termine per la presentazione dei ricorsi.

Ciro MASCHIO, *presidente e relatore*, nel dare atto alla collega D'Orso dell'accurata selezione effettuata, per l'economia dei tempi a disposizione e per una migliore gestione dei lavori, ritiene che la Commissione sia comunque nelle condizioni di procedere sin da subito ad esaminare le proposte emendative ammissibili, considerando al momento accantonate, fino allo scadere del termine per la presentazione dei ricorsi, le proposte emendative dichiarate inammissibili.

Valentina D'ORSO (M5S) intervenendo ulteriormente sull'ordine dei lavori, evidenzia come sia stato materialmente impossibile prendere visione del fascicolo in tempi compatibili in un suo pur sommario esame. Sarebbe quindi auspicabile invitare ciascun proponente ad una preliminare illustrazione della sua proposta emendativa, dovendosi altrimenti rinviarne l'esame per consentire ai commissari di esprimere un voto consapevole.

Ciro MASCHIO, *presidente e relatore*, pur comprendendo il senso della richiesta, essendo stato il fascicolo degli emendamenti presentati trasmesso ai gruppi alle ore 22 di ieri, evidenzia come spetti ai deputati valutare in che termini intervenire nel dibattito.

La Commissione, con distinte votazioni, respinge gli emendamenti Gianassi 5.1 e 5.3.

Devis DORI (AVS) raccomanda l'approvazione dell'articolo aggiuntivo a sua firma 5.01 volto ad anticipare l'entrata in servizio dei magistrati onorari di cui all'articolo 9, comma 4, del decreto legislativo n. 116 del 2017, qualora negli uffici del giudice di pace si riscontri una carenza di organico

corrispondente a una scopertura pari almeno al 50 per cento rispetto alle unità assegnate.

Valentina D'ORSO (M5S) dichiara il voto favorevole del suo gruppo sull'articolo aggiuntivo in discussione, che affronta un tema molto urgente ma non risolto dal decreto-legge in esame. Rammenta come la cosiddetta « giustizia di prossimità » abbia rappresentato in un passato recente il « fiore all'occhiello » del Paese, essendo l'unica in grado di garantire una ragionevole durata del processo: richiama ad esempio l'Ufficio del giudice di pace di Palermo che, fino a poco tempo fa, concludeva i procedimenti aventi ad oggetti sinistri stradali mediamente in un anno e mezzo, tempistica sicuramente ragionevole per procedimenti che frequentemente presentano notevoli complessità.

In proposito, rileva come sia proprio la carenza d'organico – che non viene risolta dal decreto-legge in esame – a rallentare i tempi della giustizia e sottolinea come l'Esecutivo, nonostante le iniziali dichiarazioni del ministro Nordio, concentri la propria azione soltanto sui temi della giustizia penale, creando tra l'altro sovrapposizioni normative che rendono più difficile l'operato dei giudici e degli avvocati. Sottolinea, tuttavia, che sono i disservizi della giustizia civile a impattare in maniera più determinata sulla vita dei cittadini.

Fa presente che anche una delle sue due proposte emendative dichiarate inammissibili prevedeva il differimento dell'entrata in vigore delle competenze del giudice di pace dal 2025 al 2027, per consentire l'immissione in servizio dei giudici di pace onorari. Tale differimento, funzionale all'implementazione dell'organico, avrebbe facilitato un ritorno alla ragionevole durata del processo garantita fino a poco tempo fa dalla giustizia di prossimità.

Chiede quindi un supplemento di riflessione da parte dei relatori e del Governo sulla proposta emendativa in discussione.

La Commissione respinge l'articolo aggiuntivo Dori 5.01.

Devis DORI (AVS) illustra l'emendamento a sua firma 6.1, volto ad attribuire

al Commissario straordinario per l'edilizia penitenziaria il compito di individuare e realizzare spazi carcerari ove il detenuto possa coltivare in modo riservato le relazioni affettive, gli opportuni interventi di edilizia penitenziaria necessari alla realizzazione di circuiti penali differenziati nonché quelli diretti ad ampliare gli spazi destinati alle attività trattamentali, spesso insufficienti all'interno delle carceri.

Valentina D'ORSO (M5S) sottoscrive, anche a nome della collega Giuliano, l'emendamento Dori 6.1 del quale apprezza, oltre al contenuto, anche la corretta interazione con il provvedimento in esame che ha consentito di superare il vaglio di ammissibilità della presidenza, a differenza di altre proposte emendative che pure perseguivano finalità analoghe.

Non comprende le ragioni della contrarietà ad una proposta emendativa che affida al Commissario straordinario per l'edilizia penitenziaria il compito di realizzare alcuni interventi peculiari e risolutivi del grave fenomeno dei suicidi in carcere. Sottolinea infatti in primo luogo come esercitare il diritto all'affettività conforti il detenuto, contrastando la disperazione che la condizione di vita nelle carceri comporta.

Rileva, inoltre, l'importanza di prevedere dei circuiti differenziati per quei detenuti che hanno delle dipendenze nonché quella di garantire una corretta qualità della vita carceraria attraverso una adeguata offerta trattamentale.

In proposito, rammenta come, grazie ad una proposta emendativa del suo gruppo, la legge di bilancio per il 2025 abbia istituito un Fondo per le attività teatrali in carcere e sottolinea come l'approvazione della proposta emendativa in discussione darebbe seguito proprio all'istituzione di tale fondo. Chiede quindi ai relatori e al rappresentante del Governo di effettuare una ulteriore riflessione su una proposta emendativa che si inserisce nel grave contesto del sovraffollamento carcerario, su cui pure che la maggioranza ha dichiarato di volersi impegnare.

Federico GIANASSI (PD-IDP) sottoscrive, a nome del suo gruppo, l'emendamento Dori 6.1.

La Commissione respinge l'emendamento Dori 6.1.

Federico GIANASSI (PD-IDP) preannuncia in via preliminare che presenterà i ricorsi su diverse proposte emendative che sono state dichiarate inammissibili, in particolare su quelle riguardano gli istituti penitenziari.

Intervenendo in dichiarazione di voto sull'emendamento 6. 2 a sua prima firma, sottolinea come tale emendamento tratti temi particolarmente importanti, così come gli altri a sua prima firma riferiti all'articolo 6, che illustra contestualmente.

Evidenzia, infatti, come sia necessario prevedere luoghi nei quali il detenuto possa coltivare in modo riservato le proprie relazioni affettive, come sancito dalla recente giurisprudenza costituzionale, nonché misure volte a favorire – come propongono le proposte emendative a sua prima firma – l'ampliamento degli spazi destinati alle attività trattamentali nelle carceri.

Esprime, infine, forte preoccupazione in merito alla crescita del numero dei detenuti nelle carceri italiane, alla fatiscenza degli istituti penitenziari e alla carenza di organico del personale che lavora presso di essi. Rileva, in tal senso, che il recente decreto-legge n. 92 del 2024 (cosiddetto Decreto carceri), in vigore ormai da diversi mesi, non è riuscito a risolvere i noti problemi legati alle condizioni di vita dei detenuti e di lavoro del personale.

La Commissione respinge l'emendamento Gianassi 6.2.

Carla GIULIANO (M5S) sottoscrive l'emendamento Dori 6.3, rilevando come tale proposta abbia la medesima finalità del precedente emendamento Dori 6.1.

Nel condividere quanto affermato dalla collega D'Orso in merito all'emendamento Dori 6.1, non comprende per quale ragione la maggioranza ed il Governo non abbiano tenuto conto di tali ragionevoli proposte,

che erano state presentate anche nel corso dell'esame in sede referente presso il Senato.

Evidenzia, infatti, l'opportunità di tenere in considerazione i principi sanciti dalla recente giurisprudenza costituzionale in merito alla possibilità per i detenuti di disporre di luoghi nei quali possano coltivare in modo riservato le proprie relazioni affettive, anche nell'ottica di rendere meno gravosa la loro permanenza all'interno del carcere.

Si domanda, altresì, come alcuni deputati di maggioranza che si dichiarano garantisti possano votare in senso contrario a proposte volte a indirizzare l'operato del Commissario straordinario verso la realizzazione di spazi all'interno delle carceri ove si possano svolgere percorsi trattamentali e di cura differenziati a seconda delle specifiche necessità dei detenuti.

Rileva, inoltre, come sia assolutamente necessario prevedere ulteriori spazi dedicati all'istruzione e alla formazione dei detenuti medesimi, tra i quali vi è un altissimo tasso di analfabetismo: ciò anche al fine di abbattere il tasso di recidiva tra i detenuti che hanno terminato di scontare la pena all'interno degli istituti penitenziari.

Ritiene, quindi, che la maggioranza ed il Governo, nell'istituire il nuovo Commissario straordinario, avrebbero dovuto attribuirgli tutte le funzioni necessarie a migliorare le condizioni di vita dei detenuti e a tutelare il personale che lavora nelle carceri italiane.

La Commissione, con distinte votazioni, respinge gli identici emendamenti Dori 6.3 e Gianassi 6.4, nonché Gianassi 6.6 e 6.7.

Carla GIULIANO (M5S), dichiara il voto favorevole del suo gruppo sugli identici emendamenti Gianassi 6.8, D'Orso 6.9 e Dori 6.10, volti a ripristinare la necessità che il Commissario straordinario per l'edilizia penitenziaria assuma le determinazioni ritenute necessarie per l'avvio dei lavori o per la prosecuzione di quelli in corso d'intesa con i presidenti delle regioni territorialmente competenti.

Ritiene, infatti, che i provvedimenti in materia di edilizia penitenziaria siano particolarmente rilevanti per le regioni e che sia irragionevole prescindere dal coinvolgimento del presidente della regione al solo scopo di abbreviare la durata dei relativi procedimenti amministrativi, rilevando che sarebbe stato più opportuno prevedere dei termini certi per tali procedimenti al fine di ridurre la durata.

Si domanda, a tal proposito, quale sia l'orientamento dei presidenti di regione appartenenti alle forze politiche di centrodestra in merito a tale novella introdotta dalla maggioranza e dal Governo.

La Commissione respinge gli identici emendamenti Gianassi 6.8, D'Orso 6.9 e Dori 6.10.

Valentina D'ORSO (M5S) sottoscrive l'emendamento Gianassi 6.11 e dichiara il voto favorevole del suo gruppo su tale proposta emendativa, che mira a coinvolgere anche il Garante dei diritti dei detenuti e le associazioni di volontariato nel procedimento volto ad assumere le determinazioni necessarie per l'avvio dei lavori di edilizia penitenziaria o per la prosecuzione di quelli in corso.

Evidenzia, infatti, che le associazioni di volontariato svolgono un lavoro prezioso nelle carceri italiane, organizzando e gestendo gran parte delle attività trattamentali negli istituti penitenziari: sottolinea, quindi, che sarebbe utile coinvolgere tali associazioni nell'ambito delle decisioni di edilizia penitenziaria, soprattutto quando sono volte a prevedere ulteriori spazi di socialità per i detenuti al fine di incontrare i propri familiari e i volontari delle associazioni.

La Commissione respinge l'emendamento Gianassi 6.11.

Carla GIULIANO (M5S) illustra l'emendamento D'Orso 6.12, di cui è cofirmataria, che sopprime il secondo periodo del comma 5 dell'articolo 4-*bis* del decreto-legge n. 92 del 2024.

Esprime, infatti, la propria preoccupazione circa la possibilità che il Commissario straordinario operi in deroga ad ogni disposizione di legge diversa da quella penale, nel rispetto della Costituzione, dei principi generali dell'ordinamento giuridico e delle disposizioni del codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, di cui al decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, nonché dei vincoli inderogabili derivanti dall'appartenenza all'Unione europea.

Rileva, inoltre, come siano già previste notevoli semplificazioni procedurali per i procedimenti avviati dal Commissario straordinario al fine di procedere allo svolgimento di lavori di edilizia penitenziaria e come sarebbe assolutamente eccessivo prevedere la sua irresponsabilità sul piano civile, amministrativa e contabile.

La Commissione respinge l'emendamento D'Orso 6.12.

Valentina D'ORSO (M5S), intervenendo sull'emendamento 6.14 a sua prima firma, evidenzia come sarebbe opportuno prevedere che le relazioni redatte dal Commissario straordinario debbano essere inviate, oltre che al Governo, anche al Parlamento, che dovrebbe essere sempre coinvolto nel monitoraggio sulle attività del predetto Commissario, che sono fondamentali e particolarmente urgenti dato l'alto numero di suicidi dei detenuti nelle carceri italiane e il sovraffollamento delle stesse.

Sottolinea che la proposta emendativa in esame non prevede che il Parlamento debba esprimere osservazioni o rendere un parere su tali relazioni, ma semplicemente che – soprattutto la Commissione Giustizia – tale istituzione sia informata circa l'andamento delle attività del Commissario straordinario.

Ritiene, infatti, che la maggioranza considera il Parlamento come un mero « passacarte », mentre il suo gruppo intende difenderne le prerogative al fine di poter apportare il proprio contributo alle attività del Commissario straordinario per l'edilizia penitenziaria.

La Commissione respinge l'emendamento D'Orso 6.14.

Ciro MASCHIO, *presidente e relatore*, rinvia il seguito dell'esame alla seduta già convocata al termine delle votazioni della seduta antimeridiana dell'Assemblea.

**La seduta termina alle 9.35.**

#### SEDE REFERENTE

*Giovedì 16 gennaio 2025. — Presidenza del vice presidente Pietro PITTALIS, indi del presidente Ciro MASCHIO. — Interviene la sottosegretaria di Stato per i Rapporti con il Parlamento Matilde Siracusano.*

**La seduta comincia alle 13.30.**

**DL 178/2024: Misure urgenti in materia di giustizia. C. 2196 Governo, approvato dal Senato.**

*(Seguito dell'esame e conclusione).*

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento, rinviato nella seduta antimeridiana.

Pietro PITTALIS, *presidente*, ricorda che, nella seduta antimeridiana, la Commissione ha avviato l'esame delle proposte emendative, ad eccezione di quelle dichiarate inammissibili, in ragione della pendenza del termine per proporre i relativi ricorsi.

Alla luce dell'istruttoria svolta sui 9 ricorsi presentati, comunica che la presidenza conferma tutte le pronunce di inammissibilità.

Fa presente che la Commissione riprenderà l'esame degli emendamenti a partire dall'emendamento Gianassi 6.15, sui cui i relatori ed il Governo hanno formulato l'invito a ritiro.

La Commissione respinge l'emendamento Gianassi 6.15.

Carla GIULIANO (M5S) illustra l'emendamento D'Orso 6.16, del quale è cofirmataria, volto a sopprimere la norma che, nell'ambito della struttura commissariale, autorizza ad avvalersi di cinque esperti.

Osserva infatti come la disposizione che l'emendamento in esame vuole sopprimere non definisce il tipo di esperienza richiesto né indica i criteri per la loro scelta. Inoltre, la disposizione aumenta irragionevolmente i compensi stabiliti per i componenti della struttura di supporto – che, qualora distaccati da una pubblica amministrazione si andrebbero a sommare a quelli percepiti dall'ente di appartenenza.

La Commissione, con distinte votazioni, respinge gli emendamenti D'Orso 6.16 e Gianassi 6.17.

Carla GIULIANO (M5S) illustra l'emendamento a sua prima firma 6.18 che, come la proposta emendativa D'Orso 6.16, è volta – seppur in maniera più puntuale – ad arginare una norma illogica almeno per quanto attiene ai compensi stabiliti per gli esperti che compongono la struttura di supporto del Commissario straordinario.

Sottolinea come l'aumento di tali compensi viene coperto dal decreto-legge in esame attraverso la corrispondente riduzione del fondo per l'attuazione di interventi di riforma della magistratura onoraria, del fondo per il rimborso delle spese legali agli imputati assolti e del fondo per il finanziamento di interventi in materia di giustizia riparativa. Non comprende pertanto come alcune forze della maggioranza, particolarmente attente alle finalità cui questi fondi sono destinati, non sostengano l'emendamento in discussione.

La Commissione, con distinte votazioni, respinge gli emendamenti Giuliano 6.18, Gianassi 6.19, 6.21, 6.22 e 6.23.

Carla GIULIANO (M5S) illustra l'emendamento a sua prima firma 6.24 che incide direttamente sulla parte del provvedimento in esame con la quale si determina la riduzione – al fine di finanziare la struttura di supporto del Commissario straordinario – dei fondi necessari al funzionamento della giustizia già citati nel suo intervento precedente.

Con riferimento in particolare al fondo per l'attuazione di interventi di riforma

della magistratura onoraria, sottolinea come tale recente riforma sia stata fondamentale e condivisa da tutte le forze politiche. Si meraviglia inoltre del silenzio di Forza Italia in merito alla riduzione del fondo per il rimborso delle spese legali agli imputati assolti. Evidenzia da ultimo come il tema della giustizia riparativa, valorizzato da un intervento normativo nell'ambito della riforma Cartabia, sia particolarmente caro anche al suo gruppo.

Considera quindi un grave errore ridurre le risorse di tali fondi e sottolinea come anche la disposizione in esame riveli ancora una volta la macroscopica contraddizione tra quello che la maggioranza e il Governo dichiarano ed il loro operato.

La Commissione respinge l'emendamento Giuliano 6.24.

Carla GIULIANO (M5S) illustra l'emendamento a sua prima firma 6.25 con il quale il suo gruppo tenta di salvaguardare per lo meno l'integrità del fondo per il finanziamento di interventi in materia di giustizia riparativa.

La Commissione respinge l'emendamento Giuliano 6.25.

Stefania ASCARI (M5S) chiede ai relatori e alla rappresentante del Governo di effettuare una seria riflessione sul tema dell'effettivo funzionamento del sistema di controllo attraverso il braccialetto elettronico nell'ambito del contrasto alla violenza di genere, oggetto dell'emendamento a sua prima firma 7.1, nonché dei successivi emendamenti a sua firma 7.2, 7.4, 7.5, 7.6, 7.7 e 7.8.

Ritiene opportuno che su tale argomento la Commissione effettui un ciclo di audizioni, per evidenziare gli effetti che dall'utilizzo dello strumento discendono sia per gli interessati sia per le forze dell'ordine il cui intervento spesso è compromesso da malfunzionamenti e da falsi allarmi.

Le proposte emendative a sua firma sono volte a prevedere una verifica della fattibilità tecnica della funzionalità di tali

strumenti e a prevedere una idonea informazione sul suo funzionamento alla persona nel cui interesse è disposto. Sottolinea infatti che, sebbene il sistema preveda l'invio di una molteplicità di allarmi alle centrali operative, non sempre la persona offesa conosce tali funzionalità.

La Commissione respinge l'emendamento Ascari 7.1.

Stefania ASCARI (M5S) illustra l'emendamento a sua firma 7.2 con il quale si intende – qualora il destinatario della misura adotti una o più condotte gravi o reiterate che impediscono o ostacolano il regolare funzionamento del dispositivo per eludere il sistema di controllo – di disporre una misura più afflittiva.

In proposito, rammenta i casi di Celeste Palmieri, Roua Nabi e Carmela Ion, vittime di femminicidio che nonostante avessero più volte denunciato i loro aggressori sono state uccise perché vi è stato un malfunzionamento del braccialetto elettronico e ricorda come lo Stato in molti altri casi non sia stato in grado di fornire adeguata protezione ad altre donne che hanno denunciato i propri carnefici.

Sottolinea come non sia assolutamente tollerabile il malfunzionamento di uno strumento introdotto nell'ordinamento per salvare delle vite.

La Commissione, con distinte votazioni, respinge gli emendamenti Ascari 7.2 e Dori 7.3.

Stefania ASCARI (M5S), illustrando l'emendamento 7.4 a sua prima firma, evidenzia come gli operatori della società incaricata di fornire i servizi elettronici o tecnici con riferimento all'applicazione del braccialetto elettronico non sempre possono intervenire con la dovuta tempestività, ciò comportando un *vulnus* di tutela per le vittime di violenze di genere. Rileva, in particolare, che soprattutto nei casi di separazioni o divorzi, gli aggressori non indugiano nel perpetrare violenze, che spesso sfociano in femminicidi, nei confronti delle

donne che hanno voluto interrompere la relazione.

Sottolinea come l'emendamento in esame sia volto a prevedere le necessarie garanzie tecniche per tutelare le vittime, ritenendo che non sia accettabile che spesso per applicare un braccialetto elettronico sia necessario quasi un mese. Ritiene, inoltre, che la polizia giudiziaria debba accertare preliminarmente che presso l'abitazione della vittima vi sia un sufficiente livello di segnale per il suo funzionamento.

Afferma, infine, che la proposta in esame prevede che la polizia giudiziaria debba avvisare immediatamente l'autorità giudiziaria in caso di esito negativo della verifica di fattibilità tecnica e operativa dell'applicazione del suddetto dispositivo.

La Commissione respinge l'emendamento Ascari 7.4.

Stefania ASCARI (M5S), illustrando l'emendamento 7.5 a sua prima firma, evidenzia come sia necessario adeguare l'organico delle forze dell'ordine a seguito delle accresciute competenze in materia di accertamenti di fattibilità tecnica e operativa e dell'assenza di discrezionalità in capo al magistrato circa l'applicazione del braccialetto elettronico.

Ritiene, inoltre, che sia necessario formare adeguatamente la polizia giudiziaria e i magistrati per comprendere chiaramente quali siano le necessità della vittima, nell'ottica di salvare quante più vite umane possibili, rammentando che purtroppo ad oggi in Italia perde la vita una donna ogni due giorni.

La Commissione respinge l'emendamento Ascari 7.5.

Stefania ASCARI (M5S), illustrando l'emendamento 7.6 a sua prima firma, evidenzia come la polizia giudiziaria debba necessariamente effettuare i dovuti controlli di fattibilità tecnica e operativa prima dell'installazione del braccialetto elettronico per verificare che la vittima sia in grado di chiedere e ricevere aiuto immediatamente in caso di aggressione. Sottoli-

nea, altresì, che tali controlli devono essere effettuati periodicamente, con cadenza mensile, dato che il funzionamento del dispositivo richiede, tra le altre cose, una stabile e costante connessione ad *Internet*.

Rileva, inoltre, che la persona offesa deve essere resa edotta delle modalità di applicazione degli strumenti elettronici di controllo e che sarebbe opportuno che vi sia un unico centro di controllo a cui vengono inviati gli allarmi, al fine di facilitarne la gestione.

La Commissione respinge l'emendamento Ascari 7.6.

Stefania ASCARI (M5S), illustrando l'emendamento 7.7 a sua prima firma, sottolinea che la vittima ha il diritto ad una protezione effettiva dal possibile aggressore ed evidenzia quali dovrebbero essere le istruzioni che andrebbero fornite alle vittime affinché possano sentirsi effettivamente al sicuro.

Rammenta, altresì, che spesso i caricatori di tali dispositivi sono malfunzionanti ma che spesso non possono essere sostituiti, pur essendoci una formale richiesta da parte della vittima. Ritiene, ancora, necessario che le persone offese frequentino dei corsi di formazione organizzati dal Ministero della giustizia e che tale partecipazione sia certificata tramite un'attestazione scritta.

La Commissione respinge l'emendamento Ascari 7.7.

Stefania ASCARI (M5S), illustra l'emendamento 7.8 a sua prima firma, volto a rendere obbligatoria la preventiva verifica da parte della polizia giudiziaria del corretto funzionamento del braccialetto elettronico presso i luoghi dove si trovano l'indagato e la vittima.

Sottolinea che l'approvazione di tale proposta emendativa è quanto mai auspicabile, poiché è in gioco la vita di moltissime donne, rammentando, a tal proposito, che dal 2000 ad oggi sono state uccise più di 3000 donne e che nella maggior parte dei

casi gli assassini erano i coniugi o comunque i *partner*.

La Commissione respinge l'emendamento Ascari 7.8.

Valentina D'ORSO (M5S), sottoscrive l'articolo aggiuntivo Dori 7.01 – il cui contenuto appare complementare a quello degli emendamenti a prima firma della collega Ascari – volto ad uniformare, attraverso un provvedimento del Ministro dell'interno, le istruzioni operative sull'applicazione del dispositivo elettronico nell'ambito dei reati di genere, nonché le istruzioni di gestione degli allarmi. Evidenzia, quindi, come tale proposta emendativa abbia la finalità di non demandare alla preparazione del singolo operatore aspetti rilevanti.

La Commissione respinge l'articolo aggiuntivo Dori 7.01.

Valentina D'ORSO (M5S), sottoscrive l'articolo aggiuntivo Dori 7.02, tramite il quale si prevede la presentazione al Parlamento di una relazione semestrale sull'applicazione del braccialetto elettronico. Ritiene doveroso che il Parlamento partecipi a tale attività di monitoraggio e che sia informato sugli elementi conoscitivi utili a comprendere come intervenire sulla materia.

La Commissione respinge l'articolo aggiuntivo Dori 7.02.

Valentina D'ORSO (M5S), sottoscrive l'articolo aggiuntivo Dori 7.03, che incrementa la disponibilità degli strumenti elettronici per ovviare alle attuali carenze di dispositivi. Sottolinea come infatti, allo stato attuale, il limite di 1200 braccialetti ogni mese non appare idoneo ad evadere tutte le richieste determinando un tempo di attesa superiore a trenta giorni.

Auspica, inoltre, che su tale delicato problema l'Esecutivo manifestasse una maggiore attenzione anche semplicemente replicando ai numerosi interventi effettuati dalla collega Ascari in questa sede.

Rammenta come il Ministro della giustizia, in altra sede, si sia limitato a richiamare

l'esistenza di un tavolo operativo sulla materia dei cui esiti tuttavia non ha ritenuto di informare il Parlamento.

La Commissione respinge l'articolo aggiuntivo Dori 7.03.

Stefania ASCARI (M5S), illustra l'articolo aggiuntivo a sua prima firma 7.06, con il quale si prevede che il magistrato di sorveglianza, in caso di violazione delle disposizioni relative al braccialetto elettronico, possa disporre la provvisoria sospensione della pena sostitutiva e ordinare l'accompagnamento del trasgressore in istituto penitenziario.

Rileva, infatti, che nel vigente quadro normativo non sono previste particolari sanzioni nel caso in cui l'aggressore violi le disposizioni relative all'applicazione del braccialetto elettronico nei casi di delitti di genere.

Richiama, quindi, le normative vigenti in altri paesi europei in materia, evidenziando che in molti di essi l'applicazione del braccialetto elettronico è subordinata ad un'analisi specifica e non generica del contesto in cui vivono sia l'aggressore che la vittima: Sottolinea, inoltre, come in altri di essi nella decisione di disporre l'applicazione del braccialetto elettronico il magistrato sia supportato da una specifica commissione e come il monitoraggio degli allarmi sia affidato a delle società private che all'esito di una prima analisi degli stessi allertano le forze di polizia.

La Commissione respinge l'articolo aggiuntivo Ascari 7.06.

Stefania ASCARI (M5S) illustra l'articolo aggiuntivo 7.07 a sua prima firma, che ancora una volta intende migliorare la normativa concernente l'uso dei braccialetti elettronici, questa volta sul versante della necessaria predisposizione di percorsi di formazione.

Ritiene infatti fondamentale offrire alle persone offese dal reato o nel cui interesse è stata disposta questa misura – la cui posizione viene del tutto ignorata dalla disciplina vigente – di conoscerne approfonditamente le modalità di funzionamento, anche per superare la storica reticenza

delle donne vittime di violenza a denunciare gli autori di crimini che ritiene paragonabili, per gravità, a quelli di mafia e terrorismo.

La Commissione respinge l'articolo aggiuntivo Ascari 7.07.

Stefania ASCARI (M5S) illustra l'articolo aggiuntivo 7.08 a sua prima firma, che prende in considerazione il fondamentale ruolo degli operatori telefonici cui viene affidata la fornitura del servizio che però, nella pratica, viene espletato in tempi eccessivamente ampi.

La proposta in esame mira quindi a fissare termini perentori – che possono essere considerati congrui anche se, a fronte del grave pericolo in cui possono venirsi a trovare le donne già offese dal reato o nel cui interesse è stata disposta questa misura, sono comunque inaccettabili – e la relativa sanzione in caso di inosservanza.

La Commissione respinge l'articolo aggiuntivo Ascari 7.08.

Stefania ASCARI (M5S) illustra l'articolo aggiuntivo 7.09 a sua prima firma, che prende in considerazione la posizione del destinatario della misura cautelare mediante utilizzo del braccialetto elettronico, al fine di responsabilizzarlo in ordine al corretto funzionamento e individuando la relativa sanzione in caso di negligenza.

Evidenzia come tale intervento appaia suggerito dall'esperienza, avendo in molti casi verificato che, per ovvie ragioni, il soggetto in questione non procedeva alla ricarica del dispositivo, preconstituendo dolosamente le condizioni per il suo mancato funzionamento.

La Commissione respinge l'articolo aggiuntivo Ascari 7.09.

Ciro MASCHIO, *presidente e relatore*, avverte che, essendosi concluse le votazioni sulle proposte emendative, sono pervenuti i pareri favorevoli delle Commissioni I, VIII, IX, X, XI, nonché quello del Comitato per

la legislazione, mentre la V Commissione si esprimerà per l'Assemblea.

Valentina D'ORSO (M5S) dichiara il voto di astensione del Movimento Cinque Stelle sul provvedimento in esame.

Rileva infatti come le disposizioni in esso contenute non siano censurabili, ma sono inidonee ad affrontare le tematiche cui si riferiscono. In tal senso, la previsione dell'articolo 5 che proroga il periodo in cui giudici di pace sono chiamati a prestare servizio presso l'Ufficio del processo non costituisce certamente una misura per sanare le carenze di organico dei giudici di pace né, tantomeno, una misura che possa limitare la situazione attuale di crisi del modello di « giustizia di prossimità » che in passato costituiva una eccellenza italiana.

Ancora maggiori perplessità suscita l'articolo 6. In primo luogo, in quanto novella disposizioni urgenti entrate in vigore solo da pochi mesi, a dimostrazione dei metodi superficiali, approssimativi e frettolosi con cui il Governo vara i provvedimenti legislativi.

In secondo luogo, per il fatto che la scelta di affidare ad un Commissario ampi poteri non si coniuga con l'indicazione di obiettivi precisi relativi all'edilizia penitenziaria quali, in particolare, l'ampliamento degli spazi individuali a disposizione, nonché di quelli necessari per le attività trattamentale in carcere, che sono oggetto di emendamenti dell'opposizione non presi in considerazione. Particolarmente grave, a suo avviso, è la reiezione degli emendamenti volti a favorire la realizzazione di un circuito dedicato alle dipendenze e al disagio psicologico, che pure il Governo si era impegnato a porre in essere, soprattutto in un quadro in cui il Governo medesimo non intende assumere nessun provvedimento deflattivo dell'affollamento carcerario.

Con riguardo all'articolo 7, si richiama quindi alle ampie considerazioni critiche espresse dalla collega Ascari.

Marco LACARRA (PD-IDP) dichiara il voto di astensione del Partito democratico sul provvedimento in esame.

Evidenzia come le misure recate dal testo, per quanto giustificate dall'esigenza di

affrontare tematiche urgenti, non sembrano idonee a risolverle. Né si sono accolti i contributi migliorativo offerti dalle opposizioni che, comunque, li riproporranno durante l'esame in Assemblea.

Rileva come decisiva sia in questa fase la scelta operata nell'ultima legge di bilancio di tagliare di 500 milioni gli stanziamenti che, adesso, si riveleranno insufficienti per migliorare una situazione carceraria che è al collasso – aggravata dall'allarmante numero di suicidi – così come lo è la fase di esecuzione esterna della pena gestita dal Dipartimento dell'amministrazione penitenziaria.

Dubita altresì che il Commissario straordinario, la cui attività non è sostanzialmente ancora avviata, possa avere significativi effetti positivi né che gli obiettivi cui tendevano alcuni emendamenti del suo gruppo – riferiti alla realizzazione di nuovi ICAM e di strutture dedicate alla tutela della salute psicofisica dei detenuti – possano essere colti.

Aggiunge, infine, che l'amministrazione della giustizia penale potrebbe addirittura ricevere un ulteriore pregiudizio dal mancato funzionamento del processo penale telematico, causato dagli strumenti informatici affidati a società private con contratti che, per di più, risultano essere soggetti ad un particolare regime di riservatezza. Tale tematica sarà oggetto di appositi atti di sindacato ispettivo a sua firma che auspica siano trattati al più presto.

Conclusivamente, osserva come nessuna reale criticità dell'amministrazione della giustizia possa considerarsi risolta dal decreto in esame né, tantomeno, dalla riforma costituzionale dell'ordinamento giudiziario approvata pochi minuti fa da questo ramo del Parlamento.

La Commissione delibera di conferire al relatore il mandato a riferire favorevolmente all'Assemblea sul provvedimento in esame. Delibera altresì di chiedere l'autorizzazione a riferire oralmente.

Ciro MASCHIO, *presidente e relatore*, avverte che la Presidenza si riserva di designare i componenti del Comitato dei nove sulla base delle indicazioni dei gruppi.

**La seduta termina alle 15.**

ALLEGATO

**DL 178/2024: Misure urgenti in materia di giustizia. C. 2196 Governo,  
approvato dal Senato.**

**PROPOSTE EMENDATIVE PRESENTATE**

ART. 3.

*Dopo l'articolo 3, aggiungere il seguente:*

Articolo 3-bis.

*(Nuovi concorsi per magistrato ordinario).*

1. Il Ministero della giustizia, per il triennio 2025-2027, è autorizzato a bandire nuovi concorsi per esami da magistrato ordinario al fine di reclutare non meno di 500 nuovi magistrati, eventualmente anche mediante lo scorrimento di graduatorie in corso di validità alla data di entrata in vigore della presente legge.

\* **3.01.** Dori.

\* **3.02.** Gianassi, Serracchiani, Di Biase, Lacarra, Scarpa.

**(Inammissibile)**

*Dopo l'articolo 3, aggiungere il seguente:*

Articolo 3-bis.

*(Sostegno del patrocinio gratuito delle donne vittime di violenza).*

1. All'articolo 76 del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di spese di giustizia, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115, è aggiunto, in fine, il seguente comma: «4-*quinquies*. Anche in deroga ai limiti di reddito previsti dal presente decreto, le donne vittime che siano parti di giudizi, civili o penali, nei quali vi siano allegazioni di violenza di genere e/o di violenza domestica. A tal fine è richiesta

la presentazione di denuncia o querela per i reati di genere o satellite. »

**3.03.** Dori.

**(Inammissibile)**

*Dopo l'articolo 3, aggiungere il seguente:*

Articolo 3-bis.

*(Formazione in materia di contrasto alla violenza contro le donne).*

1. Al fine di garantire un'efficace e tempestiva azione volta al contrasto della violenza contro le donne e della violenza domestica, l'attività di formazione, di aggiornamento e di riqualificazione degli operatori di cui all'articolo 6 della legge 24 novembre 2023, n. 168, è svolta con carattere obbligatorio, continuo e permanente.

2. Per il conseguimento degli obiettivi di cui al presente comma, l'attività di formazione è inserita nei processi di pianificazione e programmazione delle amministrazioni pubbliche, anche con particolare riguardo alla prevenzione del rischio di intimidazione e di vittimizzazione secondaria, ed è altresì coordinata e integrata attraverso la valorizzazione e lo sviluppo delle risorse umane, all'interno di un piano organico di prevenzione e informazione sul fenomeno della violenza contro le donne, anche attraverso iniziative culturali e percorsi formativi.

3. Per le finalità di cui al presente articolo è autorizzata la spesa di 10 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2025 mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.

**3.04.** Dori.

**(Inammissibile)**

## ART. 5.

*Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:*

2-bis. All'articolo 10, comma 9, primo periodo, del decreto legislativo, 13 luglio 2017, n. 116, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: « , anche durante il periodo di cui all'articolo 9, comma 4 »

**5.1.** Gianassi, Serracchiani, Di Biase, Laccarà, Scarpa.

*Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:*

2-bis. Al decreto legislativo 13 luglio 2017, n. 116, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) gli articoli 27 e 28 sono abrogati;

b) all'articolo 32, i commi 3 e 4 sono abrogati.

**5.2.** D'Orso, Ascari, Cafiero De Raho, Giuliano.

**(Inammissibile)**

*Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:*

2-bis All'articolo 9, comma 4, del decreto legislativo, 13 luglio 2017, n. 116, le parole: « possono svolgere esclusivamente » sono sostituite dalla seguente: « svolgono »

**5.3.** Gianassi, Serracchiani, Di Biase, Laccarà, Scarpa.

*Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:*

2-bis. Al decreto legislativo 13 luglio 2017, n. 116, all'articolo 32, commi 3 e 4, la parola: « 2025 » è sostituita dalla seguente: « 2027 », ovunque ricorra.

**5.4.** D'Orso, Ascari, Cafiero De Raho, Giuliano.

**(Inammissibile)**

*Dopo l'articolo 5, aggiungere il seguente:*

Articolo 5-bis.

*(Anticipazione ingresso in servizio dei magistrati onorari di cui all'articolo 9, comma 4 del decreto legislativo 13 luglio 2017, n. 116)*

1. Qualora negli uffici del giudice di pace si riscontri una carenza di organico corrispondente a una scopertura pari ad almeno il 50 per cento rispetto alle unità assegnate, il periodo di assegnazione all'ufficio per il processo, di cui all'articolo 9, comma 4, del decreto legislativo 13 luglio 2017, n. 116 è ridotto a diciotto mesi.

2. Ai maggiori oneri di cui al presente articolo, pari a 5 milioni di euro per ciascuno degli anni 2025 e 2026, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge n. 190 del 2014.

**5.01.** Dori.

*Dopo l'articolo 5, aggiungere il seguente:*

Articolo 5-bis.

*(Modifiche al codice di procedura civile)*

1. Al codice di procedura civile sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 316, il primo comma è sostituito dal seguente: « Davanti al giudice di pace la domanda si propone mediante citazione a comparire a udienza fissa »;

b) l'articolo 318 è sostituito dal seguente: « Art. 318. *(Contenuto della domanda)* – La domanda, comunque proposta, deve contenere, oltre l'indicazione del giudice e delle parti, a pena di decadenza:

1) l'esposizione dei fatti e degli elementi di diritto sui quali si fonda la domanda con le relative conclusioni;

2) l'indicazione specifica dei mezzi di prova di cui l'attore intende avvalersi e in particolare dei documenti che si offrono in comunicazione.

Tra il giorno della notificazione di cui all'articolo 316 e quello della comparizione intercorrono termini liberi non minori di sessanta giorni.

Se la citazione indica un giorno nel quale il giudice di pace non tiene udienza, la comparizione è d'ufficio rimandata all'udienza immediatamente successiva »;

c) all'articolo 319, il primo comma è sostituito dal seguente: « L'attore si costituisce depositando l'atto di citazione notificato o il processo verbale di cui all'articolo 316 con la relazione della notificazione e, quando occorre, la procura, almeno trenta giorni prima dell'udienza di comparizione »;

d) dopo l'articolo 319 è inserito il seguente: « Art. 319-bis. (Costituzione del convenuto) – Il convenuto deve costituirsi a mezzo del procuratore, o personalmente nei casi consentiti dalla legge, almeno dieci giorni prima dell'udienza di comparizione fissata nell'atto di citazione.

Nella comparsa di risposta il convenuto deve indicare le proprie generalità e il codice fiscale, proporre tutte le sue difese in fatto e in diritto ed indicare specificamente, a pena di decadenza, i mezzi di prova dei quali intende avvalersi ed in particolare i documenti che deve contestualmente depositare, prendendo posizione in modo chiaro e specifico sui fatti posti dall'attore a fondamento della domanda.

A pena di decadenza deve proporre le eventuali domande riconvenzionali e le eccezioni processuali e di merito che non siano rilevabili d'ufficio.

Se è omesso o risulta assolutamente incerto l'oggetto o il titolo della domanda riconvenzionale, il giudice, rilevata la nullità, fissa al convenuto un termine perentorio per integrarla. Restano ferme le decadenze maturate e salvi i diritti acquisiti anteriormente alla integrazione.

Se intende chiamare un terzo in causa, deve farne dichiarazione nella stessa comparsa e provvedere ai sensi dell'articolo 269 »;

e) all'articolo 320, terzo comma, dopo le parole: « non riesce » sono inserite le seguenti: « e se l'attore non chiede il differimento dell'udienza per replicare alla domanda riconvenzionale proposta dal convenuto, ».

**5.02.** Gianassi, Serracchiani, Di Biase, Laccarra, Scarpa.

**(Inammissibile)**

ART. 6.

*Al comma 1, lettera a), prima del numero 1), premettere il seguente:*

01) dopo il primo periodo, è inserito il seguente: « Il commissario straordinario provvede inoltre a individuare: a) la realizzazione di luoghi nei quali il detenuto possa coltivare in modo riservato le relazioni affettive in coerenza con quanto stabilito dalla sentenza n. 10/2024 della Corte costituzionale; b) gli interventi di edilizia penitenziaria necessari a realizzare circuiti penali differenziati, come previsto dall'ordinamento penitenziario, e quindi, prevedere l'apertura di Ser.D. interni e Articolazioni di tutela della salute mentale in un numero adeguato e proporzionato alla effettiva popolazione carceraria; c) gli interventi diretti a ampliare gli spazi destinati alle attività trattamentali quali lavoro, istruzione formazione, cultura, ricreazione »

**6.1.** Dori.

*Al comma 1, dopo la lettera a), aggiungere la seguente:*

a-bis) al comma 3, lettera a), dopo la parola: « interventi » sono inserite le seguenti: « in via prioritaria »

**6.2.** Gianassi, Serracchiani, Di Biase, Laccarra, Scarpa.

*Al comma 1, dopo la lettera a), aggiungere la seguente:*

a-bis) al comma 3, dopo la lettera d), sono aggiunte le seguenti:

« d-bis) realizzazione di luoghi nei quali il detenuto possa coltivare in modo riservato relazioni affettive;

*d-ter)* interventi di edilizia penitenziaria necessari a realizzare circuiti penali differenziati sulla base delle diverse esigenze trattamentali e di cura dei detenuti;

*d-quater)* ampliamento degli spazi destinati alle attività trattamentali quali lavoro, istruzione, formazione, cultura, ricreazione ».

\* **6.3.** Dori.

\* **6.4.** Gianassi, Serracchiani, Di Biase, Laccarra, Scarpa.

*Al comma 1 sopprimere la lettera b)*

**6.6.** Gianassi, Serracchiani, Di Biase, Laccarra, Scarpa.

*Al comma 1, lettera b), sopprimere il numero 1).*

**6.7.** Gianassi, Serracchiani, Di Biase, Laccarra, Scarpa.

*Al comma 1, lettera b), sopprimere il numero 2).*

\* **6.8.** Gianassi, Serracchiani, Di Biase, Laccarra, Scarpa.

\* **6.9.** D'Orso, Ascari, Cafiero De Raho, Giuliano.

\* **6.10.** Dori.

*Al comma 1, lettera b), sostituire il numero 2 con il seguente: 2) al secondo periodo, dopo le parole: « territorialmente competenti » sono inserite le seguenti: « , i Garanti dei diritti delle persone private della libertà personale territorialmente competenti, nonché con i rappresentanti territorialmente competenti della Conferenza nazionale del volontariato della giustizia, ».*

**6.11.** Gianassi, Serracchiani, Di Biase, Laccarra, Scarpa.

*Al comma 1, lettera c), aggiungere, in fine, le seguenti parole: « e il secondo periodo è soppresso ».*

**6.12.** D'Orso, Ascari, Cafiero De Raho, Giuliano.

*Al comma 1, dopo la lettera c), aggiungere la seguente:*

*c-bis)* Il commissario straordinario opera in deroga a ogni disposizione di legge diversa da quella penale, nel rispetto della Costituzione, dei principi generali dell'ordinamento giuridico e delle disposizioni del codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, di cui al decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, nonché dei vincoli inderogabili derivanti dall'appartenenza all'Unione europea.

**6.13.** Dori.

**(Inammissibile)**

*Al comma 1, lettera d), aggiungere, in fine, il seguente periodo: Le relazioni annuali sono altresì trasmesse alle Camere entro il medesimo termine.*

**6.14.** D'Orso, Ascari, Cafiero De Raho, Giuliano.

*Al comma 1 sopprimere la lettera e).*

**6.15.** Gianassi, Serracchiani, Di Biase, Laccarra, Scarpa.

*Al comma 1, sopprimere la lettera e), numero 1).*

*Conseguentemente, al medesimo comma 1, sopprimere la lettera h).*

**6.16.** D'Orso, Ascari, Giuliano, Cafiero De Raho.

*Al comma 1, lettera e), sopprimere il numero 1).*

**6.17.** Gianassi, Serracchiani, Di Biase, Laccarra, Scarpa.

*Al comma 1, lettera e), numero 1), sopprimere il secondo periodo.*

*Conseguentemente, al medesimo comma 1, sopprimere la lettera h).*

**6.18.** Giuliano, D’Orso, Ascari, Cafiero De Raho.

*Al comma 1, lettera e), numero 1), secondo periodo, sostituire le parole: euro 80.000 con le seguenti: euro 60.000 e le parole: euro 400.000 con le seguenti: euro 300.000.*

**6.19.** Gianassi, Serracchiani, Di Biase, Laccarra, Scarpa.

*Al comma 1, sopprimere la lettera g).*

**6.21.** Gianassi, Serracchiani, Di Biase, Laccarra, Scarpa.

*Al comma 1, lettera g), primo periodo, sopprimere le parole: al doppio.*

**6.22.** Gianassi, Serracchiani, Di Biase, Laccarra, Scarpa.

*Al comma 3, sostituire la parola: 2024 con la seguente: 2025.*

*Conseguentemente, al comma 4,*

*a) sostituire la lettera a) con la seguente: con il seguente: a) quanto a euro 73.521.500 mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all’articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307;*

*b) sostituire la lettera b) con la seguente: «b) quanto a euro 22.202.500 si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all’articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.»*

**6.23.** Gianassi, Serracchiani, Di Biase, Laccarra, Scarpa.

*Sostituire il comma 4 con il seguente:*

4. All’onere derivante dal comma 3, pari a 95.724.000 euro per l’anno 2024 si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all’articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307, per l’anno 2024.

**6.24.** Giuliano, D’Orso, Ascari, Cafiero De Raho.

*Al comma 4, sostituire la lettera c) con la seguente: c) quanto a euro 8.996.500 si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all’articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.*

**6.25.** Giuliano, D’Orso, Ascari, Cafiero De Raho.

*Dopo l’articolo 6, aggiungere i seguenti:*

Articolo 6-bis.

*(Oggetto)*

1. Il personale delle Forze di polizia a ordinamento civile o militare in servizio di ordine pubblico, nonché durante le manifestazioni di piazza o sportive, è tenuto a indossare l’uniforme di servizio, in conformità a quanto previsto dalle disposizioni vigenti in materia e da quelle della presente legge.

Articolo 6-ter.

*(Disposizioni in materia di codici di identificazione alfanumerici)*

1. Al fine di consentire l’identificazione del personale di cui all’articolo 6-bis, ogni operatore è dotato di un codice individuale identificativo alfanumerico.

2. Il codice di cui al comma 1 è composto da due lettere e tre numeri ed è impresso su un materiale atto a consentirne la visibilità da almeno 10 metri e in condizioni di scarsa illuminazione.

3. Il codice di cui al comma 1 è riportato sulla parte frontale, sui due lati e sulla

parte posteriore del casco di protezione in dotazione a ogni operatore. Il medesimo codice deve essere presente anche sull'uniforme di servizio, sia sul petto che sul dorso, nonché sul corpetto protettivo.

4. È fatto divieto di utilizzare caschi e uniformi assegnati ad altri operatori, nonché di indossare fazzoletti e altri indumenti e mezzi di protezione non previsti o non autorizzati dai regolamenti di servizio atti a oscurare il codice identificativo ovvero ad alterarlo o a modificarne la sequenza.

5. L'amministrazione di appartenenza tiene un registro aggiornato degli agenti, funzionari, sottufficiali o ufficiali ai quali è stato assegnato il codice.

6. Entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, il Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro della difesa, stabilisce con proprio decreto le modalità di tenuta del registro di cui al comma 5.

#### Articolo 6-*quater*.

*(Disposizioni in materia di microtelecamere).*

1. Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, le divise del personale delle Forze di polizia ad ordinamento civile o militare impiegato nei servizi di cui all'articolo 1 sono dotate di microtelecamere, di seguito denominate «*bodycam*», per la ripresa di quanto avviene in tutti i servizi di ordine pubblico in cui l'operatore viene impiegato, fermo restando il divieto di utilizzarle a scopi di identificazione univoca o di riconoscimento facciale, in assenza di notizia di reato.

2. Le *bodycam* sono attivate dai tecnici delle Forze di polizia per la durata di tutto il servizio. A conclusione del servizio gli operatori consegnano le registrazioni ai tecnici preposti, che provvedono al loro salvataggio su appositi supporti informatici.

3. Le registrazioni effettuate dalle *bodycam* sono conservate per ventiquattro mesi al termine dei quali, qualora non si ravvisi notizia di reato, sono automaticamente cancellate. All'atto della iscrizione della notizia di reato il pubblico ministero acquisisce immediatamente i video relativi

agli operatori e alle operazioni cui il fatto si riferisce.

#### Articolo 6-*quinquies*.

*(Sanzioni amministrative in caso di violazioni)*

1. In caso di violazione delle disposizioni degli articoli 6-*bis* e 6-*ter*, si applica una sanzione amministrativa pecuniaria pari a euro 5.000, nonché la sanzione disciplinare prevista dall'ordinamento di appartenenza.

2. In caso di violazione delle disposizioni degli articoli 6-*bis* e 6-*ter*, la struttura periferica dell'autorità in cui è incardinato l'operatore è sottoposta a immediata ispezione da parte del Ministero competente, al fine di verificare il grado di attuazione delle disposizioni di cui alla presente legge e l'uso che viene fatto delle dotazioni previste dalla medesima legge. I risultati dell'ispezione sono trasmessi immediatamente alla Commissione giustizia di Camera e Senato.

#### Articolo 6-*sexies*.

*(Copertura finanziaria)*

1. Agli oneri derivanti dall'attuazione degli articoli 6-*bis*, 6-*ter*, 6-*quater* e 6-*quinquies*, pari a 1 milione di euro per l'anno 2025, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.

**6.01.** Dori.

***(Inammissibile)***

*Dopo l'articolo 6, aggiungere il seguente:*

#### Articolo 6-*bis*.

*(Norme in materia di identificazione delle forze dell'ordine)*

1. Il personale delle Forze di polizia ad ordinamento civile o militare comunque

impegnato in servizio di ordine pubblico è tenuto ad indossare l'uniforme di servizio, secondo quanto stabilito dai relativi decreti che determinano le caratteristiche delle divise.

2. Il casco di protezione indossato dal personale delle forze di polizia deve riportare sui due lati e sulla parte posteriore una sigla univoca che consenta l'identificazione dell'operatore che lo indossa.

3. L'amministrazione di appartenenza tiene un registro aggiornato degli agenti, funzionari, sottufficiali o ufficiali ai quali è stato assegnato il casco.

4. È fatto divieto di indossare caschi o altri mezzi di protezione del volto che non consentano l'identificazione dell'operatore.

5. È fatto divieto al personale in servizio di ordine pubblico di portare con sé strumenti, armi, indumenti e mezzi di protezione non previsti o autorizzati dai regolamenti di servizio, oppure equipaggiamento d'ordinanza modificato.

6. Salvo che il fatto non costituisca più grave reato, l'inosservanza delle disposizioni del presente articolo è punita con la reclusione da tre mesi ad un anno. La pena è aumentata nei casi previsti dal comma 5.

**6.02.** Dori.

**(Inammissibile)**

*Dopo l'articolo 6, aggiungere il seguente:*

Articolo 6-bis.

*(Modifiche all'articolo 147 del codice penale).*

1. All'articolo 147 del codice penale sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al primo comma, il numero 2) è sostituito dal seguente: «2) se una pena restrittiva della libertà personale deve essere eseguita nei confronti di persona affetta da grave patologia fisica o psichica, nei casi in cui la detenzione in carcere o la sua prosecuzione, risulti in contrasto con il senso di umanità o in quelli in cui il trattamento terapeutico realizzato in ambito penitenziario, anche mediante ricoveri in luoghi esterni di cura, non risulti in con-

creto adeguato alla efficace cura delle patologie »;

b) il quarto comma è sostituito dal seguente: « Nei casi indicati dai numeri 2) e 3) ove sussista concreto e attuale pericolo di commissione di delitti può essere applicata, in luogo del differimento, la misura della detenzione domiciliare ».

**6.03.** Gianassi, Serracchiani, Di Biase, Laccarra, Scarpa.

**(Inammissibile)**

*Dopo l'articolo 6, aggiungere il seguente:*

Articolo 6-bis.

*(Modifiche all'articolo 6 della legge 26 luglio 1975, n. 354)*

1. All'articolo 6, comma 3, della legge 26 luglio 1975, n. 354 è aggiunto, in fine, il seguente periodo: « In ogni caso deve essere assicurato uno spazio individuale minimo di tre metri quadrati, al netto degli arredi tendenzialmente fissi e dei servizi igienici ».

**6.04.** Gianassi, Serracchiani, Di Biase, Laccarra, Scarpa.

**(Inammissibile)**

*Dopo l'articolo 6, aggiungere il seguente:*

Articolo 6-bis.

*(Modifiche all'articolo 18 della legge 26 luglio 1975, n. 354)*

1. All'articolo 18, della legge 26 luglio 1975, n. 354, è aggiunto, in fine, il seguente comma: « Sono ammessi i colloqui a distanza con la strumentazione tecnologica messa a disposizione dall'amministrazione penitenziaria ».

**6.05.** Gianassi, Serracchiani, Di Biase, Laccarra, Scarpa.

**(Inammissibile)**

*Dopo l'articolo 6, aggiungere il seguente:*

*Articolo 6-bis.*

*(Modifica all'articolo 28 della legge 26 luglio 1975, n. 354, e altre disposizioni in materia di tutela delle relazioni affettive intime delle persone detenute)*

1. All'articolo 28 della legge 26 luglio 1975, n. 354, è aggiunto, in fine, il seguente comma: « I detenuti e gli internati hanno diritto a una visita al mese della durata minima di sei ore con le persone autorizzate ai colloqui. Le visite si svolgono in unità abitative appositamente attrezzate all'interno degli istituti penitenziari senza controlli visivi e auditivi ».

2. Al fine di garantire il diritto alle visite affettive di cui al precedente comma in tutti gli istituti penitenziari presenti nel territorio nazionale, entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, il Governo provvede ad apportare le modifiche necessarie al Regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 2000, n. 230, sulla base dei seguenti criteri:

a) all'articolo 37:

1) al comma 5, prevedere che per i detenuti con figli minori di quattordici anni i colloqui devono svolgersi in locali distinti, dotati preferibilmente di spazi all'aperto e con possibilità di attività ludiche e ricreative, a sostegno dell'infanzia e dell'accoglienza dei minori;

2) al comma 8, sopprimere il secondo periodo;

3) al comma 9, innalzare l'età della prole da dieci a quattordici anni e prevedere che i colloqui si svolgano in locali distinti, adeguatamente allestiti, preferibilmente con un'area verde attrezzata, dotati di spazi all'aperto, con possibilità di consumazione di un pasto;

4) dopo il comma 13, prevedere che ferme restando le modalità previste dall'articolo 18, terzo comma, della legge 26 luglio 1975, n. 354, per le persone ammesse ai colloqui, sia consentito ai detenuti e agli

internati effettuare una volta al mese, con priorità per le famiglie con i figli minori di quattordici anni, nei giorni festivi, un colloquio di durata non inferiore a tre ore, in locali appositi o all'aperto, per consumare un pasto o effettuare un'attività all'aperto con i propri figli e familiari;

b) all'articolo 39:

1) al comma 2, prevedere il riferimento alla corrispondenza telefonica quotidiana e sopprimere il riferimento a una volta alla settimana e il secondo periodo;

2) al comma 6, innalzare la durata massima di ciascuna conversazione telefonica a venti minuti;

c) all'articolo 61, comma 2, promuovere progetti interistituzionali e protocolli d'intesa volti alla creazione di « sportelli della famiglia » per il ripristino e il rinforzo delle funzioni genitoriali e il superamento delle situazioni di disagio familiare.

**6.06.** Dori.

*(Inammissibile)*

*Dopo l'articolo 6, aggiungere il seguente:*

*Articolo 6-bis.*

*(Modifiche alla legge 26 luglio 1975, n. 354)*

1. All'articolo 28 della legge n. 354 del 1975 è aggiunto, in fine, il seguente comma: « Particolare cura è altresì dedicata a coltivare i rapporti affettivi. A tale fine i detenuti e gli internati hanno diritto ad una visita al mese, della durata minima di sei ore e massima di ventiquattro ore, delle persone autorizzate ai colloqui. Le visite si svolgono in apposite unità abitative appositamente attrezzate all'interno degli istituti penitenziari senza controlli visivi e auditivi ».

2. Il secondo comma dell'articolo 30 della legge 26 luglio 1975, n. 354, è sostituito dal seguente: « Analoghi permessi possono essere concessi per eventi familiari di particolare rilevanza ».

**6.07.** Gianassi, Serracchiani, Di Biase, Laccarra, Scarpa.

*(Inammissibile)*

*Dopo l'articolo 6, aggiungere il seguente:*

**Articolo 6-bis.**

*(Modifica all'articolo 28 della legge 26 luglio 1975, n. 354, e altre disposizioni in materia di tutela delle relazioni affettive intime delle persone detenute)*

1. All'articolo 28 della legge 26 luglio 1975, n. 354, è aggiunto, in fine, il seguente comma: « Ai detenuti e agli internati, ad eccezione di quelli sottoposti al regime previsto dall'articolo 41-bis, comma 2, sono consentiti incontri periodici di durata non inferiore alle 6 ore consecutive e non superiori alle 24 ore con il coniuge, con la parte dell'unione civile, con il convivente e con persone legate da continuativi rapporti affettivi desumibili anche dai colloqui e dalla corrispondenza, senza controllo visivo e auditivo, in locali idonei a consentire relazioni intime. L'autorizzazione agli incontri è concessa dal direttore, su richiesta dell'interessato, acquisite le necessarie informazioni e, per gli imputati, il nulla osta del giudice individuato ai sensi dell'articolo 11, comma 2. È data la precedenza a coloro che non possono coltivare la relazione affettiva in ambiente esterno. Possono autorizzarsi incontri con frequenza ravvicinata per coloro che, a causa della distanza o delle condizioni soggettive della persona a loro affettivamente legata, non possano fruirne con cadenza regolare. L'autorizzazione è negata quando l'interessato ha tenuto una condotta tale da far temere comportamenti prevaricatori o violenti ovvero quando sussistono elementi concreti per ritenere che la richiesta abbia finalità diverse dal coltivare le relazioni affettive. Le visite si svolgono in unità abitative appositamente attrezzate all'interno degli istituti penitenziari, con percorsi dedicati ed esterni alle sezioni, senza controlli visivi e auditivi ».

2. Con regolamento adottato ai sensi dell'articolo 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400, entro due mesi dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono apportate al decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 2000, n. 230, le modi-

fiche necessarie a introdurre le modalità attuative per garantire il rispetto del diritto all'affettività e alla sessualità dei detenuti e degli internati.

**6.08.** Dori.

**(Inammissibile)**

*Dopo l'articolo 6, aggiungere il seguente:*

**Articolo 6-bis.**

*(Modifiche all'articolo 30-ter della legge 26 luglio 1975, n. 354)*

1. All'articolo 30-ter, della legge 26 luglio 1975, n. 354, il comma 1 è sostituito dal seguente: « 1. Ai condannati che hanno tenuto regolare condotta ai sensi del successivo comma 8 e che non risultano socialmente pericolose, il magistrato di sorveglianza, sentito il direttore dell'istituto, può concedere permessi premio per consentire di coltivare interessi affettivi, culturali o di lavoro. La durata dei permessi non può superare complessivamente settantacinque giorni in ciascun anno di espiazione ».

**6.09.** Gianassi, Serracchiani, Di Biase, Laccarra, Scarpa.

**(Inammissibile)**

*Dopo l'articolo 6, aggiungere il seguente:*

**Articolo 6-bis.**

*(Modifiche all'articolo 30-ter della legge 26 luglio 1975, n. 354)*

1. All'articolo 30-ter, della legge 26 luglio 1975, n. 354, il comma 1 è sostituito dal seguente: « 1. Ai condannati che hanno tenuto regolare condotta ai sensi del successivo comma 8 e che non risultano socialmente pericolose, il magistrato di sorveglianza, sentito il direttore dell'istituto, può concedere permessi premio per consentire di coltivare interessi affettivi, culturali o di lavoro. La durata dei permessi non può superare complessivamente ses-

santa giorni in ciascun anno di espiazione ».

**6.010.** Gianassi, Serracchiani, Di Biase, Laccarra, Scarpa.

**(Inammissibile)**

*Dopo l'articolo 6, aggiungere il seguente:*

Articolo 6-bis.

*(Modifiche all'articolo 34 della legge 26 luglio 1975, n. 354)*

1. All'articolo 34, della legge 26 luglio 1975, n. 354, il secondo comma è sostituito dal seguente: « La perquisizione personale deve essere effettuata nel pieno rispetto della persona ed eseguita con modalità tali da non lederne la dignità. Solo in presenza di specifici e giustificati motivi la perquisizione può essere effettuata mediante denudamento. L'ispezione delle cavità corporee può essere condotta esclusivamente da un medico. Dell'avvenuta perquisizione è fornita documentazione che comprovi la sussistenza dei presupposti e la descrizione delle modalità con le quali la medesima è stata eseguita ».

**6.011.** Gianassi, Serracchiani, Di Biase, Laccarra, Scarpa.

**(Inammissibile)**

*Dopo l'articolo 6, aggiungere il seguente:*

Articolo 6-bis.

*(Modifiche all'articolo 35-ter della legge 26 luglio 1975, n. 354, recante disposizioni in materia di rimedi risarcitori conseguenti alla violazione dell'articolo 3 della Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali nei confronti di soggetti detenuti o internati)*

1. All'articolo 35-ter, della legge 26 luglio 1975, n. 354, il comma 1 è sostituito dal seguente: « 1. Quando il pregiudizio di cui all'articolo 69, comma 6, lettera b), consiste, per un periodo di tempo non inferiore ai quindici giorni, in condizioni di

detenzione tali da violare l'articolo 3 della Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali, ratificata ai sensi della legge 4 agosto 1955, n. 848, come interpretato dalla Corte europea dei diritti dell'uomo, è riconosciuto a titolo di risarcimento del danno, una riduzione della pena detentiva ancora da espia- re pari, nella durata di settantacinque giorni per ogni semestre durante il quale il richiedente ha subito il pregiudizio ».

**6.012.** Gianassi, Serracchiani, Di Biase, Laccarra, Scarpa.

**(Inammissibile)**

*Dopo l'articolo 6, aggiungere il seguente:*

Articolo 6-bis.

*(Modifiche all'articolo 35-ter della legge 26 luglio 1975, n. 354, recante disposizioni in materia di rimedi risarcitori conseguenti alla violazione dell'articolo 3 della Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali nei confronti di soggetti detenuti o internati)*

1. All'articolo 35-ter, della legge 26 luglio 1975, n. 354, il comma 1 è sostituito dal seguente: « 1. Quando il pregiudizio di cui all'articolo 69, comma 6, lettera b), consiste, per un periodo di tempo non inferiore ai quindici giorni, in condizioni di detenzione tali da violare l'articolo 3 della Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali, ratificata ai sensi della legge 4 agosto 1955, n. 848, come interpretato dalla Corte europea dei diritti dell'uomo, è riconosciuto a titolo di risarcimento del danno, una riduzione della pena detentiva ancora da espia- re pari, nella durata, a un giorno per ogni dieci durante il quale il richiedente ha subito il pregiudizio ».

**6.013.** Gianassi, Serracchiani, Di Biase, Laccarra, Scarpa.

**(Inammissibile)**

*Dopo l'articolo 6, aggiungere il seguente:*

Articolo 6-bis.

*(Interventi in materia di corrispondenza telefonica dei soggetti sottoposti al trattamento penitenziario).*

1. All'articolo 39 del regolamento recante norme sull'ordinamento penitenziario e sulle misure privative e limitative della libertà, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 2000, n. 230, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 2, primo periodo, le parole: « una volta alla settimana » sono sostituite dalle seguenti: « una volta al giorno »;

b) il comma 3 è abrogato;

c) ai commi 4 e 5, le parole: « ai commi 2 e 3 » sono sostituite dalle seguenti: « al comma 2 »;

d) al comma 6, le parole: « dieci minuti » sono sostituite dalle seguenti: « venti minuti ».

**6.014.** Gianassi, Serracchiani, Di Biase, Laccarra, Scarpa.

**(Inammissibile)**

*Dopo l'articolo 6, aggiungere il seguente:*

Articolo 6-bis.

*(Interventi in materia di corrispondenza telefonica e di relazioni socio-familiari dei soggetti sottoposti al trattamento penitenziario).*

1. Con regolamento adottato ai sensi dell'articolo 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore dalla legge di conversione del presente decreto, sono apportate al decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 2000, n. 230, le modifiche necessarie a garantire la prosecuzione

dei rapporti personali e familiari dei detenuti, anche mediante i seguenti interventi:

a) all'articolo 39, incrementare il numero dei colloqui telefonici settimanali e mensili prevedendo il diritto di detenuti e internati alla corrispondenza telefonica con i congiunti e conviventi, che la durata di ciascuna conversazione telefonica sia di almeno quindici minuti, che i detenuti e gli internati possano chiedere di effettuare il colloquio telefonico, per la stessa durata, anche mediante videochiamata, con attivazione, chiusura e controllo a vista da parte del personale del Corpo di polizia penitenziaria, che dopo la sentenza di primo grado gli imputati siano autorizzati alla corrispondenza telefonica dal direttore dell'istituto, che la corrispondenza telefonica possa essere autorizzata a spese del destinatario;

b) all'articolo 61, comma 2, lettera a), secondo periodo, inserire il riferimento all'articolo 39.

2. Fino all'adozione del decreto di cui al comma 1, i colloqui previsti dall'articolo 18, comma 6, della legge 26 giugno 1975, n. 354, possono essere autorizzati oltre i limiti di cui all'articolo 39, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica n. 230 del 2000.

3. All'articolo 30, comma 2, della legge 26 luglio 1975, n. 354, dopo le parole « particolare gravità » sono aggiunte le seguenti « o, con esclusione dei detenuti sottoposti al regime di cui all'articolo 41-bis della presente legge, di particolare rilevanza ».

4. All'articolo 18, della legge 26 luglio 1975, n. 354, dopo il comma 3, sono inseriti i seguenti:

« 3-bis. Ai detenuti ed agli internati, ad eccezione di quelli sottoposti al regime previsto dall'articolo 41-bis, comma 2, della presente legge, sono consentiti incontri periodici, di durata non inferiore alle tre ore consecutive, con il coniuge, con la parte dell'unione civile, con il convivente e con persone legate da continuativi rapporti affettivi desumibili anche dai colloqui e dalla corrispondenza, senza controllo visivo e auditivo, in locali, anche costituiti, ove pos-

sibile, da unità abitative autonome, idonei a consentire relazioni intime.

3-ter. L'autorizzazione agli incontri è concessa dal direttore, su richiesta dell'interessato, acquisite le necessarie informazioni e, per coloro sottoposti a procedimento penale, il nulla osta del giudice individuato ai sensi dell'articolo 11, comma 4, della presente legge. È data la precedenza a coloro che non possono coltivare la relazione affettiva in ambiente esterno. Possono autorizzarsi incontri con frequenza ravvicinata per coloro che, a causa della distanza o delle condizioni soggettive della persona a loro affettivamente legata, non possano fruirne con cadenza regolare.

3-quater. L'autorizzazione è negata quando l'interessato ha tenuto una condotta tale da far temere comportamenti prevaricatori o violenti ovvero quando sussistono elementi concreti per ritenere che la richiesta abbia finalità diversa da quella di coltivare la relazione affettiva ».

**6.015.** Gianassi, Serracchiani, Di Biase, Laccarra, Scarpa.

**(Inammissibile)**

*Dopo l'articolo 6, aggiungere il seguente:*

Articolo 6-bis.

*(Modifiche all'articolo 35-ter della legge 26 luglio 1975, n. 354, recante disposizioni in materia di rimedi risarcitori conseguenti alla violazione dell'articolo 3 della Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali nei confronti di soggetti detenuti o internati)*

1. All'articolo 35-ter, della legge 26 luglio 1975, n. 354, il comma 1 è sostituito dal seguente: « 1. Ai detenuti che si trovano, per un periodo di tempo non inferiore ai quindici giorni, in istituti penitenziari con un indice di sovraffollamento superiore alla capienza regolamentare, è riconosciuto a titolo di risarcimento del danno, una riduzione della pena detentiva ancora da espiare pari, nella durata, a settantacinque giorni

per ogni semestre di detenzione in condizione di sovraffollamento ».

**6.016.** Gianassi, Serracchiani, Di Biase, Laccarra, Scarpa.

**(Inammissibile)**

*Dopo l'articolo 6, aggiungere il seguente:*

Articolo 6-bis.

*(Modifiche all'articolo 41 della legge 26 luglio 1975, n. 354)*

1. L'articolo 41, della legge 26 luglio 1975, n. 354, è sostituito dal seguente:

« Art. 41.

*(Impiego della forza fisica e uso dei mezzi di coercizione).*

1. Non è consentito l'impiego della forza fisica nei confronti dei detenuti e degli internati se non sia indispensabile per prevenire o impedire atti di violenza, per impedire tentativi di evasione o per vincere la resistenza, anche passiva, all'esecuzione degli ordini impartiti.

2. La forza fisica costituisce comunque l'ultima risorsa ed è adoperata nella misura minima indispensabile e per il più breve tempo possibile.

3. Il personale che, per qualsiasi motivo, abbia fatto uso della forza fisica nei confronti dei detenuti o degli internati deve immediatamente riferirne al direttore dell'istituto il quale procede alle indagini del caso e al responsabile sanitario dell'istituto che provvede, senza indugio, agli accertamenti sanitari.

4. Ogni strumento di difesa in dotazione all'istituto penitenziario è contrassegnato con un identificativo numerico apposto in modo visibile. È tenuto un registro in cui è annotato il nominativo dell'operatore che, in ogni occasione, ne faccia uso.

5. Non è ammesso l'uso di mezzi di coercizione fisica a fini disciplinari o di sicurezza.

6. Gli agenti in servizio nell'interno degli istituti non possono portare armi se non

nei casi eccezionali in cui ciò venga ordinato dal direttore ».

\* **6.017.** Dori.

\* **6.018.** Gianassi, Serracchiani, Di Biase, Lacarra, Scarpa.

**(Inammissibile)**

*Dopo l'articolo 6, aggiungere il seguente:*

Articolo 6-bis.

*(Modifiche all'articolo 41 della legge 26 luglio 1975, n. 354)*

1. All'articolo 41, della legge 26 luglio 1975, n. 354, dopo il primo comma è inserito il seguente: « La forza fisica costituisce comunque l'ultima risorsa ed è adoperata nella misura minima indispensabile e per il più breve tempo possibile ».

**6.019.** Gianassi, Serracchiani, Di Biase, Lacarra, Scarpa.

**(Inammissibile)**

*Dopo l'articolo 6, aggiungere il seguente:*

Articolo 6-bis.

*(Modifiche all'articolo 41 della legge 26 luglio 1975, n. 354)*

1. All'articolo 41, della legge 26 luglio 1975, n. 354, dopo il secondo comma è inserito il seguente: « Ogni strumento di difesa in dotazione all'istituto penitenziario è contrassegnato con un identificativo numerico apposto in modo visibile. È tenuto un registro in cui è annotato il nominativo dell'operatore che, in ogni occasione, ne faccia uso ».

**6.020.** Gianassi, Serracchiani, Di Biase, Lacarra, Scarpa.

**(Inammissibile)**

*Dopo l'articolo 6, aggiungere il seguente:*

Articolo 6-bis.

*(Modifica all'articolo 47-ter della legge 26 luglio del 1975 n. 354)*

1. All'articolo 47-ter, comma 1-bis, della legge 26 luglio del 1975 n. 354, le parole « due anni » sono sostituite dalle seguenti: « quattro anni ».

\* **6.021.** Dori.

\* **6.022.** Gianassi, Serracchiani, Di Biase, Lacarra, Scarpa.

**(Inammissibile)**

*Dopo l'articolo 6, aggiungere il seguente:*

Articolo 6-bis.

*(Modifiche all'articolo 52 della legge 26 luglio 1975, n. 354)*

1. All'articolo 52, della legge 26 luglio 1975, n. 354, primo comma le parole « quarantacinque giorni » sono sostituite dalle seguenti: « settantacinque giorni ».

**6.023.** Gianassi, Serracchiani, Di Biase, Lacarra, Scarpa.

**(Inammissibile)**

*Dopo l'articolo 6, aggiungere il seguente:*

Articolo 6-bis.

*(Modifiche all'articolo 52 della legge 26 luglio 1975, n. 354)*

1. All'articolo 52, della legge 26 luglio 1975, n. 354, primo comma le parole « quarantacinque giorni » sono sostituite dalle seguenti: « sessanta giorni ».

**6.024.** Gianassi, Serracchiani, Di Biase, Lacarra, Scarpa.

**(Inammissibile)**

*Dopo l'articolo 6, aggiungere il seguente:*

Articolo 6-bis.

*(Licenze premio straordinarie per i detenuti in regime di semilibertà).*

1. Dalla data di entrata in vigore del presente decreto, in considerazione della situazione straordinaria di sovraffollamento carcerario e ferme le ulteriori disposizioni di cui all'articolo 52 della legge 26 luglio 1975, n. 354, al condannato ammesso al regime di semilibertà possono essere concesse licenze con durata superiore a quella prevista dal primo comma del predetto articolo 52.

2. In ogni caso la durata delle licenze premio non può estendersi oltre il 31 luglio 2026, salvo che il magistrato di sorveglianza ravvisi gravi motivi ostativi alla concessione della misura.

**6.025.** Dori.

**(Inammissibile)**

*Dopo l'articolo 6, aggiungere il seguente:*

Articolo 6-bis.

*(Modifiche all'articolo 53 della legge 26 luglio 1975, n. 354)*

1. All'articolo 53, della legge 26 luglio 1975, n. 354, il secondo comma è sostituito dal seguente: « Ai medesimi possono essere concessa, per esigenze personali o familiari, licenze di durata complessivamente non superiore a trenta giorni l'anno; può essere inoltre concessa una licenza di durata non superiore a giorni trenta, una volta all'anno, al fine di favorirne il riadattamento sociale ».

**6.026.** Gianassi, Serracchiani, Di Biase, Laccarra, Scarpa.

**(Inammissibile)**

*Dopo l'articolo 6, aggiungere il seguente:*

Articolo 6-bis.

*(Modifica all'articolo 54 della legge 26 luglio 1975, n. 354, in materia di liberazione anticipata)*

1. All'articolo 54 della legge 26 luglio 1975, n. 354, il comma 1 è sostituito dal

seguito: « 1. Al condannato a pena detentiva che ha dato prova di partecipazione all'opera di rieducazione è concessa, quale riconoscimento di tale partecipazione e ai fini del suo più efficace reinserimento nella società, una detrazione di sessanta giorni per ogni singolo semestre di pena scontata. A tal fine è valutato anche il periodo trascorso in stato di custodia cautelare o di detenzione domiciliare ».

**6.027.** Dori.

**(Inammissibile)**

*Dopo l'articolo 6, aggiungere il seguente:*

Articolo 6-bis.

*(Modifiche all'articolo 54 della legge 26 luglio 1975, n. 354)*

1. All'articolo 54, comma 1, della legge 26 luglio 1975 n. 354, le parole « quarantacinque giorni » sono sostituite dalle seguenti: « settantacinque giorni ».

2. La detrazione di pena di settantacinque giorni, prevista dall'articolo 54, della legge 26 luglio 1975 n. 354, si applica anche ai semestri di pena successivi alla data del 1° marzo 2020, nonché al semestre in corso a tale data.

**6.028.** Gianassi, Serracchiani, Di Biase, Laccarra, Scarpa.

**(Inammissibile)**

*Dopo l'articolo 6, aggiungere il seguente:*

Articolo 6-bis.

*(Modifiche all'articolo 54 della legge 26 luglio 1975, n. 354)*

1. Dopo il comma 1 dell'articolo 54 della legge 26 luglio 1975, n. 354, è inserito il seguente: « 1-bis. Al momento dell'ingresso in carcere, il condannato è informato del meccanismo premiale di cui al comma 1, e

delle relative conseguenze sull'entità della pena da scontare. »

**6.029.** Gianassi, Serracchiani, Di Biase, Laccarà, Scarpa.

*(Inammissibile)*

*Dopo l'articolo 6, aggiungere il seguente:*

Articolo 6-bis.

*(Liberazione anticipata speciale).*

1. Per un periodo di due anni dalla data di entrata in vigore del presente provvedimento, la detrazione di pena concessa con la liberazione anticipata prevista dall'articolo 54 della legge 26 luglio 1975, n. 354 è pari a settantacinque giorni per ogni singolo semestre di pena scontata.

2. Ai condannati che, a decorrere dal 1° agosto 2024, abbiano già usufruito della liberazione anticipata, è riconosciuta per ogni singolo semestre la maggiore detrazione di trenta giorni, sempre che nel corso dell'esecuzione successivamente alla concessione del beneficio abbiano continuato a dare prova di partecipazione all'opera di rieducazione.

3. La detrazione prevista dal comma precedente si applica anche ai semestri di pena in corso di espiazione alla data dell'1° agosto 2024.

4. Le disposizioni di cui ai commi precedenti non si applicano ai condannati ammessi all'affidamento in prova e alla detenzione domiciliare, relativamente ai periodi trascorsi, in tutto o in parte, in esecuzione di tali misure alternative.

**6.030.** Dori.

*(Inammissibile)*

*Dopo l'articolo 6, aggiungere il seguente:*

Articolo 6-bis.

*(Disposizioni in materia di liberazione anticipata).*

1. Per i due anni successivi alla data di entrata in vigore della presente legge, la

detrazione di pena prevista dall'articolo 54, comma 1, della legge 26 luglio 1975, n. 354, come modificato dalla presente legge, ai fini della liberazione anticipata di cui al medesimo articolo è pari a settantacinque giorni per ogni semestre di pena scontata.

2. L'incremento della detrazione di pena di cui al comma 1 è concesso ai condannati che, a decorrere dal 1° gennaio 2016, hanno già usufruito della liberazione anticipata prevista dall'articolo 54 della legge 26 luglio 1975, n. 354, a condizione che nel corso dell'esecuzione della misura successiva alla concessione del beneficio abbiano continuato a dare prova di partecipazione all'opera di rieducazione.

3. Per i semestri rispetto ai quali è stata già concessa la liberazione anticipata, l'incremento di quindici giorni è disposto d'ufficio dal pubblico ministero competente per l'esecuzione.

**6.031.** Gianassi, Serracchiani, Di Biase, Laccarà, Scarpa.

*(Inammissibile)*

*Dopo l'articolo 6, aggiungere il seguente:*

Articolo 6-bis.

*(Modifiche alla legge 26 luglio 1975, n. 354)*

1. All'articolo 54 della legge 26 luglio 1975, n. 354, il comma 1 è sostituito dal seguente: « 1. Al condannato a pena detentiva che ha dato prova di partecipazione all'opera di rieducazione è concessa, quale riconoscimento di tale partecipazione e ai fini del suo più efficace reinserimento nella società, una detrazione di sessanta giorni per ogni singolo semestre di pena scontata. A tal fine è valutato anche il periodo trascorso in stato di custodia cautelare o di detenzione domiciliare ».

2. Per i due anni successivi alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, la detrazione di pena prevista dall'articolo 54, comma 1, della legge 26 luglio 1975, n. 354, come modificato dal presente articolo, ai fini della liberazione anticipata di cui al medesimo

articolo è pari a settantacinque giorni per ogni semestre di pena scontata.

3. L'incremento della detrazione di pena di cui al comma 1 è concesso ai condannati che, a decorrere dal 1° gennaio 2016, hanno già usufruito della liberazione anticipata prevista dall'articolo 54 della legge 26 luglio 1975, n. 354, a condizione che nel corso dell'esecuzione della misura successiva alla concessione del beneficio abbiano continuato a dare prova di partecipazione all'opera di rieducazione.

4. La detrazione di pena prevista dal presente articolo si applica anche ai semestri di pena in corso di espiazione alla data del 1° gennaio 2016.

**6.032.** Gianassi, Serracchiani, Di Biase, Lacarra, Scarpa.

**(Inammissibile)**

*Dopo l'articolo 6, aggiungere il seguente:*

Articolo 6-bis.

*(Modifiche all'articolo 69-bis della legge 26 luglio 1975, n. 354)*

1. All'articolo 69-bis della legge 26 luglio 1975, n. 354, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) il comma 2 è soppresso;

b) il comma 4 è sostituito dal seguente: « 4. Il tribunale di sorveglianza decide ai sensi dell'articolo 678 del codice di procedura penale. Del collegio non fa parte il magistrato che ha emesso il provvedimento impugnato ».

**6.033.** Gianassi, Serracchiani, Di Biase, Lacarra, Scarpa.

**(Inammissibile)**

*Dopo l'articolo 6, aggiungere il seguente:*

Articolo 6-bis.

*(Assunzioni straordinarie Polizia penitenziaria).*

1. Al fine di garantire la sicurezza e il buon funzionamento delle strutture peni-

tenziarie, è autorizzata la spesa di 100 milioni di euro per l'anno 2025 e 200 milioni di euro a decorrere dall'anno 2026 per l'assunzione straordinaria di ulteriori unità aggiuntive di Polizia Penitenziaria, mediante procedure semplificate per consentire l'immediata immissione in servizio del personale necessario.

2. Ai maggiori oneri derivanti dal comma 1, pari a 100 milioni di euro per l'anno 2025 e 200 milioni di euro a decorrere dall'anno 2026, si provvede a valere sui risparmi di spesa e le maggiori entrate derivanti dalla rimodulazione e dall'eliminazione dei sussidi dannosi per l'ambiente (SAD) di cui all'articolo 68 della legge 28 dicembre 2015, n. 221. Entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto-legge, il Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica, sentito il Ministero dell'economia e delle finanze e il Ministero delle imprese e del *made in Italy*, individua i sussidi di cui all'articolo 68, della legge 28 dicembre 2015, n. 221, oggetto di rimodulazione ed eliminazione al fine di conseguire risparmi di spesa o maggiori entrate pari a 100 milioni di euro per l'anno 2025, e 200 milioni di euro a decorrere dall'anno 2026.

\* **6.034.** Dori.

\* **6.035.** Gianassi, Serracchiani, Di Biase, Lacarra, Scarpa.

**(Inammissibile)**

*Dopo l'articolo 6, aggiungere il seguente:*

Articolo 6-bis.

*(Fondo per la realizzazione di case territoriali di reinserimento sociale).*

1. Al fine di favorire il decremento della popolazione penitenziaria e concorrere così a determinare positivi effetti anche in termini di positivo reinserimento sociale e riduzione della recidiva, è istituito, presso il Ministero della Giustizia, un Fondo, con una dotazione pari a 40 milioni per ciascuno degli anni 2025, 2026 e 2027 per la realizzazione di case territoriali di reinse-

rimento sociale, di capienza compresa tra cinque e quindici persone, destinate ad accogliere i soggetti che debbono espiare una pena detentiva non superiore a dodici mesi, anche se costituente parte residua di maggior pena, nonché i detenuti e gli internati assegnati al lavoro all'esterno e i condannati ammessi al regime di semilibertà, di cui agli articoli 21 e 50 della legge 26 luglio 1975, n. 354.

2. Ai maggiori oneri del presente articolo, pari a 40 milioni di euro per ciascuno degli anni 2025, 2026 e 2027, si provvede a valere sui risparmi di spesa e le maggiori entrate derivanti dalla rimodulazione e dall'eliminazione dei sussidi dannosi per l'ambiente (SAD) di cui all'articolo 68 della legge 28 dicembre 2015, n. 221. Entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto-legge, il Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica, sentito il Ministero dell'economia e delle finanze e il Ministero delle imprese e del *made in Italy*, individua i sussidi di cui all'articolo 68 della legge 28 dicembre 2015, n. 221, oggetto di rimodulazione ed eliminazione al fine di conseguire risparmi di spesa o maggiori entrate pari a 40 milioni di euro per ciascuno degli anni 2025, 2026 e 2027.

**6.036.** Dori.

*(Inammissibile)*

*Dopo l'articolo 6, aggiungere il seguente:*

Articolo 6-bis.

*(Fondo per la realizzazione di case territoriali di reinserimento sociale).*

1. Al fine di favorire il decremento della popolazione penitenziaria e concorrere così a determinare positivi effetti anche in termini di positivo reinserimento sociale e riduzione della recidiva, è istituito, presso il Ministero della Giustizia, un Fondo, con una dotazione pari a 40 milioni per ciascuno degli anni 2025, 2026 e 2027 per la realizzazione di case territoriali di reinserimento sociale, di capienza compresa tra cinque e quindici persone, destinate ad

accogliere i soggetti che debbono espiare una pena detentiva non superiore a dodici mesi, anche se costituente parte residua di maggior pena, nonché i detenuti e gli internati assegnati al lavoro all'esterno e i condannati ammessi al regime di semilibertà, di cui agli articoli 21 e 50 della legge 26 luglio 1975, n. 354.

2. Ai maggiori oneri del presente articolo, pari a 40 milioni di euro per ciascuno degli anni 2025, 2026 e 2027, si provvede a valere sui risparmi di spesa e le maggiori entrate derivanti dalla rimodulazione e dall'eliminazione dei sussidi dannosi per l'ambiente (SAD) di cui all'articolo 68 della legge 28 dicembre 2015, n. 221. Entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto-legge, il Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica, sentito il Ministero dell'economia e delle finanze e il Ministero delle imprese e del *made in Italy*, individua i sussidi di cui all'articolo 68 della legge 28 dicembre 2015, n. 221, oggetto di rimodulazione ed eliminazione al fine di conseguire risparmi di spesa o maggiori entrate pari a 40 milioni di euro per ciascuno degli anni 2025, 2026 e 2027.

**6.037.** Gianassi, Serracchiani, Di Biase, Laccarra, Scarpa.

*(Inammissibile)*

*Dopo l'articolo 6, aggiungere il seguente:*

Articolo 6-bis.

*(Norme per un miglior funzionamento degli istituti penitenziari e per la sicurezza nell'esecuzione penale).*

1. Al fine di potenziare e rideterminazione gli organici dei funzionari della professionalità giuridico pedagogica, di servizio sociale e mediatore culturale, all'articolo 13 del decreto-legge 17 febbraio 2017, n. 13, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 aprile 2017, n. 46, al comma 1 sostituire le parole « biennio 2017-2018 » con le seguenti parole « triennio 2024-2026 » e le parole « 296 unità » sono sostituite dalle parole « 500 unità ».

2. Ai maggiori oneri del presente articolo, pari a 30 milioni di euro per ciascuno degli anni 2025, 2026 e 2027, si provvede a valere sui risparmi di spesa e le maggiori entrate derivanti dalla rimodulazione e dall'eliminazione dei sussidi dannosi per l'ambiente (SAD) di cui all'articolo 68 della legge 28 dicembre 2015, n. 221. Entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto-legge, il Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica, sentito il Ministero dell'economia e delle finanze e il Ministero delle imprese e del *made in Italy*, individua i sussidi di cui all'articolo 68 della legge 28 dicembre 2015, n. 221, oggetto di rimodulazione ed eliminazione al fine di conseguire risparmi di spesa o maggiori entrate pari a 30 milioni di euro per ciascuno degli anni 2025, 2026 e 2027.

**6.038.** Gianassi, Serracchiani, Di Biase, Laccarra, Scarpa.

**(Inammissibile)**

*Dopo l'articolo 6, aggiungere il seguente:*

Articolo 6-bis.

*(Norme per la sicurezza nell'esecuzione penale e la prevenzione della recidiva).*

1. Al fine di garantire e implementare la funzionalità e l'organizzazione degli uffici e delle strutture di esecuzione penale esterna e per la messa alla prova, anche al fine di favorire il decremento della popolazione penitenziaria e concorrere così a determinare positivi effetti anche in termini di complessiva sicurezza sociale in ragione della conseguente riduzione della recidiva, è autorizzata la spesa di 40 milioni di euro per ciascuno degli anni 2025, 2026 e 2027.

2. Ai maggiori oneri del presente articolo, pari a 40 milioni di euro per ciascuno degli anni 2025, 2026 e 2027, si provvede a valere sui risparmi di spesa e le maggiori entrate derivanti dalla rimodulazione e dall'eliminazione dei sussidi dannosi per l'ambiente (SAD) di cui all'articolo 68 della legge 28 dicembre 2015, n. 221. Entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore della

legge di conversione del presente decreto-legge, il Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica, sentito il Ministero dell'economia e delle finanze e il Ministero delle imprese e del *made in Italy*, individua i sussidi di cui all'articolo 68 della legge 28 dicembre 2015, n. 221, oggetto di rimodulazione ed eliminazione al fine di conseguire risparmi di spesa o maggiori entrate pari a 30 milioni di euro per ciascuno degli anni 2025, 2026 e 2027.

**6.039.** Gianassi, Serracchiani, Di Biase, Laccarra, Scarpa.

**(Inammissibile)**

*Dopo l'articolo 6, aggiungere il seguente:*

Articolo 6-bis.

*(Incremento delle risorse destinate al compenso per lavoro straordinario del personale della polizia penitenziaria).*

1. È autorizzata la spesa di 100 milioni di euro per l'anno 2025 per l'incremento delle risorse destinate al compenso per lavoro straordinario del personale della polizia penitenziaria.

2. Ai maggiori oneri derivanti dal comma 1, pari a 100 milioni di euro per l'anno 2025, si provvede a valere sui risparmi di spesa e le maggiori entrate derivanti dalla rimodulazione e dall'eliminazione dei sussidi dannosi per l'ambiente (SAD) di cui all'articolo 68 della legge 28 dicembre 2015, n. 221. Entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto-legge, il Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica, sentito il Ministero dell'economia e delle finanze e il Ministero delle imprese e del *made in Italy*, individua i sussidi di cui all'articolo 68, della legge 28 dicembre 2015, n. 221, oggetto di rimodulazione ed eliminazione al fine di conseguire risparmi di spesa o maggiori entrate pari a 100 milioni di euro per l'anno 2025.

**6.040.** Gianassi, Serracchiani, Di Biase, Laccarra, Scarpa.

**(Inammissibile)**

*Dopo l'articolo 6, aggiungere il seguente:*

Articolo 6-bis.

*(Aumento dotazione organica dirigenti di istituti penitenziari).*

1. Al fine di assicurare il funzionamento omogeneo degli istituti penitenziari sull'intero territorio nazionale, e di far sì che ogni istituto abbia garantito il proprio dirigente in via esclusiva, anche al fine di prevenire, nel contesto carcerario, fenomeni derivanti dalla condizione di marginalità sociale dei detenuti, il Ministero della giustizia – Dipartimento dell'Amministrazione penitenziaria, per il triennio 2025-2027, è autorizzato, in aggiunta alle facoltà assunzionali previste a legislazione vigente e in deroga alla vigente dotazione organica, ad assumere con contratto di lavoro a tempo indeterminato di 110 dirigenti di istituto penitenziario, di livello dirigenziale non generale.

2. Ai maggiori oneri di cui al comma 1, pari a 100 milioni di euro per ciascuno degli anni 2025, 2026 e 2027, si provvede a valere sui risparmi di spesa e le maggiori entrate derivanti dalla rimodulazione e dall'eliminazione dei sussidi dannosi per l'ambiente (SAD) di cui all'articolo 68 della legge 28 dicembre 2015, n. 221. Entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto-legge, il Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica, sentito il Ministero dell'economia e delle finanze e il Ministero delle imprese e del *made in Italy*, individua i sussidi di cui all'articolo 68 della legge 28 dicembre 2015, n. 221, oggetto di rimodulazione ed eliminazione al fine di conseguire risparmi di spesa o maggiori entrate pari a 100 milioni di euro per ciascuno degli anni 2025, 2026 e 2027.

**6.041.** Gianassi, Serracchiani, Di Biase, Lacarra, Scarpa.

***(Inammissibile)***

*Dopo l'articolo 6, aggiungere il seguente:*

Articolo 6-bis.

*(Norme per personale DAP e Dipartimento per la giustizia minorile e di comunità).*

1. Al decreto-legge 22 giugno 2023, n. 75, convertito con modificazioni dalla legge, il comma 2, dell'articolo 14 è sostituito dal seguente: « 2. Al fine di assicurare il regolare espletamento delle funzioni istituzionali dell'Amministrazione penitenziaria e del Dipartimento per la giustizia minorile e di comunità e far fronte alla scopertura degli organici nei ruoli di livello dirigenziale non generale, il Ministero della giustizia – Dipartimento dell'amministrazione penitenziaria e Dipartimento per la giustizia minorile e di comunità sono autorizzati ad assumere, nel corso del triennio 2025-2027, anche in deroga alle vigenti facoltà assunzionali, un contingente massimo di 15 unità di personale dirigenziale non generale, area funzioni centrali, per la copertura dei posti vacanti, mediante scorrimento delle graduatorie dei concorsi pubblici di cui al decreto direttoriale 5 maggio 2020 del Dipartimento dell'amministrazione penitenziaria e di cui al decreto direttoriale 28 agosto 2020 del Dipartimento per la giustizia minorile e di comunità, pubblicati, rispettivamente, nella Gazzetta Ufficiale, 4a serie speciale, n. 39 del 19 maggio 2020 e n. 78 del 6 ottobre 2020. »

2. Ai maggiori oneri di cui al comma 1, pari a 5 milioni di euro per ciascuno degli anni 2025, 2026 e 2027, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.

\* **6.042.** Dori.

\* **6.043.** Gianassi, Serracchiani, Di Biase, Lacarra, Scarpa.

***(Inammissibile)***

*Dopo l'articolo 6, aggiungere il seguente:*

Articolo 6-bis.

*(Implementazione istituti di custodia attenuata per detenute madri).*

1. Al fine di realizzare in modo capillare sull'intero territorio nazionale ulteriori isti-

tuti a custodia attenuata per detenute madri e dare completa attuazione alle disposizioni di cui alla legge 21 aprile 2011, n. 62, è autorizzato uno stanziamento di 58,5 milioni di euro per l'anno 2025 al fine di realizzare ulteriori istituti di custodia attenuata per detenute madri.

2. Ai maggiori oneri derivanti dal presente articolo, pari ad euro 58,5 milioni di euro per l'anno 2025, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.

*Conseguentemente, all'articolo 10 sostituire le parole: 5, 6 e 9 con le seguenti: 5, 6, 6-bis e 9.*

**6.044.** Dori.

**(Inammissibile)**

*Dopo l'articolo 6, aggiungere il seguente:*

Articolo 6-bis.

*(Nuove residenze R.E.M.S)*

1. È autorizzata la spesa per ciascuno degli anni 2025, 2026 e 2027 di ulteriori 20 milioni di euro, al fine di realizzare nuove residenze per l'esecuzione delle misure di sicurezza (R.E.M.S.) di cui al decreto-legge 31 marzo 2014, n. 52, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 30 maggio 2014, n. 81.

2. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 20 milioni di euro per ciascuno degli anni 2025, 2026 e 2027, si provvede mediante si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.

\* **6.045.** Dori.

\* **6.046.** Gianassi, Serracchiani, Di Biase, Lacarra, Scarpa.

**(Inammissibile)**

*Dopo l'articolo 6, aggiungere il seguente:*

Articolo 6-bis.

*(Incremento Fondo per le case famiglia protette).*

1. Al fine di contribuire alla tutela del rapporto tra detenute madri e figli minori nonché al fine di incrementare l'accoglienza di genitori detenuti con bambini al seguito in case-famiglia, il Fondo di cui all'articolo 1, comma 322, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, è incrementato di 10 milioni di euro per ciascuno degli anni 2024, 2025 e 2026.

2. Ai maggiori oneri del presente articolo, pari a 10 milioni di euro per ciascuno degli anni 2024, 2025 e 2026, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.

\*\* **6.047.** Dori.

\*\* **6.048.** Gianassi, Serracchiani, Di Biase, Lacarra, Scarpa.

**(Inammissibile)**

*Dopo l'articolo 6, aggiungere il seguente:*

Articolo 6-bis.

*(Rifinanziamento del Fondo relativo all'accoglienza di genitori detenuti con bambini al seguito in case-famiglia protette).*

1. Al fine di contribuire all'accoglienza di genitori detenuti con bambini al seguito in case-famiglia protette ai sensi dell'articolo 4 della legge 21 aprile 2011, n. 62, e in case-alloggio per l'accoglienza residenziale dei nuclei mamma-bambino, la dotazione del fondo di cui all'articolo 1, comma 322, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, è incrementata di 5 milioni di euro per l'anno 2025.

2. Ai maggiori oneri derivanti dal presente articolo, pari a euro 5 milioni di euro per l'anno 2025, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 200 della legge 23 dicembre 2014, n. 190.

Conseguentemente, all'articolo 10 sostituire le parole: 5, 6 e 9 con le seguenti: 5, 6, 6-bis e 9.

**6.049.** Dori.

**(Inammissibile)**

Dopo l'articolo 6, aggiungere il seguente:

Articolo 6-bis.

(Inserimento al lavoro dei giovani in uscita dagli istituti penitenziari minorili).

1. La quota di riserva di cui all'articolo 18, comma 2, della legge 12 marzo 1999, n. 68, è attribuita anche in favore di ragazze e ragazzi di età non inferiore ai diciotto anni e non superiore ai venticinque anni dimessi dagli istituti penali per minorenni (IPM) e che abbiano dimostrato partecipazione attiva all'opera di rieducazione attraverso la frequentazione con profitto dei corsi di formazione professionale di cui all'articolo 18 del decreto legislativo 2 ottobre 2018, n. 121, e il conseguimento della relativa certificazione rilasciata dal competente soggetto attuatore o dalla direzione dell'istituto.

2. Ai fini dell'attuazione del presente articolo si applicano le procedure già previste in adempimento dell'articolo 67-bis, comma 1, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito con modificazioni dalla legge 17 luglio 2020, n. 77.

3. Dall'attuazione del presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

\* **6.050.** Dori.

\* **6.051.** Gianassi, Serracchiani, Di Biase, Lacarra, Scarpa.

**(Inammissibile)**

Dopo l'articolo 6, aggiungere il seguente:

Articolo 6-bis.

(Modifiche in materia di processo penale a carico di imputati minorenni).

1. Al decreto del Presidente della Repubblica 22 settembre 1988, n. 448, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 18-bis, comma 1, le parole: « a tre anni » sono sostituite dalle seguenti: « a quattro anni »;

b) all'articolo 23 sono apportate le seguenti modificazioni:

1) al comma 1, primo periodo la parola: « sei » è sostituita dalla seguente: « nove »;

2) al comma 1, secondo periodo, sono aggiunte, in fine le seguenti parole: « ad eccezione delle ipotesi di cui al comma 5 »;

3) al comma 3 le parole: « di un terzo » sono sostituite dalle seguenti: « della metà » e le parole: « della metà » sono sostituite dalle seguenti: « di due terzi ».

**6.052.** Dori.

**(Inammissibile)**

Dopo l'articolo 6, aggiungere il seguente:

Articolo 6-bis.

(Norme per la sicurezza nell'esecuzione penale e la prevenzione della recidiva nei minorenni e giovani adulti)

1. È autorizzata l'ulteriore spesa di 30 milioni di euro per ciascuno degli anni 2024, 2025 e 2026 in favore del Dipartimento per la giustizia minorile e di comunità al fine di provvedere alla manutenzione delle strutture residenziali disponibili all'accoglienza di minorenni e giovani adulti di età inferiore ai 26 anni, sottoposti a provvedimento penale dell'Autorità giudiziaria minorile.

2. Ai maggiori oneri del presente articolo, pari a 30 milioni di euro per ciascuno degli anni 2025, 2026 e 2027, si provvede a valere sui risparmi di spesa e le maggiori entrate derivanti dalla rimodulazione e dall'eliminazione dei sussidi dannosi per l'ambiente (SAD) di cui all'articolo 68 della legge 28 dicembre 2015, n. 221. Entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto-legge, il Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica, sentito il Ministero dell'economia e delle finanze e il Ministero delle imprese e del *made in Italy*, individua i sussidi di cui all'articolo 68 della legge 28 dicembre 2015, n. 221, oggetto di rimodu-

lazione ed eliminazione al fine di conseguire risparmi di spesa o maggiori entrate pari a 30 milioni di euro per ciascuno degli anni 2025, 2026 e 2027.

**6.053.** Gianassi, Serracchiani, Di Biase, Laccarra, Scarpa.

**(Inammissibile)**

*Dopo l'articolo 6, aggiungere il seguente:*

Articolo 6-bis.

*(Norme per un miglior funzionamento degli istituti penitenziari e per la sicurezza nell'esecuzione penale)*

1. È autorizzata la spesa di 10 milioni di euro per l'anno 2025, e di 40 milioni di euro a decorrere dall'anno 2025 in favore del Dipartimento per la giustizia minorile e di comunità per la realizzazione di nuove strutture residenziali disponibili all'accoglienza di minorenni e giovani adulti di età inferiore ai 25 anni, sottoposti a provvedimento penale dell'Autorità giudiziaria minorile. Agli oneri di cui al presente articolo si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.

**6.054.** Gianassi, Serracchiani, Di Biase, Laccarra, Scarpa.

**(Inammissibile)**

*Dopo l'articolo 6, aggiungere il seguente:*

Articolo 6-bis.

*(Disposizioni in materia di mediatore esperto in programmi di giustizia riparativa)*

1. All'articolo 60, comma 1, del decreto legislativo 10 ottobre 2022, n. 150, dopo le parole: « all'articolo 59, comma 9 » sono inserite le seguenti: « o al possesso dell'attestato di qualità e di qualificazione professionale dei servizi prestati di cui agli articoli 4, 7 e 8 della legge 14 gennaio 2013,

n. 44, rilasciato da un'Associazione Professionale di categoria iscritta al Ministero delle imprese e del *made in Italy* da almeno cinque anni e che da almeno due anni abbia attivo un protocollo di intesa a valenza riparativa sottoscritto con i servizi minorili della giustizia o gli uffici di esecuzione penale esterna ».

**6.055.** Dori.

**(Inammissibile)**

*Dopo l'articolo 6, aggiungere il seguente:*

Articolo 6-bis.

*(Contributo del Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro in materia di inclusione economica, sociale e lavorativa delle persone private della libertà personale)*

1. Al fine di promuovere ed agevolare la cooperazione interistituzionale e concorrere, attraverso il coinvolgimento sistematico delle parti sociali, delle forze economiche e delle organizzazioni del terzo settore, alla realizzazione del sistema integrato di interventi e servizi per il reinserimento socio-lavorativo e l'inclusione delle persone sottoposte a provvedimenti dell'autorità giudiziaria limitativi o privativi della libertà personale, è istituito presso il Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro il Segretariato permanente per l'inclusione economica, sociale e lavorativa delle persone private della libertà personale.

2. Il Segretariato è presieduto dal Presidente del CNEL o da un suo delegato individuato tra i componenti di cui all'articolo 2 della legge 30 dicembre 1986, n. 936, in possesso di elevata professionalità o competenza nello specifico settore di riferimento, si articola in commissioni e gruppi di lavoro tematici e si avvale di una unità tecnica di supporto composta da dipendenti del segretariato generale del CNEL e di dipendenti in posizione di comando, fuori ruolo o di distacco o in analoga posizione, appartenenti alle amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001,

n. 165, che abbiano aderito allo svolgimento in collaborazione di attività di interesse comune attraverso gli accordi di cui all'articolo 15, della legge 7 agosto 1990, n. 241, nonché da un contingente di massimo 5 esperti di cui all'articolo 7, comma 6, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165.

3. Il Segretariato persegue l'obiettivo della « recidiva zero » attraverso l'accesso al lavoro da parte delle persone private della libertà personale e svolge in particolare le seguenti funzioni:

a) attività di natura informativa sul quadro normativo regolamentare e fiscale del lavoro penitenziario;

b) analisi preventive di fattibilità relative alle progettualità di natura economica e imprenditoriale da realizzarsi negli istituti penitenziari;

c) monitoraggio dei fabbisogni formativi delle persone private della libertà personale e di quelli lavorativi espressi dal territorio e dal sistema produttivo;

d) attivazione di banche dati sulle attività di formazione, studio e lavoro intramurario ed extramurario;

e) attività di supporto tecnico alla Cassa delle Ammende anche ai fini della valutazione del sistema delle cabine di regia regionali;

f) elaborazione di linee guida e procedure standardizzate per la realizzazione e la valutazione d'impatto dei piani di azione regionali;

g) organizzazione di giornate di lavoro, attività seminari e iniziative di sensibilizzazione rivolte agli operatori del settore e alle forze economiche, sociali e del terzo settore;

h) monitoraggio e verifica dei percorsi di effettiva applicazione dei trattamenti contrattuali per i lavoratori detenuti alle dipendenze dell'amministrazione penitenziaria, di soggetti esterni alla stessa e comunque coinvolti nei possibili contesti lavorativi, anche attraverso le commissioni e i

gruppi di lavoro tematici di cui al comma 2 del presente articolo.

4. Ai fini dello svolgimento dei compiti di cui alle lettere a), c) e d) il Segretariato, d'intesa con l'amministrazione penitenziaria, stabilisce forme di raccordo, collaborazione e supporto alle commissioni regionali per il lavoro penitenziario.

5. Dall'attuazione del presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

**6.056.** Gianassi, Serracchiani, Di Biase, Laccarra, Scarpa.

**(Inammissibile)**

*Dopo l'articolo 6, aggiungere il seguente:*

Articolo 6-bis.

*(Fondo per il reinserimento socio-lavorativo delle persone sottoposte a provvedimenti dell'Autorità Giudiziaria limitativi o privativi della libertà personale)*

1. Al fine di concorrere all'attuazione del principio di rieducazione del condannato sancito dall'articolo 27 della Costituzione, è istituito presso il Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro per gli anni 2025, 2026 e 2027, il « Fondo per il reinserimento socio-lavorativo e l'inclusione economica delle persone sottoposte a provvedimenti dell'autorità giudiziaria limitativi o privativi della libertà personale », alimentato dai versamenti effettuati su un apposito conto corrente postale dalle fondazioni di cui al decreto legislativo 17 maggio 1999, n. 153, nell'ambito della propria attività istituzionale. Le modalità di gestione del conto di cui al presente comma sono definite nel protocollo d'intesa di cui al comma 3.

2. Il Fondo è destinato esclusivamente al sostegno di:

a) programmi di reinserimento consistenti nell'attivazione di percorsi di inclusione lavorativa, di istruzione e di formazione-lavoro, anche prevedendo indennità a favore dei soggetti che li intraprendono;

b) programmi di assistenza alle persone sottoposte a provvedimenti limitativi o privativi della libertà personale emanati dall'Autorità Giudiziaria, e alle loro famiglie, contenenti, in particolare, iniziative educative, culturali, ricreative e sportive;

c) programmi di reinserimento sociale dei soggetti tossicodipendenti, assuntori abituali di sostanze stupefacenti o psicotrope o alcoliche, e dei soggetti con disagio psichico, seguiti dai servizi socio-sanitari pubblici e privati accreditati;

d) percorsi sanitari territoriali correlati ai programmi di inclusione attiva, di cui ai punti a), b) e c).

3. Con protocollo d'intesa stipulato tra le fondazioni di cui al decreto legislativo 17 maggio 1999, n. 153, il Ministro della giustizia, il Ministro dell'economia e delle finanze, la Conferenza dei Presidenti delle Regioni e delle Province autonome e il Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro, sono definite le modalità di intervento del Fondo di cui al comma 1 e sono individuate le caratteristiche, le modalità di valutazione, selezione e monitoraggio dei programmi da finanziare, al fine di assicurare la trasparenza, il migliore utilizzo delle risorse e l'efficacia degli interventi.

4. Al fine di migliorare l'efficienza e l'efficacia degli investimenti in una logica unitaria di sistema pervenendo all'integrazione delle risorse finanziarie, umane e strumentali dell'amministrazione della giustizia, delle altre amministrazioni centrali, delle regioni e degli enti locali con i rispettivi servizi ed assicurare una uniforme applicazione dei livelli essenziali degli interventi, la programmazione del Fondo di cui al comma 1 avviene in maniera sinergica, convergente e complementare con gli interventi approvati dalla Cassa delle Ammende e con i singoli piani di azione triennali definiti dalle cabine di regia costituite presso le regioni e le Province autonome ai sensi dell'articolo 74 della presente legge e finanziati anche mediante le risorse del Fondo Sociale Europeo.

5. Con il protocollo d'intesa di cui al comma 3 sono altresì regolate le modalità

di organizzazione e amministrazione del medesimo Fondo e definite le linee strategiche e le priorità d'azione per l'utilizzo del Fondo di cui al comma 1, nonché per la verifica dei processi di selezione e di valutazione dei programmi in considerazione della capacità degli stessi di concorrere all'abbattimento del tasso di recidiva nel compimento dei reati. Lo stesso protocollo d'intesa definisce le modalità di costituzione del Comitato scientifico indipendente a cui è affidato il compito di monitorare e valutare l'efficacia ex post degli interventi finanziati. Ai membri del Comitato scientifico indipendente non spettano indennità, gettoni di presenza, rimborsi spese o altri emolumenti comunque denominati. Dall'attuazione del presente comma non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

6. Alle fondazioni di cui al comma 1 è riconosciuto un contributo, sotto forma di credito d'imposta, pari al 75 per cento dei versamenti effettuati al Fondo di cui al medesimo comma 1, negli anni 2025, 2026 e 2027. Il contributo è assegnato, fino ad esaurimento delle risorse disponibili, pari a 5 milioni di euro annui per ciascuno degli anni 2025, 2026 e 2027 secondo l'ordine temporale in cui le fondazioni comunicano l'impegno a finanziare i programmi individuati secondo il protocollo d'intesa di cui al comma 3. Il credito d'imposta è riconosciuto dall'Agenzia delle entrate con comunicazione che dà atto della trasmissione della delibera di impegno irrevocabile al versamento al Fondo di cui al comma 1 delle somme da ciascuna stanziare, nei termini e secondo le modalità previsti nel protocollo d'intesa. Dell'eventuale mancato versamento al Fondo di cui al comma 1 delle somme indicate nella delibera di impegno rispondono solidalmente tutte le fondazioni aderenti allo stesso. Il credito d'imposta è indicato nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo d'imposta di riconoscimento e può essere utilizzato esclusivamente in compensazione ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, a decorrere dal periodo d'imposta nel quale lo stesso è stato riconosciuto. Il credito d'imposta di cui al pre-

sente comma è cedibile dai soggetti di cui al comma 1, nel rispetto delle disposizioni di cui agli articoli 1260 e seguenti del codice civile e previa adeguata dimostrazione dell'effettività del diritto al credito medesimo, a intermediari bancari, finanziari e assicurativi. La cessione del credito d'imposta è esente dall'imposta di registro. Al credito d'imposta non si applicano i limiti di cui all'articolo 1, comma 53, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, e all'articolo 34 della legge 23 dicembre 2000, n. 388.

7. Con decreto del Ministro della giustizia, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sono definite le disposizioni applicative necessarie, ivi comprese le procedure per la concessione del contributo di cui al comma 6 nel rispetto del limite di spesa stabilito.

8. Il Dipartimento dell'amministrazione penitenziaria comunica con cadenza annuale al Ministero dell'economia e delle finanze le risorse utilizzate, lo stato di attuazione degli interventi e gli obiettivi conseguiti.

9. Agli oneri derivanti dalle disposizioni di cui al comma 6, pari a 5 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2025 al 2027, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge n. 190 del 2014.

**6.057.** Gianassi, Serracchiani, Di Biase, Laccarà, Scarpa.

**(Inammissibile)**

*Dopo l'articolo 6, aggiungere il seguente:*

Articolo 6-bis.

*(Misure urgenti in materia di emergenza climatica nell'esecuzione penale)*

1. Al fine di garantire, anche durante le situazioni climatiche estreme quali quelle relative alle ondate di calore previste e che si verificano prevalentemente nei mesi estivi, il compiuto svolgimento delle specifiche attribuzioni demandate all'amministrazione penitenziaria in materia di esecuzione penale nel rispetto dei principi costituzionali, assicurare il trattamento, il raggiungimento

degli obiettivi di efficientamento e innovazione in coerenza con le linee progettuali del Piano nazionale di ripresa e resilienza, la prevenzione della recidiva, la prevenzione dei suicidi, nonché al fine di garantire la sicurezza e incrementare l'efficienza e le condizioni detentive, di salute e lavorative per tutti gli istituti penitenziari sia per adulti sia per minori e la riduzione del sovraffollamento, il Ministero della Giustizia – Dipartimento dell'amministrazione penitenziaria e Dipartimento per la giustizia minorile e di comunità – entro dieci giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, anche al fine di intervenire sull'emergenza attualmente in corso, adotta un sistema integrato di interventi volto a:

a) garantire un adeguato approvvigionamento idrico, necessario sia all'idratazione sia all'igiene personale e degli ambienti, che sia disponibile e proporzionato alle presenze e agli spazi di ogni istituto;

b) predisporre, in accordo con la Direzione sanitaria e con le aziende sanitarie, un piano di monitoraggio e di intervento multidisciplinare mirato con riferimento alle diverse condizioni di salute, allo stato di gravidanza, all'età, alla presenza di patologie psichiatriche, a ad altre forme di fragilità e alle terapie in corso dei detenuti e degli internati;

c) provvedere a forme e strumenti volti ad una climatizzazione degli ambienti accettabile per la garanzia delle minime condizioni di lavoro del personale e detentive, nonché all'approvvigionamento e la manutenzione dei presidi per la adeguata conservazione degli alimenti e dei medicinali;

d) a garantire un'adeguata ed efficace e costante azione di manutenzione ordinaria e straordinaria degli istituti;

e) prevedere un ulteriore trattamento accessorio a titolo di indennità per le particolari condizioni di lavoro per il personale che opera presso gli istituti penitenziari per adulti e nelle strutture minorili, presso le residenze per l'esecuzione delle misure di sicurezza (R.E.M.S.) di cui alla

legge n. 81 del 2014, e presso gli Uffici di esecuzione penale esterna per il periodo di tempo che vede il perdurare delle condizioni climatiche estreme, considerando un minimo di tre mesi;

f) prevedere un ulteriore trattamento accessorio per il personale medico specialistico e per il personale sanitario che fornisce un servizio psichiatrico di diagnosi e cura, svolge compiti di prevenzione, cura e riabilitazione a favore di soggetti affetti da problematiche psichiatriche in esecuzione penale, attraverso i competenti dipartimenti e servizi di salute mentale delle proprie aziende sanitarie, presso gli istituti penitenziari per adulti e nelle strutture minorili, presso le residenze per l'esecuzione delle misure di sicurezza (R.E.M.S.) di cui alla legge n. 81 del 2014, e presso gli Uffici di esecuzione penale esterna per il periodo di tempo che vede il perdurare delle condizioni climatiche estreme, considerando un minimo di tre mesi;

g) ad incrementare il ricorso alle misure alternative al carcere per adulti, e a riportare al centro potenziandolo il sistema della probation minorile e delle misure alternative al carcere, potenziando gli Uffici di servizio sociale per minorenni, i Centri di prima accoglienza, le case e i centri di Comunità, i Centri diurni polifunzionali;

h) a provvedere al reclutamento, anche tramite procedure straordinarie, per garantire e implementare la funzionalità e l'organizzazione degli uffici e delle strutture di esecuzione penale esterna e per la messa alla prova, anche al fine di favorire il decremento della popolazione penitenziaria, dei funzionari della professionalità giuridico pedagogica, di servizio sociale e mediatore culturale a psicologi;

i) garantire la piena operatività degli uffici territoriali del Dipartimento per la Giustizia minorile e di comunità del Ministero della giustizia aumentando la dotazione organica del Dipartimento per la giustizia minorile e di comunità anche tra-

mite procedure di reclutamento straordinarie.

**6.058.** Gianassi, Serracchiani, Di Biase, Laccarra, Scarpa.

**(Inammissibile)**

*Dopo l'articolo 6, aggiungere il seguente:*

Articolo 6-bis.

*(Misure alternative alla detenzione in carcere nel caso di inadeguata capienza dell'istituto di pena)*

1. Nessuno può essere detenuto per esecuzione di una sentenza in un istituto che non abbia un posto letto regolarmente disponibile.

2. Qualora in applicazione del principio di cui al comma 1, non sia possibile l'esecuzione della sentenza di condanna a pena detentiva, nei confronti di un soggetto proveniente dallo stato di libertà, nell'istituto di assegnazione e non sia possibile individuarne altro idoneo nel rispetto del principio di territorializzazione della pena, previsto dall'articolo 42, secondo comma, della legge 26 luglio 1975, n. 354, la pena è espiata in taluno dei luoghi di cui all'articolo 47-ter della legge 26 luglio 1975, n. 354, o in altro luogo indicato dal condannato, con le relative eventuali prescrizioni stabilite dal giudice responsabile dell'esecuzione.

3. Ai fini di cui al comma 2, il Ministero della giustizia predispone una lista dei condannati alla detenzione carceraria, secondo l'ordine cronologico dell'emissione delle condanne, ai fini dell'esecuzione della pena nell'istituto di assegnazione. Un adeguato numero di posti letto regolarmente disponibili ai sensi del comma 1 è mantenuto libero, per essere riservato all'esecuzione della pena nei confronti dei condannati per reati contro la persona ovvero per taluno dei delitti di cui all'articolo 51, commi 3-bis e 3-quinquies, del codice di procedura penale.

4. Il periodo di conversione temporanea dell'ordine di esecuzione della pena in obbligo di permanenza domiciliare ai sensi

del comma 2 è computato al fine della complessiva durata della pena al pari della detenzione in carcere. La disposizione di cui al primo periodo cessa di applicarsi qualora il soggetto non ottemperi all'obbligo di permanenza domiciliare e alle eventuali prescrizioni stabilite ai sensi del medesimo comma 2.

**6.059.** Gianassi, Serracchiani, Di Biase, Laccarra, Scarpa.

**(Inammissibile)**

*Dopo l'articolo 6, aggiungere il seguente:*

Articolo 6-bis.

*(Modifiche al decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 dicembre 2020, n. 176)*

1. Al decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 dicembre 2020, n. 176, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) l'articolo 28 è sostituito dal seguente: « Art. 28 – *(Licenze premio straordinarie per i detenuti in regime di semilibertà)* – 1. Al condannato ammesso al regime di semilibertà possono sempre essere concesse licenze con durata superiore a quella prevista dal primo comma del predetto articolo 52, salvo che il magistrato di sorveglianza ravvisi gravi motivi ostativi alla concessione della misura »;

b) all'articolo 29, il comma 1 è sostituito dal seguente: « 1. Ai condannati cui siano stati già concessi i permessi di cui all'articolo 30-ter della legge 26 luglio 1975, n. 354 o che siano stati assegnati al lavoro all'esterno ai sensi dell'articolo 21 della legge 26 luglio 1975, n. 354 o ammessi all'istruzione o alla formazione professionale all'esterno ai sensi dell'articolo 18 del decreto legislativo 2 ottobre 2018, n. 121, i permessi di cui all'articolo 30-ter della citata legge n. 354 del 1975, quando ne ricorrono i presupposti, possono essere concessi anche in deroga ai limiti temporali indicati dai commi 1 e 2 dello stesso articolo 30-ter. »;

c) all'articolo 30, il comma 1 è sostituito dal seguente: « 1. In deroga a quanto disposto ai commi 1, 2 e 4 dell'articolo 1 della legge 26 novembre 2010, n. 199, la pena detentiva è eseguita, su istanza, presso l'abitazione del condannato o in altro luogo pubblico o privato di cura, assistenza e accoglienza, ove non sia superiore a diciotto mesi, anche se costituente parte residua di maggior pena, salvo che riguardi:

a) soggetti condannati per taluno dei delitti indicati dall'articolo 4-bis della legge 26 luglio 1975, n. 354, e successive modificazioni e dagli articoli 572 e 612-bis del codice penale; con riferimento ai condannati per delitti commessi per finalità di terrorismo, anche internazionale, o di eversione dell'ordine democratico mediante il compimento di atti di violenza, nonché ai delitti di cui all'articolo 416-bis del codice penale, o commessi avvalendosi delle condizioni previste dallo stesso articolo ovvero al fine di agevolare l'attività delle associazioni in esso previste, anche nel caso in cui i condannati abbiano già espiato la parte di pena relativa ai predetti delitti quando, in caso di cumulo, sia stata accertata dal giudice della cognizione o dell'esecuzione la connessione ai sensi dell'articolo 12, comma 1, lettere b e c, del codice di procedura penale tra i reati la cui pena è in esecuzione;

b) delinquenti abituali, professionali o per tendenza, ai sensi degli articoli 102, 105 e 108 del codice penale;

c) detenuti che sono sottoposti al regime di sorveglianza particolare, ai sensi dell'articolo 14-bis della legge 26 luglio 1975, n. 354, salvo che sia stato accolto il reclamo previsto dall'articolo 14-ter della medesima legge;

d) detenuti che nell'ultimo anno siano stati sanzionati per le infrazioni disciplinari di cui all'articolo 77, comma 1, numeri 18, 19, 20 e 21 del decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 2000, n. 230;

e) detenuti nei cui confronti, in data successiva all'entrata in vigore del presente decreto, sia redatto rapporto disciplinare ai sensi dell'articolo 81, comma 1, del decreto

del Presidente della Repubblica 30 giugno 2000, n. 230 in relazione alle infrazioni di cui all'articolo 77, comma 1, numeri 18 e 19 del decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 2000, n. 230;

f) detenuti privi di un domicilio effettivo e idoneo anche in funzione delle esigenze di tutela delle persone offese dal reato ».

**6.060.** Gianassi, Serracchiani, Di Biase, Laccarra, Scarpa.

**(Inammissibile)**

*Dopo l'articolo 6, aggiungere il seguente:*

Articolo 6-bis.

*(Modifiche all'articolo 30 della legge 26 luglio 1975, n. 354 in materia di permessi premio)*

1. Il comma 1 dell'articolo 30 del decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 dicembre 2020, n. 176, è sostituito dal seguente:

« 1. In deroga a quanto disposto ai commi 1, 2 e 4 dell'articolo 1 della legge 26 novembre 2010, n. 199, la pena detentiva è eseguita, su istanza, presso l'abitazione del condannato o in altro luogo pubblico o privato di cura, assistenza e accoglienza, ove non sia superiore a diciotto mesi, anche se costituente parte residua di maggior pena, salvo che riguardi:

a) soggetti condannati per taluno dei delitti indicati dall'articolo 4-bis della legge 26 luglio 1975, n. 354, e successive modificazioni e dagli articoli 572 e 612-bis del codice penale; con riferimento ai condannati per delitti commessi per finalità di terrorismo, anche internazionale, o di eversione dell'ordine democratico mediante il compimento di atti di violenza, nonché ai delitti di cui all'articolo 416-bis del codice penale, o commessi avvalendosi delle condizioni previste dallo stesso articolo ovvero al fine di agevolare l'attività delle associazioni in esso previste, anche nel caso in cui i condannati abbiano già espiato la parte di

pena relativa ai predetti delitti quando, in caso di cumulo, sia stata accertata dal giudice della cognizione o dell'esecuzione la connessione ai sensi dell'articolo 12, comma 1, lettere b e c, del codice di procedura penale tra i reati la cui pena è in esecuzione;

b) delinquenti abituali, professionali o per tendenza, ai sensi degli articoli 102, 105 e 108 del codice penale;

c) detenuti che sono sottoposti al regime di sorveglianza particolare, ai sensi dell'articolo 14-bis della legge 26 luglio 1975, n. 354, salvo che sia stato accolto il reclamo previsto dall'articolo 14-ter della medesima legge;

d) detenuti che nell'ultimo anno siano stati sanzionati per le infrazioni disciplinari di cui all'articolo 77, comma 1, numeri 18, 19, 20 e 21 del decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 2000, n. 230;

e) detenuti nei cui confronti, in data successiva all'entrata in vigore del presente decreto, sia redatto rapporto disciplinare ai sensi dell'articolo 81, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 2000, n. 230, in relazione alle infrazioni di cui all'articolo 77, comma 1, numeri 18 e 19 del decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 2000, n. 230;

f) detenuti privi di un domicilio effettivo e idoneo anche in funzione delle esigenze di tutela delle persone offese dal reato ».

**6.061.** Gianassi, Serracchiani, Di Biase, Laccarra, Scarpa.

**(Inammissibile)**

*Dopo l'articolo 6, aggiungere il seguente:*

Articolo 6-bis.

*(Interventi in materia di sospensione dell'esecuzione della pena)*

1. Ai condannati il cui ordine di esecuzione, alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sia sospeso ai sensi del comma 5, dell'ar-

articolo 656, del codice di procedura penale e che nel corso dei 12 mesi successivi al decreto di sospensione non siano stati iscritti nel registro delle notizie di reato cui all'articolo 335 del codice di procedura penale, è concesso l'affidamento in prova al servizio sociale di cui all'articolo 47, della legge 26 luglio 1975, n. 354.

**6.062.** Gianassi, Serracchiani, Di Biase, Laccarra, Scarpa.

*(Inammissibile)*

*Dopo l'articolo 6, aggiungere il seguente:*

Articolo 6-bis.

*(Incremento pianta organica area funzionari)*

1. Per il compiuto svolgimento delle specifiche attribuzioni demandate all'amministrazione penitenziaria, al fine di rafforzare l'offerta trattamentale nell'ambito degli istituti penitenziari, la vigente dotazione organica del Ministero della giustizia – Dipartimento dell'amministrazione penitenziaria è aumentata di 100 unità dell'area dei funzionari.

2. Per le finalità di cui al comma 1 il Ministero della giustizia – Dipartimento dell'amministrazione penitenziaria, in aggiunta alle vigenti facoltà assunzionali, è autorizzato, nell'anno 2025, a bandire procedure concorsuali e ad assumere con contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato, anche mediante scorrimento di graduatorie vigenti, un contingente di 100 unità da inquadrare nell'Area dei funzionari, ex terza area fascia retributiva F1, del Comparto funzioni centrali.

3. Per l'attuazione di cui ai commi 1 e 2 è autorizzata la spesa di euro 4.161.652 a decorrere dall'anno 2025.

4. Ai maggiori oneri di cui ai commi 1 e 2, pari a 4.161.652 a decorrere dall'anno 2025, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.

**6.063.** Gianassi, Serracchiani, Di Biase, Laccarra, Scarpa.

*(Inammissibile)*

*Dopo l'articolo 6, aggiungere il seguente:*

Articolo 6-bis.

*(Norme per un miglior funzionamento degli istituti penitenziari e per la sicurezza degli istituti penitenziari)*

1. Al fine di assicurare il funzionamento omogeneo degli istituti penitenziari sull'intero territorio nazionale, e di far sì che ogni istituto abbia garantito il proprio dirigente in via esclusiva, anche al fine di prevenire, nel contesto carcerario, fenomeni derivanti dalla condizione di marginalità sociale dei detenuti, il Ministero della giustizia – Dipartimento dell'Amministrazione penitenziaria, per il triennio 2025-2027, è autorizzato, in aggiunta alle facoltà assunzionali previste a legislazione vigente e in deroga alla vigente dotazione organica, ad assumere con contratto di lavoro a tempo indeterminato 80 dirigenti di istituto penitenziario, di livello dirigenziale non generale.

2. Ai maggiori oneri di cui al comma 1, pari a 10 milioni di euro a decorrere dall'anno 2024 si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.

**6.064.** Gianassi, Serracchiani, Di Biase, Laccarra, Scarpa.

*(Inammissibile)*

*Dopo l'articolo 6, aggiungere il seguente:*

Articolo 6-bis.

*(Finanziamento delle Comunità educanti per i detenuti)*

1. Al fine di potenziare la rete assistenziale territoriale delle Comunità educanti per i detenuti, avendo quale obiettivo il rafforzamento delle prestazioni erogabili sul territorio volte alla realizzazione di progetti socio-educativi in favore di persone detenute negli istituti penitenziari e di persone in area penale esterna, è autorizzata una spesa di 5 milioni di euro per gli anni 2025, 2026 e 2027.

2. Ai maggiori oneri di cui al comma 1, pari a 5 milioni di euro per ciascuno degli anni 2025, 2026 e 2027, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.

**6.065.** Gianassi, Serracchiani, Di Biase, Laccarra, Scarpa.

**(Inammissibile)**

*Dopo l'articolo 6, aggiungere il seguente:*

Articolo 6-bis.

*(Misure in favore di orfani di crimini domestici e femminicidio)*

1. La dotazione del Fondo di rotazione per la solidarietà alle vittime dei reati di tipo mafioso, delle richieste estorsive, dell'usura e dei reati intenzionali violenti nonché agli orfani per crimini domestici di cui all'articolo 2, comma 6-sexies, del decreto-legge 29 dicembre 2010, n. 225, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2011, n. 10, come modificato dall'articolo 11 gennaio 2018, n. 4, è incrementata di ulteriori 20 milioni di euro annui per ciascuno degli anni 2025, 2026 e 2027. Ai maggiori oneri di cui al presente articolo si provvede mediante corrispondente del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.

**6.066.** Gianassi, Serracchiani, Di Biase, Laccarra, Scarpa.

**(Inammissibile)**

*Dopo l'articolo 6, aggiungere il seguente:*

Articolo 6-bis.

*(Disposizioni in materia di centri antiviolenza e dei servizi di assistenza alle donne vittime di violenza).*

1. La dotazione del Fondo per le politiche relative ai diritti e alle pari opportu-

rità, di cui all'articolo 19, comma 3, del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248, è incrementata di 6 milioni di euro per ciascuno degli anni 2025, 2026 e 2027, da destinare alle finalità di cui alla lettera d), comma 2, articolo 5, del citato decreto-legge 14 agosto 2013, n. 93.

2. Agli oneri di cui al presente comma, pari ad euro 6 milioni per ciascuno degli anni 2025, 2026 e 2027, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.

*Conseguentemente, all'articolo 10 sostituire le parole: « 5, 6 e 9 » con le seguenti: « 5, 6, 6-bis e 9 ».*

**6.067.** Dori.

**(Inammissibile)**

*Dopo l'articolo 6, aggiungere il seguente:*

Articolo 6-bis.

*(Misure in materia di attività lavorativa dei detenuti)*

1. Alle imprese che assumono, per un periodo di tempo non inferiore a trenta giorni, lavoratori detenuti o internati, anche quelli ammessi al lavoro all'esterno ai sensi dell'articolo 21 della legge 26 luglio 1975, n. 354, e successive modificazioni, è concesso un ulteriore credito di imposta mensile nella misura massima di 700 euro per ogni lavoratore assunto. I medesimi sgravi si applicano alle imprese che svolgono attività di formazione nei confronti di detenuti o internati a condizione che al periodo di formazione segua l'immediata assunzione per un tempo minimo corrispondente al triplo del periodo di formazione per il quale l'impresa ha fruito dello sgravio.

2. Ai maggiori oneri derivanti dall'attuazione delle disposizioni di cui comma 1, pari a 10 milioni di euro per l'anno 2025 e a 20 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2026, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui

all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.

**6.068.** Gianassi, Serracchiani, Di Biase, Laccarra, Scarpa.

*(Inammissibile)*

*Dopo l'articolo 6, aggiungere il seguente:*

Articolo 6-bis.

*(Disposizioni in materia di manutenzione delle strutture residenziali disponibili all'accoglienza di minorenni e giovani adulti)*

1. È autorizzata l'ulteriore spesa di 20 milioni di euro per ciascuno degli anni 2025, 2026 e 2027 in favore del Dipartimento per la giustizia minorile e di comunità al fine di provvedere alla manutenzione delle strutture residenziali disponibili all'accoglienza di minorenni e giovani adulti di età inferiore ai 25 anni, sottoposti a provvedimento penale dell'Autorità giudiziaria minorile. Agli oneri del presente articolo si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.

**6.069.** Gianassi, Serracchiani, Di Biase, Laccarra, Scarpa.

*(Inammissibile)*

*Dopo l'articolo 6, aggiungere il seguente:*

Articolo 6-bis.

*(Norme per la salute mentale nell'esecuzione penale)*

1. Al personale medico specialistico e al personale sanitario che fornisce un servizio psichiatrico di diagnosi e cura, che svolge compiti di prevenzione, cura e riabilitazione a favore di soggetti affetti da problematiche psichiatriche in esecuzione penale, attraverso i competenti dipartimenti e servizi di salute mentale delle proprie aziende

sanitarie, presso gli istituti penitenziari per adulti e nelle strutture minorili, presso le residenze per l'esecuzione delle misure di sicurezza (R.E.M.S.) di cui alla legge 30 maggio 2014, n. 81, e presso gli Uffici di esecuzione penale esterna, è riconosciuto un ulteriore trattamento accessorio della retribuzione a titolo di indennità correlato e proporzionato alle particolari condizioni di lavoro.

2. Il Ministero della salute, d'intesa con la Conferenza Stato regioni e province autonome di Trento e Bolzano, con proprio decreto, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto definisce le modalità di attuazione delle disposizioni di cui al comma 1.

3. È autorizzata la spesa per ciascuno degli anni 2025, 2026 e 2027 di ulteriori 60 milioni di euro, al fine di realizzare nuove R.E.M.S di cui al decreto-legge 31 marzo 2014, n. 52, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 30 maggio 2014, n. 81.

4. Ai maggiori oneri di cui al comma 1, pari a 60 milioni di euro per ciascuno degli anni 2025, 2026 e 2027 si provvede a valere sui risparmi di spesa e le maggiori entrate derivanti dalla rimodulazione e dall'eliminazione dei sussidi dannosi per l'ambiente (SAD) di cui all'articolo 68 della legge 28 dicembre 2015, n. 221. Entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, il Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica, sentito il Ministero dell'economia e delle finanze e il Ministero delle imprese e del *made in Italy*, individua i sussidi di cui all'articolo 68 della legge 28 dicembre 2015, n. 221, oggetto di rimodulazione ed eliminazione al fine di conseguire risparmi di spesa o maggiori entrate pari a 60 milioni di euro per ciascuno degli anni 2025, 2026 e 2027.

**6.070.** Gianassi, Serracchiani, Di Biase, Laccarra, Scarpa.

*(Inammissibile)*

*Dopo l'articolo 6, aggiungere il seguente:*

Articolo 6-bis.

*(Ammodernamento dei sistemi di videosorveglianza interna agli istituti penitenziari)*

1. Al fine di favorire l'effettiva attuazione del regime di detenzione ordinario a trattamento intensificato ammodernando e potenziando i sistemi di videosorveglianza interni agli istituti penitenziari, è autorizzata la spesa di 1,5 milioni di euro per l'anno 2025, di 2,5 milioni di euro per l'anno 2026 e di 2,5 milioni di euro per l'anno 2027.

2. Ai maggiori oneri di cui al comma 1, pari a 1,5 milioni di euro per l'anno 2025 e a 2,5 milioni di euro per ciascuno degli anni 2026 e 2027, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.

**6.071.** Gianassi, Serracchiani, Di Biase, Lacarra, Scarpa.

**(Inammissibile)**

*Dopo l'articolo 6, aggiungere il seguente:*

Articolo 6-bis.

*(Modifica all'articolo 6 del decreto-legge 4 luglio 2024, n. 92, convertito, con modificazioni dalla legge 8 agosto 2024, n. 112)*

1. All'articolo 6 del decreto-legge 4 luglio 2024, n. 92, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 2024, n. 112, il comma 1 è sostituito con il seguente:

« 1. Con regolamento adottato ai sensi dell'articolo 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400, entro due mesi dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, sono apportate al decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 2000, n. 230, le modifiche necessarie a garantire la prosecuzione dei rapporti personali e

familiari dei detenuti, anche mediante i seguenti interventi:

a) all'articolo 39, prevedere le modalità attraverso cui consentire ad ogni detenuto almeno una videochiamata al giorno per la durata massima di trenta minuti;

b) all'articolo 61, comma 2, lettera a), secondo periodo, inserire il riferimento all'articolo 39. »

**6.072.** Dori.

**(Inammissibile)**

ART. 7.

*Al comma 1, sostituire la lettera a), con la seguente:*

a) all'articolo 275-bis, comma 1, primo periodo, sono apportate le seguenti modificazioni:

1) dopo le parole: « fattibilità tecnica » sono inserite le seguenti: « , ivi inclusa quella operativa »;

2) sono aggiunte, in fine, le parole: « e, su richiesta della persona offesa o del suo difensore, previa verifica della fattibilità tecnica, dispone la possibilità di informare tempestivamente la persona offesa, attraverso strumenti idonei, della posizione o degli spostamenti dell'indagato o imputato, al fine di tutelarne la sicurezza e l'incolumità personale »

**7.1.** Ascari, D'Orso, Cafiero De Raho, Giuliano.

*Dopo il comma 1, inserire il seguente:*

1-bis. All'articolo 6, comma 3-ter, del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al primo periodo, dopo le parole: « fattibilità tecnica » sono inserite le seguenti: « , ivi inclusa quella operativa »;

b) al terzo periodo, dopo le parole: « In caso di manomissione » sono inserite le seguenti: « ovvero di una o più condotte

gravi o reiterate che impediscono o ostacolano il regolare funzionamento ».

## 7.2. Ascari, D'Orso, Cafiero De Raho, Giuliano.

*Al comma 2, sostituire il capoverso « Art. 97-ter » con il seguente:*

Art. 97-ter (Modalità di accertamento della fattibilità tecnica, ivi inclusa quella operativa, delle particolari modalità di controllo di cui agli articoli 275-bis, 282-bis e 282-ter del codice). – 1. Con decreto del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro della giustizia e col Ministro per la famiglia, la natalità e le pari opportunità da emanarsi entro 30 giorni dall'entrata in vigore della presente legge sono stabilite:

a) le modalità per l'accertamento della fattibilità tecnica, ivi inclusa quella operativa, di cui agli articoli 282-bis e 282-ter del codice, analizzando, anche negli specifici casi e contesti applicativi, le caratteristiche dei luoghi, le distanze, la copertura di rete, la qualità della connessione e i tempi di trasmissione dei segnali elettronici del luogo o dell'area di installazione, la gestione dei predetti mezzi o strumenti e ogni altra circostanza rilevante in concreto ai fini della valutazione dell'efficacia del controllo sull'osservanza delle prescrizioni imposte all'imputato;

b) le modalità di verifica periodica, con cadenza almeno mensile, della fattibilità tecnica, ivi compresa quella operativa, tenuto conto anche del concreto funzionamento degli strumenti elettronici di controllo;

c) le modalità di applicazione degli strumenti elettronici di controllo, in particolare quando previsto dagli articoli 282-bis e 282-ter del codice, ivi compresa l'illustrazione all'imputato e alla persona offesa delle modalità di funzionamento dei dispositivi da parte di personale specificamente formato sulla violenza nei confronti delle donne e domestica, con consegna di apposite istruzioni;

d) le modalità di rilevazione e gestione degli allarmi generati dai dispositivi elet-

tronici di controllo, anche attraverso un unico centro elettronico di monitoraggio nazionale, oltre che vigilanza.

2. Nei casi previsti dagli articoli 282-bis e 282-ter del codice la polizia giudiziaria, acquisito il consenso dell'imputato all'applicazione dello strumento elettronico di controllo, esegue immediatamente la misura cautelare ai sensi dell'articolo 293, comma 3, del codice; successivamente, senza ritardo e comunque entro quarantotto ore verifica la fattibilità tecnica, ivi compresa quella operativa, coadiuvata dagli operatori della società incaricata di fornire i relativi servizi elettronici o tecnici, attestandola con rapporto, e applica il dispositivo.

3. La polizia giudiziaria, qualora accerti la non fattibilità tecnica, ivi compresa quella operativa, lo comunica con rapporto immediatamente al pubblico ministero e al giudice che procede al fine dell'applicazione, anche congiunta, di ulteriori misure cautelari anche più gravi.

4. Nei casi previsti dagli articoli 282-bis e 282-ter del codice la polizia giudiziaria procede, con le modalità di cui al decreto del comma 1, alla verifica della persistente fattibilità tecnica, anche operativa, comunicandola immediatamente al pubblico ministero e al giudice che procede per l'applicazione, anche congiunta, di ulteriori misure cautelari anche più gravi.

## 7.3. Dori.

*Al comma 2, capoverso « Art. 97-ter » sostituire i commi 1 e 2 con i seguenti:*

1. Nei casi previsti dagli articoli 282-bis e 282-ter del codice, la polizia giudiziaria, acquisito il consenso dell'imputato all'applicazione dello strumento elettronico di controllo, esegue immediatamente la misura cautelare ai sensi dell'articolo 293, comma 3, del codice. Successivamente, senza ritardo e comunque entro quarantotto ore, verifica la fattibilità tecnica, ivi compresa quella operativa, coadiuvata dagli operatori della società incaricata di fornire i relativi servizi elettronici o tecnici e applica il dispositivo. La polizia giudiziaria, qualora accerti la non fattibilità tecnica, ivi com-

presa quella operativa, lo comunica immediatamente al pubblico ministero e al giudice che procede al fine dell'applicazione, anche congiunta, di ulteriori misure cautelari anche più gravi.

2. Nei casi previsti dagli articoli 282-*bis* e 282-*ter* del codice, la polizia giudiziaria procede alla verifica della persistente fattibilità tecnica, anche operativa, comunicandola immediatamente al pubblico ministero e al giudice che procede per l'applicazione, anche congiunta, di ulteriori misure cautelari anche più gravi.

**7.4.** Ascari, D'Orso, Cafiero De Raho, Giuliano.

*Al comma 2, apportare le seguenti modificazioni:*

*a) al capoverso « Art. 97-ter », dopo il comma 2, aggiungere il seguente:*

« 2-*bis*. L'accertamento di cui al comma 1, è affidato prioritariamente alla Polizia Penitenziaria. »;

*b) dopo il comma 2, aggiungere, in fine, i seguenti:*

2-*bis*. Al fine di adeguare l'organico alle accresciute competenze in materia di accertamenti della fattibilità tecnica, ivi inclusa quella operativa di cui agli articoli 275-*bis*, 282-*bis* e 282-*ter* del codice di procedura penale, è autorizzata, in deroga a quanto previsto dall'articolo 66, comma 10, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, l'assunzione nel ruolo iniziale del Corpo di polizia penitenziaria, a decorrere dal 1° febbraio 2025, di 1.300 unità in aggiunta alle facoltà assunzionali previste a legislazione vigente.

2-*ter*. Per le finalità di cui al comma 2-*bis* è autorizzata una spesa di 60 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2025.

2-*quater*. Agli oneri derivanti dal comma 2-*ter* pari a euro 60 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2025, si provvede mediante corrispondente riduzione, fatta eccezione per il gasolio agricolo e per i sussidi strettamente connessi al consumo di beni e servizi essenziali, dei sussidi di cui

all'articolo 68 della legge 28 dicembre 2015, n. 221, individuati con decreto del Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica, sentito il Ministero dell'economia e delle finanze e il Ministero delle imprese e del *made in Italy*.

**7.5.** Ascari, D'Orso, Cafiero De Raho, Giuliano.

*Dopo il comma 2, aggiungere i seguenti:*

2-*bis*. Con decreto del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro della giustizia e col Ministro per la famiglia, la natalità e le pari opportunità, da emanare entro 30 giorni dall'entrata in vigore della legge di conversione, sono stabilite:

a) le modalità per l'accertamento della fattibilità tecnica, ivi inclusa quella operativa, di cui agli articoli 275-*bis*, 282-*bis* e 282-*ter* del codice di procedura penale, analizzando, anche negli specifici casi e contesti applicativi, le caratteristiche dei luoghi, le distanze, la copertura di rete, la qualità della connessione e i tempi di trasmissione dei segnali elettronici del luogo o dell'area di installazione, la gestione dei predetti mezzi o strumenti e ogni altra circostanza rilevante in concreto ai fini della valutazione dell'efficacia del controllo sull'osservanza delle prescrizioni imposte all'imputato;

b) le modalità di verifica periodica, con cadenza almeno mensile, della fattibilità tecnica, ivi compresa quella operativa, tenuto conto anche del concreto funzionamento degli strumenti elettronici di controllo;

c) le modalità di applicazione degli strumenti elettronici di controllo, ivi compresa l'illustrazione all'imputato e alla persona offesa delle modalità di funzionamento dei dispositivi da parte di personale specificamente formato sulla violenza nei confronti delle donne e domestica, con consegna di apposite istruzioni;

d) le modalità di rilevazione e gestione degli allarmi generati dai dispositivi elettronici di controllo, anche attraverso un

unico centro elettronico di monitoraggio nazionale, oltre che vigilanza.

*2-ter.* Il Ministro dell'interno presenta al Parlamento, ogni sei mesi, una relazione sull'applicazione dello strumento elettronico previsto dagli articoli 275-*bis*, 282-*bis* e 282-*ter* del codice di procedura penale e dall'articolo 6, comma 3-*ter*, del decreto legislativo 6 settembre 2011, numero 159, con specifico riferimento alla efficace tutela delle persone offese.

**7.6.** Ascari, D'Orso, Cafiero De Raho, Giuliano.

*Dopo il comma 2, aggiungere i seguenti:*

*2-bis.* Al fine di garantire una protezione effettiva e consapevole, la persona offesa ha diritto a ricevere una formazione adeguata e tempestiva riguardante il funzionamento del braccialetto elettronico e le procedure da seguire in caso di violazioni rilevate.

*2-ter.* La formazione di cui al comma precedente deve essere organizzata e fornita dal Ministero della Giustizia in collaborazione con le Forze dell'Ordine e, ove necessario, con i servizi sociali territoriali competenti.

*2-quater.* La formazione di cui al comma 2-*bis* deve includere:

a) informazioni sulle funzionalità del dispositivo;

b) istruzioni sui canali di segnalazione e di contatto in caso di emergenza;

c) assistenza sui diritti e le tutele applicabili alla persona offesa.

*2-quinquies.* La partecipazione alla formazione di cui al comma 2-*bis* deve essere certificata mediante rilascio di un'attestazione scritta.

**7.7.** Ascari, D'Orso, Cafiero De Raho, Giuliano.

*Dopo il comma 2, aggiungere i seguenti:*

*2-bis.* La polizia giudiziaria, prima di dare esecuzione al provvedimento di appli-

cazione del dispositivo di controllo elettronico, è obbligata a verificare il corretto funzionamento del braccialetto elettronico presso i luoghi in cui si trovano sia l'indagato sia la vittima, indipendentemente dalla disponibilità di copertura della rete o del Wi-Fi.

*2-ter.* La verifica deve garantire che il dispositivo sia in grado di trasmettere segnali regolari e rilevare eventuali anomalie, adottando misure tecniche e operative idonee per evitare malfunzionamenti.

*2-quater.* Qualora non vi sia copertura di rete, la polizia giudiziaria è tenuta a documentare le condizioni del luogo e comunicare tempestivamente al giudice l'esito della verifica, suggerendo eventuali provvedimenti correttivi per garantire la sicurezza delle persone interessate.

**7.8.** Ascari, D'Orso, Cafiero De Raho, Giuliano.

*Dopo l'articolo 7, aggiungere il seguente:*

#### Articolo 7-*bis*.

*(Istruzioni sull'applicazione dello strumento elettronico previsto dagli articoli 275-*bis*, 282-*bis* e 282-*ter* del codice di procedura penale e dall'articolo 6, comma 3-*ter*, del decreto legislativo 6 settembre 2011, numero 159)*

1. Entro 60 giorni dall'entrata in vigore della presente legge il Ministro dell'Interno pubblica con proprio provvedimento le istruzioni operative centrali sulle modalità di installazione e di verifica della fattibilità tecnica degli strumenti elettronici previsti dagli articoli 275-*bis*, 282-*bis* e 282-*ter* del codice di procedura penale e dall'articolo 6, comma 3-*ter*, del decreto legislativo 6 settembre 2011, numero 159; sulle modalità di gestione degli allarmi; sulle modalità di segnalazione degli allarmi generati e dell'eventuale sopravvenuta non fattibilità tecnica; sulle modalità di gestione dei malfunzionamenti tecnici; sulle istruzioni da impartire da personale con competenza specifica in materia di violenza ai danni delle donne e domestica, all'indagato, al-

l'imputato e persona offesa su come gestire e mantenere gli apparati.

**7.01.** Dori.

*Dopo l'articolo 7, aggiungere il seguente:*

Articolo 7-bis.

*(Relazione sull'applicazione dello strumento elettronico previsto dagli articoli 275-bis, 282-bis e 282-ter del codice di procedura penale e dall'articolo 6, comma 3-ter, del decreto legislativo 6 settembre 2011, numero 159)*

1. Il Ministro dell'interno presenta al Parlamento, ogni sei mesi, una relazione sull'applicazione dello strumento elettronico previsto dagli articoli 275-bis, 282-bis e 282-ter del codice di procedura penale e dall'articolo 6, comma 3-ter, del decreto legislativo 6 settembre 2011, numero 159, con specifico riferimento alla efficace tutela delle persone offese.

**7.02.** Dori.

*Dopo l'articolo 7, aggiungere il seguente:*

Articolo 7-bis.

*(Incremento della disponibilità degli strumenti elettronici previsto dagli articoli 275-bis, 282-bis e 282-ter del codice di procedura penale e dall'articolo 6, comma 3-ter, del decreto legislativo 6 settembre 2011, numero 159)*

1. Al fine di ovviare alle carenze di disponibilità degli strumenti elettronici previsto dagli articoli 275-bis, 282-bis e 282-ter del codice di procedura penale e dall'articolo 6, comma 3-ter, del decreto legislativo 6 settembre 2011, numero 159 è autorizzata la spesa di 10 milioni di euro per il 2025 e 10 milioni di euro per il 2026.

2. Per le finalità di cui al presente articolo è autorizzata la spesa di 10 milioni di euro per l'anno 2025 e 10 milioni di euro per l'anno 2026, mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1,

comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.

**7.03.** Dori.

*Dopo l'articolo 7, aggiungere il seguente:*

Articolo 7-bis.

*(Disposizioni relative all'Osservatorio sul Fenomeno della violenza nei confronti delle donne e sulla violenza domestica)*

1. All'Osservatorio sul Fenomeno della violenza nei confronti delle donne e sulla violenza domestica, istituito con Decreto Ministeriale del 12 aprile 2022, sono attribuite le ulteriori seguenti funzioni:

a) raccolta dei dati in merito all'esito dei procedimenti giudiziari per i delitti indicati all'articolo 1 della legge 19 luglio 2019, n. 69, catalogando i vari provvedimenti conclusivi delle diverse fasi e gradi del procedimento;

b) promozione della raccolta di dati statistici che illustrino la condizione delle donne vittime dei su indicati delitti, anche con riferimento alle diverse situazioni territoriali;

c) monitoraggio dell'evoluzione degli esiti dei giudizi, anche in relazione alle evidenze sociali del fenomeno della violenza di genere, al fine di offrire uno strumento di analisi e di supporto al Parlamento per la predisposizione di eventuali proposte legislative.

2. Al fine di provvedere agli oneri derivanti dalle ulteriori funzioni attribuite all'Osservatorio di cui al comma 189-bis è autorizzata la spesa nel limite massimo di 500 mila euro per ciascuno degli anni 2025, 2026 e 2027.

3. Agli oneri derivanti dalle disposizioni di cui al presente articolo, valutati nel limite massimo di 500 mila euro per ciascuno degli anni 2025, 2026 e 2027, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre

2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.

*Conseguentemente, all'articolo 10, comma 1, sostituire le parole: 5, 6 e 9 con le seguenti: 5, 6, 7-bis e 9.*

**7.04.** Dori.

**(Inammissibile)**

*Dopo l'articolo 7, aggiungere il seguente:*

Articolo 7-bis.

*(Modifiche all'articolo 66 della legge 24 novembre 1981, n. 689)*

1. All'articolo 66, della legge 24 novembre 1981, n. 689, è aggiunto, in fine, il seguente capoverso: « Nelle ipotesi di cui al comma 1, limitatamente ai casi di cui agli articoli 572 e 612-bis del codice penale, il magistrato di sorveglianza può disporre con decreto motivato la provvisoria sospensione della pena sostitutiva e ordinare l'accompagnamento in istituto del trasgressore. Il provvedimento di sospensione resta valido fino all'udienza in camera di consiglio di cui al terzo comma. »

**7.06.** Ascari, D'Orso, Cafiero De Raho, Giuliano.

*Dopo l'articolo 7, aggiungere il seguente:*

Articolo 7-bis.

*(Formazione obbligatoria e materiale informativo per le persone offese).*

1. Al fine di garantire un'adeguata tutela delle persone offese e una corretta gestione del dispositivo di controllo elettronico, è previsto un programma obbligatorio di formazione e informazione, con rilascio, inoltre, di idoneo opuscolo informativo.

2. È istituito l'obbligo di fornire alle persone offese un percorso di formazione mirato, volto a spiegare:

a) le caratteristiche e il funzionamento del braccialetto elettronico.

b) le procedure da seguire in caso di segnalazioni o malfunzionamenti.

c) i comportamenti da adottare in caso di avvicinamento non autorizzato da parte della persona sottoposta a controllo.

**7.07.** Ascari, D'Orso, Cafiero De Raho, Giuliano.

*Dopo l'articolo 7, aggiungere il seguente:*

Articolo 7-bis.

*(Obbligo di allacciamento dei braccialetti elettronici da parte degli operatori telefonici entro 10 giorni).*

1. Gli operatori telefonici incaricati del collegamento e attivazione dei dispositivi elettronici di controllo (c.d. braccialetti elettronici) sono tenuti ad eseguire l'allacciamento e la messa in funzione degli stessi entro il termine perentorio di dieci giorni decorrenti dalla ricezione della richiesta dell'autorità competente.

2. In caso di inosservanza del termine indicato al comma precedente, gli operatori sono soggetti a sanzioni amministrative pecuniarie, oltre alle ulteriori misure correttive eventualmente disposte dall'autorità preposta alla vigilanza.

**7.08.** Ascari, D'Orso, Cafiero De Raho, Giuliano.

*Dopo l'articolo 7, aggiungere il seguente:*

Articolo 7-bis.

*(Obbligo di mantenimento in funzione dei dispositivi elettronici di controllo).*

1. L'indagato sottoposto a misura cautelare che prevede l'utilizzo di dispositivi elettronici di controllo è tenuto a mantenere tali dispositivi costantemente funzionanti, assicurandone la ricarica periodica.

2. In caso di negligenza nell'adempimento dell'obbligo di cui al comma 1, senza giustificato motivo, è disposta una verifica d'ufficio della misura cautelare in corso, con possibilità di applicazione di una mi-

sura più gravosa, ai sensi dell'articolo 276 del codice di procedura penale.

**7.09.** Ascari, D'Orso, Cafiero De Raho, Giuliano.

ART. 8.

*Al comma 1, dopo le parole: « ai procedimenti di esdebitazione », aggiungere le*

*seguenti: « , ai piani attestati di risanamento, alle procedure di liquidazione giudiziale, di liquidazione controllata, di liquidazione coatta amministrativa, alle procedure di amministrazione straordinaria ».*

**8.1.** D'Orso, Ascari, Cafiero De Raho, Giuliano.

## VII COMMISSIONE PERMANENTE

### (Cultura, scienza e istruzione)

#### S O M M A R I O

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI ..... 62

#### AUDIZIONI INFORMALI:

Audizione informale di Paola Passarelli, direttrice della Direzione generale Biblioteche e diritto d'autore del Ministero della cultura, di rappresentanti dell'Associazione italiana editori (AIE), di Chiara Faggiolani, professoressa di Biblioteconomia presso il Dipartimento di lettere e culture moderne dell'Università di Roma La Sapienza, di rappresentanti dell'Associazione Generale Italiana dello Spettacolo (AGIS), di rappresentanti del Centro per il Libro e la Lettura (CEPELL), di rappresentanti dell'Associazione nazionale industrie cinematografiche audiovisive digitali (ANICA), di Nicola Grasso, professore associato di diritto costituzionale presso il Dipartimento Beni Culturali dell'Università del Salento, di Andrea Cangini, direttore dell'Osservatorio Carta, Penna & Digitale della Fondazione Luigi Einaudi, di rappresentanti dell'Associazione delle istituzioni di cultura italiane (AICI), di rappresentanti dell'Associazione librai italiani (ALI), di rappresentanti del Sindacato italiano librai e cartolibrari – Confesercenti (SIL Confesercenti), di rappresentanti dell'Associazione Borghi Autentici d'Italia, di rappresentanti dell'Associazione ricreativa e culturale italiana (ARCI), di rappresentanti dell'Associazione Mi Riconosci?, di rappresentanti della Confederazione generale italiana del lavoro (CGIL) e della Confederazione italiana sindacati lavoratori (CISL), nell'ambito dell'esame, in sede referente, del disegno di legge C. 2183 di conversione del decreto-legge 27 dicembre 2024 n. 201, recante Misure urgenti in materia di cultura ..... 62

#### UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI

*Giovedì 16 gennaio 2025.*

L'ufficio di presidenza si è riunito dalle 14 alle 14.10.

#### AUDIZIONI INFORMALI

*Giovedì 16 gennaio 2025.*

Audizione informale di Paola Passarelli, direttrice della Direzione generale Biblioteche e diritto d'autore del Ministero della cultura, di rappresentanti dell'Associazione italiana editori (AIE), di Chiara Faggiolani, professoressa di Biblioteconomia presso il Di-

partimento di lettere e culture moderne dell'Università di Roma La Sapienza, di rappresentanti dell'Associazione Generale Italiana dello Spettacolo (AGIS), di rappresentanti del Centro per il Libro e la Lettura (CEPELL), di rappresentanti dell'Associazione nazionale industrie cinematografiche audiovisive digitali (ANICA), di Nicola Grasso, professore associato di diritto costituzionale presso il Dipartimento Beni Culturali dell'Università del Salento, di Andrea Cangini, direttore dell'Osservatorio Carta, Penna & Digitale della Fondazione Luigi Einaudi, di rappresentanti dell'Associazione delle istituzioni di cultura italiane (AICI), di rappresentanti dell'Associazione librai italiani (ALI), di rappresentanti del Sindacato italiano librai e cartolibrari – Confesercenti (SIL Confesercenti), di rappresentanti dell'Associazione Borghi Autentici d'Italia, di rappresentanti dell'Associazione ricreativa e culturale italiana (ARCI), di

rappresentanti dell'Associazione **Mi Riconosci**?, di  
rappresentanti della Confederazione generale ita-  
liana del lavoro (CGIL) e della Confederazione ita-  
liana sindacati lavoratori (CISL), nell'ambito dell'e-  
same, in sede referente, del disegno di legge C. 2183

di conversione del decreto-legge 27 dicembre 2024  
n. 201, recante Misure urgenti in materia di cultura.

L'audizione informale è stata svolta dalle  
14.10 alle 17.

## IX COMMISSIONE PERMANENTE

### (Trasporti, poste e telecomunicazioni)

#### S O M M A R I O

#### SEDE CONSULTIVA:

DL 178/2024: Misure urgenti in materia di giustizia. C. 2196 Governo, approvato dal Senato (Parere alla II Commissione) ( <i>Esame e conclusione – Parere favorevole</i> ) .....	64
ALLEGATO ( <i>Parere approvato</i> ) .....	65

#### SEDE CONSULTIVA

*Giovedì 16 gennaio 2025. — Presidenza del presidente Salvatore DEIDDA.*

#### La seduta comincia alle 9.

#### **DL 178/2024: Misure urgenti in materia di giustizia. C. 2196 Governo, approvato dal Senato.**

(Parere alla II Commissione).

*(Esame e conclusione – Parere favorevole).*

La Commissione inizia l'esame del provvedimento.

Salvatore DEIDDA, *presidente*, avverte che il gruppo PD-IDP ha chiesto che la pubblicità dei lavori sia assicurata anche attraverso il sistema di ripresa audiovisivo a circuito chiuso. Non essendovi obiezioni, ne dispone l'attivazione.

Carmine Fabio RAIMONDO (FDI), *relatore*, fa presente che la Commissione è chiamata ad esprimere il parere, per i profili di competenza, alla Commissione Giustizia sul disegno di legge di conversione del decreto-legge n. 178 del 2024, recante misure urgenti in materia di giu-

stizia, già approvato dal Senato (C. 2196 Governo).

I profili di competenza della Commissione appaiono limitati alle disposizioni dell'articolo 7, che interviene in materia di procedure di controllo elettronico (cosiddetto braccialetto elettronico) dell'osservanza delle misure cautelari degli arresti domiciliari, dell'ordine di allontanamento dalla casa familiare e del divieto di avvicinamento ai luoghi frequentati dalla persona offesa, precisando che l'accertamento della fattibilità tecnica da parte della polizia giudiziaria deve includere anche la verifica della fattibilità operativa. Come evidenziato nella relazione illustrativa, infatti, l'accertamento della polizia giudiziaria ricade su profili sia strettamente tecnici, come la copertura di rete e la qualità della connessione, che compositamente tecnico-operativi, quali le caratteristiche dei luoghi o le distanze.

Propone in conclusione di esprimere un parere favorevole (*vedi allegato*).

Andrea CASU (PD-IDP) preannuncia l'astensione della propria forza politica.

La Commissione approva la proposta di parere favorevole del relatore.

**La seduta termina alle 9.05.**

ALLEGATO

**DL 178/2024: Misure urgenti in materia di giustizia. C. 2196 Governo,  
approvato dal Senato.**

**PARERE APPROVATO**

La IX Commissione (Trasporti, poste e telecomunicazioni),

esaminato, per i profili di competenza, il disegno di legge di conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 29 novembre 2024, n. 178, recante « Mi-

sure urgenti in materia di giustizia » (C. 2196 Governo, approvato dal Senato),

esprime

**PARERE FAVOREVOLE.**

**X COMMISSIONE PERMANENTE****(Attività produttive, commercio e turismo)****S O M M A R I O****SEDE CONSULTIVA:**

DL 178/2024: Misure urgenti in materia di giustizia. C. 2196 Governo, approvato dal Senato (Parere alla II Commissione) ( <i>Esame e conclusione – Parere favorevole</i> ) .....	66
ALLEGATO ( <i>Parere approvato</i> ) .....	69

**SEDE CONSULTIVA**

*Giovedì 16 gennaio 2025. — Presidenza del presidente Alberto Luigi GUSMEROLI.*

**La seduta comincia alle 9.**

**DL 178/2024: Misure urgenti in materia di giustizia. C. 2196 Governo, approvato dal Senato.**

(Parere alla II Commissione).

(*Esame e conclusione – Parere favorevole*).

La Commissione inizia l'esame del provvedimento.

Alberto Luigi GUSMEROLI, *presidente*, in sostituzione del relatore, on. Salvatore Marcello Di Mattina, impossibilitato a partecipare alla seduta, ricorda che la X Commissione è chiamata ad esprimere parere alla II Commissione giustizia sul disegno di legge di conversione del decreto-legge 29 novembre 2024, n. 178.

Rinvia alla documentazione predisposta dagli uffici per ogni ulteriore approfondimento ed espone in sintesi il contenuto del decreto-legge all'esame, soffermandosi sugli aspetti che rientrano nell'ambito di interesse della X Commissione, che osserva essere, salvo che per l'articolo 8, assai labili.

Riferisce, quindi, che al decreto-legge, che consta di 11 articoli, al Senato sono state apportate limitate modifiche. Nel merito, l'articolo 1 modifica l'articolo 11 del decreto-legge n. 215 del 2023 per differire le elezioni dei componenti dei consigli giudiziari e del consiglio direttivo della Corte di cassazione ad aprile 2025 in luogo di dicembre 2024.

L'articolo 2 interviene sulla disciplina della legittimazione al concorso per il conferimento delle funzioni direttive di legittimità. Il decreto-legge sostanzialmente equipara a quelle direttive apicali della Corte di cassazione tutte le altre funzioni direttive e direttive superiori, giudicanti e requirenti di legittimità.

L'articolo 3 prevede che fino al decorso del termine di cui al decreto legislativo n. 149, la cosiddetta riforma Cartabia del processo civile, ai giudici assegnati in via esclusiva o prevalente alla trattazione dei procedimenti in materia di famiglia non si applichi il limite di permanenza nell'incarico presso lo stesso ufficio, come previsto dal decreto legislativo n. 160 del 2006. Segnala che è stato anche introdotto un comma volto ad assicurare il raggiungimento degli obiettivi di smaltimento delle pendenze previste dal PNRR: il termine massimo di permanenza dei magistrati giudicanti che non svolgano funzioni direttive e semidi-

rettive presso il medesimo ufficio giudiziario, che scada in data antecedente al 30 giugno 2026, è prorogato fino a tale data.

L'articolo 4, modificando la disciplina vigente, prevede l'obbligatorietà dei corsi di formazione per i soli magistrati che hanno già ottenuto il conferimento oppure la conferma di incarichi direttivi e semidirettivi di primo e di secondo grado e non già quale requisito per l'accesso ai predetti incarichi.

L'articolo 5, modificato dal Senato, riduce da 24 a 6 mesi il periodo di assegnazione all'Ufficio del processo dei giudici onorari di pace nominati fino al 31 dicembre 2026 e provvede alla relativa copertura finanziaria.

L'articolo 6 apporta una serie di modifiche all'articolo 4-*bis* del decreto-legge 4 luglio 2024, n. 92, che prevede la nomina di un Commissario straordinario per l'edilizia penitenziaria, estendendo, fra le altre, fino al 31 dicembre 2026 la durata dell'incarico.

Evidenzia che l'articolo 7 interviene in materia di procedure di controllo mediante il cosiddetto bracciale elettronico. In particolare, nel caso in cui il giudice abbia prescritto l'applicazione del cosiddetto bracciale elettronico congiuntamente alla misura degli arresti domiciliari, il previo accertamento della fattibilità tecnica dell'utilizzo di questi strumenti da parte della Polizia giudiziaria deve riguardare anche la fattibilità operativa. In tal senso il comma 2 del medesimo articolo 7 introduce nelle norme di attuazione e di coordinamento transitorie al codice di procedura penale il nuovo articolo 97-*ter*, che precisa le modalità che sostanziano la fattibilità tecnica e quella operativa: la polizia giudiziaria è coadiuvata, per gli aspetti di competenza, anche da personale della società incaricata in via contrattuale di fornire i relativi servizi di monitoraggio elettronico. Fa presente che la relazione illustrativa evidenzia, con riferimento all'intervento coadiuvante del personale della società incaricata di fornire i servizi relativi ai « bracciale elettronici », che « la parola "anche" è da intendersi non già come facoltatività del supporto tecnico, che, oltre ad essere previsto contrattualmente, è indispensabile e

insostituibile sul piano pratico per gli aspetti tecnici di esclusiva competenza di detto personale, bensì come esplicitazione della possibilità, per la polizia giudiziaria, di esperire in autonomia taluni accertamenti, ad esempio di carattere info-operativo, che possono anche non richiedere il possesso di specifiche conoscenze tecnico-elettroniche e, dunque, la necessaria presenza degli operatori a ciò specializzati ».

Come già segnalato, osserva che risulta di interesse per la X commissione quanto recato dall'articolo 8 che interviene con una norma di interpretazione autentica delle disposizioni transitorie del decreto legislativo n. 136 del 2024, modificanti il codice della crisi di impresa e dell'insolvenza. In particolare l'articolo, con una norma di interpretazione autentica, chiarisce i termini di applicazione della disciplina transitoria. Esso specifica che gli atti compiuti prima della data di entrata in vigore del decreto legislativo n. 136 del 2024 restano validi e non necessitano di essere rinnovati, modificati o integrati in base alle norme da ultimo introdotte e sono fatti salvi i provvedimenti adottati nel corso della procedura. Più in dettaglio, l'articolo 8 cita una serie di procedimenti ai quali si applica la norma di interpretazione autentica, ovvero: le composizioni negoziate; i procedimenti per l'accesso agli strumenti di regolazione della crisi e dell'insolvenza e alla liquidazione giudiziale di cui all'articolo 40 del codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza; gli strumenti di regolazione della crisi e dell'insolvenza; i procedimenti di esdebitazione.

L'articolo 9 assicura la copertura INAIL in favore dei soggetti che svolgano lavori di pubblica utilità quale pena sostitutiva per i reati puniti con la pena detentiva non superiore a tre anni.

L'articolo 10 contiene la clausola di invarianza finanziaria ed infine l'articolo 11 disciplina l'entrata in vigore del provvedimento.

Formula quindi una proposta di parere favorevole (*vedi allegato*).

Emma PAVANELLI (M5S) annuncia il voto di astensione del suo gruppo sulla proposta di parere del relatore.

Vinicio Giuseppe Guido PELUFFO (PD-IDP) annuncia il voto di astensione del suo gruppo sulla proposta di parere del relatore.

Francesca GHIRRA (AVS) pur osservando che il provvedimento in titolo contiene forti criticità che lo rendono non condivisibile nel suo complesso, considerati

gli aspetti che riguardano i profili di interesse della X Commissione, annuncia il voto di astensione del suo gruppo sulla proposta di parere del relatore.

La Commissione approva la proposta di parere del relatore.

**La seduta termina alle 9.10.**

ALLEGATO

**DL 178/2024: Misure urgenti in materia di giustizia. C. 2196 Governo,  
approvato dal Senato.**

**PARERE APPROVATO**

La X Commissione,

esaminato, per le parti di competenza,  
il testo del disegno di legge C. 2196, appro-  
vato dal Senato, di conversione in legge del  
decreto-legge 29 novembre 2024, n. 178,  
recante misure urgenti in materia di giu-  
stizia,

esprime

**PARERE FAVOREVOLE.**

## XI COMMISSIONE PERMANENTE

### (Lavoro pubblico e privato)

#### S O M M A R I O

#### SEDE CONSULTIVA:

DL 178/2024: Misure urgenti in materia di giustizia. C. 2196 Governo, approvato dal Senato (Parere alla II Commissione) ( <i>Esame e conclusione – Parere favorevole</i> ) .....	70
ALLEGATO ( <i>Parere approvato</i> ) .....	75
DL 208/2024: Misure organizzative urgenti per fronteggiare situazioni di particolare emergenza, nonché per l’attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza. C. 2184 Governo (Parere alle Commissioni V e VIII) ( <i>Esame e rinvio</i> ) .....	71
DL 201/2024: Misure urgenti in materia di cultura. C. 2183 Governo (Parere alla VII Commissione) ( <i>Esame e rinvio</i> ) .....	73
COMITATO RISTRETTO:	
Disposizioni concernenti la conservazione del posto di lavoro e i permessi retribuiti per esami e cure mediche in favore dei lavoratori affetti da malattie oncologiche, invalidanti e croniche. C. 153-202-844-1104-1128-1395-A .....	74
UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI .....	74

#### SEDE CONSULTIVA

*Giovedì 16 gennaio 2025. — Presidenza del presidente Walter RIZZETTO.*

#### La seduta comincia alle 13.40.

**DL 178/2024: Misure urgenti in materia di giustizia. C. 2196 Governo, approvato dal Senato.**  
(Parere alla II Commissione).

*(Esame e conclusione – Parere favorevole).*

La Commissione inizia l’esame del provvedimento.

Silvio GIOVINE (FDI), *relatore*, riferisce che la Commissione è chiamata a esprimere alla II Commissione il parere di competenza sul disegno di legge C. 2196 Governo, di conversione del decreto-legge 29 novembre 2024,

n. 178, recante misure urgenti in materia di giustizia, approvato dal Senato. Avverte che la relazione si soffermerà sulle disposizioni afferenti alle materie di competenza della XI Commissione.

In particolare, osserva che l’articolo 6 apporta una serie di modifiche all’articolo 4-*bis* del decreto-legge 4 luglio 2024, n. 92, che prevede la nomina di un Commissario straordinario per l’edilizia penitenziaria, estendendo, fra le altre, fino al 31 dicembre 2026 la durata dell’incarico. Al comma 7 dell’articolo 4-*bis* – come modificato dal decreto-legge in esame – si prevede l’istituzione di una struttura commissariale per il supporto allo svolgimento dei compiti assegnati al Commissario, che opera alle sue dirette dipendenze. Tale struttura è costituita con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri. Con proprio provvedimento, adottato d’intesa con il Ministro della giustizia, il Com-

missario straordinario disciplina il funzionamento della struttura di supporto, composta fino ad un massimo di cinque esperti scelti anche tra soggetti estranei alla pubblica amministrazione, il cui compenso è definito con il provvedimento di nomina. Agli esperti competono compensi onnicomprensivi di importo annuo lordo pro capite non superiore ad euro 80.000, nell'ambito di un importo complessivo lordo non superiore ad euro 400.000 annui.

Rileva che il decreto-legge in esame, inoltre, ha aggiunto un nuovo periodo secondo cui, nell'ambito della predetta struttura, il Commissario straordinario può avvalersi di personale in posizione di distacco o di temporanea assegnazione da enti, amministrazioni pubbliche e società partecipate fino ad un massimo di cinque unità.

Infine, segnala che l'articolo 9 estende anche ai soggetti che svolgono lavori di pubblica utilità, quale pena sostitutiva per i reati puniti con la pena detentiva non superiore a tre anni, la copertura assicurativa contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali, posta a carico di un apposito Fondo previsto dalla normativa vigente.

Formula quindi una proposta di parere favorevole sul provvedimento in oggetto (*vedi allegato*).

Nessuno chiedendo di intervenire, la Commissione approva la proposta di parere del relatore.

**DL 208/2024: Misure organizzative urgenti per fronteggiare situazioni di particolare emergenza, nonché per l'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza.**

**C. 2184 Governo.**

(Parere alle Commissioni V e VIII).

(*Esame e rinvio*).

La Commissione inizia l'esame del provvedimento.

Andrea VOLPI (FDI), *relatore*, riferisce che la Commissione è chiamata a esprimere alle Commissioni riunite V (Bilancio) e VIII (Ambiente) il parere di competenza sul disegno di legge C. 2184 Governo, di conversione

del decreto-legge 31 dicembre 2024, n. 208, recante misure organizzative urgenti per fronteggiare situazioni di particolare emergenza, nonché per l'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza. Avverte che la relazione si soffermerà sulle disposizioni di diretto interesse per le competenze della XI Commissione.

In particolare, sottolinea che l'articolo 1, disciplina, ai commi da 1 a 7, interventi infrastrutturali e di riqualificazione urgenti al fine di fronteggiare situazioni di degrado, vulnerabilità sociale e disagio giovanile. In tale ambito, al comma 3 si prevede che il Commissario straordinario a cui è demandato il compito di predisporre un piano straordinario di interventi infrastrutturali e di progetti di riqualificazione sociale, opera fino al 31 dicembre 2027 avvalendosi della struttura di supporto istituita con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri e posta alle dirette dipendenze del Commissario stesso sino alla data di cessazione del suo incarico. Si dispone, inoltre, che il contingente massimo di personale della sopracitata struttura di supporto è incrementato di ventisette unità, di cui una di personale dirigenziale di livello generale e quattro di personale dirigenziale di livello non generale, nominate anche ai sensi dell'articolo 19, comma 6, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e ventidue unità di personale non dirigenziale dipendenti di pubbliche amministrazioni centrali e di enti locali o territoriali, individuati previa intesa con le amministrazioni e con gli enti predetti, in possesso delle competenze e dei requisiti di professionalità richiesti per il perseguimento delle finalità e l'esercizio delle funzioni di cui al presente articolo, con esclusione del personale docente, educativo, amministrativo, tecnico e ausiliario delle istituzioni scolastiche.

Rileva altresì che il personale assegnato alla struttura di supporto del Commissario straordinario è collocato fuori ruolo o in posizione di comando, distacco o altro analogo istituto o posizione previsti dai rispettivi ordinamenti, conservando lo stato giuridico e il trattamento economico fondamentale dell'amministrazione di appartenenza. Al personale non dirigenziale della struttura di supporto, è riconosciuto il trattamento econo-

mico accessorio, ivi compresa l'indennità di amministrazione, del personale non dirigenziale della Presidenza del Consiglio dei ministri e, con uno o più provvedimenti del Commissario straordinario, può essere riconosciuta la corresponsione di compensi per prestazioni di lavoro straordinario nel limite massimo di trenta ore mensili effettivamente svolte, oltre a quelle già previste dai rispettivi ordinamenti e comunque nel rispetto della disciplina in materia di orario di lavoro, di cui al decreto legislativo 8 aprile 2003, n. 66. Il trattamento economico del personale collocato in posizione di comando o fuori ruolo o altro analogo istituto è corrisposto secondo le modalità previste dall'articolo 70, comma 12, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165. Al personale dirigenziale di livello generale e non generale della struttura di supporto è riconosciuta la retribuzione di parte variabile e di risultato in misura pari a quella riconosciuta rispettivamente ai dirigenti di livello generale e di livello non generale della Presidenza del Consiglio dei ministri.

Si prevede, altresì, che, all'atto del collocamento fuori ruolo delle unità assegnate alla struttura di supporto del Commissario straordinario, è reso indisponibile, nella dotazione organica dell'amministrazione di provenienza, per tutta la durata del collocamento fuori ruolo, un numero di posti equivalente dal punto di vista finanziario. Con il provvedimento istitutivo della struttura di supporto sono determinate le specifiche dotazioni finanziarie e strumentali nonché quelle del personale, anche dirigenziale, necessarie al funzionamento della medesima struttura.

Osserva che l'articolo 1, comma 8, interviene sulla disciplina della copertura dei posti di funzione dei viceprefetti e dei viceprefetti aggiunti introducendo la possibilità di attribuire temporaneamente l'incarico nel caso in cui il posto di funzione risulti vacante. L'incarico può essere attribuito per un periodo massimo di un anno, prorogabile per un egual periodo, anche più volte, entro il successivo biennio. L'istituto della temporanea attribuzione di incarico si affianca dunque alla sostituzione provvisoria del viceprefetto e del viceprefetto aggiunto da parte di

altro funzionario della carriera prefettizia in caso di assenza o di impedimento del titolare dell'incarico come previsto dal medesimo articolo 10, comma 1, del decreto legislativo n. 129 del 2000, oggetto di modifica del presente comma.

La finalità dell'intervento normativo, come esplicitato dalla disposizione in esame, consiste nell'assicurare lo svolgimento delle attività di competenza delle prefetture-uffici territoriali del Governo, anche relativamente ai compiti di monitoraggio e supporto all'attuazione degli interventi del PNRR.

L'articolo 4, comma 1, modifica il comma 1 dell'articolo 4 del decreto-legge n. 243 del 2016, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 18 del 2017, al fine di estendere per ulteriori 24 mesi l'operatività dell'Agenzia per la somministrazione del lavoro in porto e per la riqualificazione professionale dei porti di Gioia Tauro e Taranto. Di conseguenza, si modifica il comma 7 del citato articolo, al fine di stanziare ulteriori risorse per le giornate di mancato avviamento al lavoro, pari a 7.276.00 euro per il 2025 e 7.417.100 euro per il 2026.

Il comma 2 modifica i commi 997 e 998 dell'articolo 1 della legge n. 234 del 2021 (legge di bilancio 2022) al fine di disporre la proroga di ulteriori 22 mesi dell'agenzia per la somministrazione del lavoro in porto e per la riqualificazione professionale di Cagliari istituita, secondo quanto previsto dalla legge di bilancio 2022, per la durata massima di trentasei mesi dall'Autorità di sistema portuale del Mare di Sardegna, prevedendo altresì uno stanziamento di risorse, pari a 2.664.300 di euro per l'anno 2025 e di 2.715.400 euro per l'anno 2026, ai fini della corresponsione, in favore dei lavoratori iscritti negli elenchi della medesima agenzia, dell'indennità per le giornate di mancato avviamento al lavoro.

L'articolo 4, comma 4, prevede che i lavoratori beneficiari di determinate prestazioni di integrazioni salariali straordinarie – come nelle ipotesi di riorganizzazione e crisi aziendale, accordo di transizione occupazionale, contratti di solidarietà, nonché in caso di prestazioni di integrazione salariale erogate nell'ambito dei fondi di solidarietà bilaterali – accedono al Programma « Garanzia di occu-

pabilità dei lavoratori » (GOL). A tal fine, i nominativi dei lavoratori coinvolti sono comunicati al Ministero del lavoro e delle politiche sociali che li mette a disposizione delle regioni interessate.

Il comma 5 dell'articolo 4, al fine di garantire il proseguimento nell'attuazione degli interventi, degli obiettivi e dei traguardi in materia di lavoro e politiche sociali previsti nell'ambito del Piano nazionale di ripresa e resilienza, di continuare a fornire supporto all'unità di missione – di cui all'articolo 8, comma 1, del decreto-legge n. 77 del 2021 – costituita per assicurare il coordinamento della fase attuativa del PNRR, proroga, per ciascuno degli anni 2025 e 2026, le risorse già stanziare per il personale assegnato agli uffici di diretta collaborazione del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, autorizzando una spesa di euro 562.277 per ciascuno di tali anni.

Il comma 6 dell'articolo 4, al fine di garantire l'attuazione delle attività connesse al processo di riorganizzazione in atto nel Ministero del lavoro e delle politiche sociali, in considerazione della previsione di aree organizzative di responsabilità all'interno degli uffici di diretta collaborazione da affidare a specifiche unità di personale, tenuto conto altresì dell'aumento della complessità e delle funzioni assunte dal Ministero medesimo in conseguenza della soppressione dell'Agenzia nazionale per le politiche attive del lavoro, autorizza la spesa di euro 461.247 per ciascuno degli anni 2025 e 2026.

L'articolo 5, comma 1, prevede il trasferimento all'Autorità per la Laguna di Venezia-Magistrato alle acque dei compiti e delle funzioni attribuite al Commissario straordinario incaricato di sovrintendere alle fasi di prosecuzione dei lavori del sistema Mo.S.E. per la tutela e la salvaguardia della laguna di Venezia, che conseguentemente cessa dalle proprie funzioni. Il comma 2, al fine di assicurare l'avvio delle attività dell'Autorità per la laguna di Venezia – Nuovo Magistrato alle Acque, autorizza il Presidente della suddetta Autorità a conferire, a tempo determinato, gli incarichi di livello dirigenziale non generale – pari a sei unità – previsti dall'articolo 95, comma 10, del decreto-legge n. 104 del 2020, con una percentuale del 50 per cento,

in deroga alle percentuali previste all'articolo 19, comma 6, del decreto legislativo n. 165 del 2001.

Walter RIZZETTO, *presidente*, nessuno chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

**DL 201/2024: Misure urgenti in materia di cultura. C. 2183 Governo.**

(Parere alla VII Commissione).

(*Esame e rinvio*).

La Commissione inizia l'esame del provvedimento.

Virginio CAPARVI (LEGA), *relatore*, fa presente che la Commissione è chiamata a esprimere alla VII Commissione (Cultura) il parere di competenza sul disegno di legge C. 2183 Governo, di conversione del decreto-legge 27 dicembre 2024, n. 201, recante misure urgenti in materia di cultura. Rileva che il provvedimento si compone di 13 articoli, che disciplinano vari settori del mondo della cultura, con misure eterogenee, ed avverte che la relazione si soffermerà sulle disposizioni afferenti alle materie di competenza della XI Commissione.

In particolare, l'articolo 2, in materia di progetti di cooperazione culturale con l'Africa e il Mediterraneo allargato, dispone, ai commi da 1 a 5, che il Ministero della cultura istituisca una unità di missione per la cooperazione culturale con l'Africa e il Mediterraneo allargato, fissandone le funzioni, la durata, la composizione, nonché la copertura dei relativi oneri. Nello specifico, l'unità di missione, che opera fino al 31 dicembre 2028 alle dirette dipendenze dell'Ufficio di Gabinetto del Ministro della cultura, è composta da un dirigente di livello generale, da due dirigenti di livello non generale, e da cinque unità di personale non dirigenziale individuate tra il personale dei ruoli del Ministero della cultura ovvero tra il personale dei ruoli delle altre amministrazioni pubbliche, con esclusione del personale docente, educativo, amministrativo, tecnico e ausiliario delle istituzioni scolastiche.

Il comma 6 istituisce presso il Dipartimento del tesoro del Ministero dell'economia e delle finanze una posizione dirigenziale di livello generale avente funzioni di supporto alle attività inerenti alla collaborazione tra l'Italia e gli Stati del Continente africano.

Il comma 7 statuisce che l'unità di missione e il dirigente generale sopra citati operano in stretto raccordo e coordinamento con la Cabina di regia del Piano Mattei.

L'articolo 8 reca misure urgenti in materia di formazione, prevedendo che la Scuola dei beni e delle attività culturali, che coordina i corsi di formazione erogati dal Ministero della cultura attraverso i propri uffici e istituti, assuma la nuova denominazione di « Scuola nazionale del patrimonio e delle attività culturali ». Lo statuto determina le ulteriori attività di formazione e ricerca svolte dalla Scuola.

L'articolo 11 reca misure urgenti concernenti il Ministero della cultura. Il comma 1 modifica la vigente disposizione che, a decorrere dal 2020, impone al Ministero della cultura di destinare una quota dei proventi prodotti nell'anno precedente a quello di riferimento e derivanti dalla vendita dei biglietti di ingresso agli istituti e luoghi della cultura statali, mediante versamento all'entrata del bilancio dello Stato, entro il 31 luglio di ciascun anno ed entro determinati limiti, a remunerare le prestazioni per il lavoro straordinario del proprio personale. In particolare, la disposizione in esame espunge il riferimento ai proventi prodotti nell'anno precedente, differisce dal 31 luglio al 15 dicembre di ciascun anno il termine entro il quale la quota in questione deve essere versata all'entrata del bilancio dello Stato e stabilisce infine che tale destinazione costituisce ora una facoltà e non più un obbligo per l'amministrazione.

Il comma 2 dell'articolo 11 estende anche ai luoghi della cultura dotati di autonomia speciale la vigente disposizione, in precedenza limitata ai soli istituti e musei dotati di tale autonomia, la quale stabilisce che i proventi derivanti dalla vendita dei biglietti d'in-

gresso siano versati all'entrata del bilancio dello Stato e successivamente riassegnati al Fondo risorse decentrate del Ministero della cultura per essere destinati alla remunerazione delle particolari condizioni di lavoro del personale coinvolto in specifici progetti locali presso gli stessi istituti e luoghi della cultura, nel limite massimo del 15 per cento del trattamento tabellare annuo lordo, secondo criteri definiti in sede di contrattazione collettiva integrativa. Il medesimo comma 2 stabilisce, inoltre, che sono soggetti alla destinazione sopra richiamata, in aggiunta alle finalità già previste a legislazione vigente, anche gli introiti derivanti dai trasferimenti di risorse tra le disponibilità delle Soprintendenze speciali ed autonome o i versamenti all'entrata del bilancio dello Stato, anche degli utili conseguiti dalla società ALES S.p.A., poi riassegnati, in aggiunta agli ordinari stanziamenti di bilancio, allo stato di previsione della spesa del Ministero della cultura.

Walter RIZZETTO, *presidente*, nessuno chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

**La seduta termina alle 13.45.**

#### COMITATO RISTRETTO

*Giovedì 16 gennaio 2025.*

**Disposizioni concernenti la conservazione del posto di lavoro e i permessi retribuiti per esami e cure mediche in favore dei lavoratori affetti da malattie oncologiche, invalidanti e croniche.**

**C. 153-202-844-1104-1128-1395-A.**

Il Comitato ristretto si è riunito dalle 13.45 alle 13.50.

#### UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI

L'ufficio di presidenza si è riunito dalle 13.45 alle 14.05.

ALLEGATO

**DL 178/2024: Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 29 novembre 2024, n. 178, recante misure urgenti in materia di giustizia. C. 2196 Governo, approvato dal Senato.**

**PARERE APPROVATO**

La XI Commissione,

esaminato, per quanto di competenza, il disegno di legge C. 2196 Governo, di conversione del decreto-legge 29 novembre 2024, n. 178, recante misure urgenti in materia di giustizia, approvato dal Senato;

preso atto delle disposizioni recate dall'articolo 6, che, apportando una serie di modifiche all'articolo 4-*bis* del decreto-legge 4 luglio 2024, n. 92, che prevede la nomina di un Commissario straordinario per l'edilizia penitenziaria, al comma 7 dell'articolo 4-*bis* prevede l'istituzione di una struttura commissariale per il sup-

porto allo svolgimento dei compiti assegnati al Commissario, che opera alle sue dirette dipendenze;

osservato che l'articolo 9 estende anche ai soggetti che svolgono lavori di pubblica utilità, quale pena sostitutiva per i reati puniti con la pena detentiva non superiore a tre anni, la copertura assicurativa contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali, posta a carico di un apposito Fondo previsto dalla normativa vigente,

esprime

**PARERE FAVOREVOLE**

## COMMISSIONE PARLAMENTARE

### per la semplificazione

#### S O M M A R I O

#### INDAGINE CONOSCITIVA:

Indagine conoscitiva in materia di semplificazione e digitalizzazione delle procedure amministrative nei rapporti tra cittadino e pubblica amministrazione.

Audizione di Pasquale Stanzione, Presidente del Garante per la protezione dei dati personali  
(Svolgimento e conclusione) ..... 76

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI ..... 76

#### INDAGINE CONOSCITIVA

*Giovedì 16 gennaio 2025. — Presidenza del presidente Francesco Saverio ROMANO.*

#### La seduta comincia alle 8.50.

**Indagine conoscitiva in materia di semplificazione e digitalizzazione delle procedure amministrative nei rapporti tra cittadino e pubblica amministrazione.**

**Audizione di Pasquale Stanzione, Presidente del Garante per la protezione dei dati personali.**

*(Svolgimento e conclusione).*

Francesco Saverio ROMANO, *presidente*, avverte che la pubblicità dei lavori sarà assicurata anche mediante la resocontazione stenografica e la trasmissione attraverso la *web-tv* della Camera dei deputati. Introduce, quindi, l'audizione.

Pasquale STANZIONE, *Presidente del Garante per la protezione dei dati personali*, svolge una relazione sui temi oggetto dell'audizione.

Intervengono per formulare quesiti e osservazioni il senatore Ernesto RAPANI (FDI),

la senatrice Cinzia PELLEGRINO (FDI) e il presidente Francesco Saverio ROMANO.

Pasquale STANZIONE, *Presidente del Garante per la protezione dei dati personali*, risponde ai quesiti formulati e rende ulteriori precisazioni.

Interviene, quindi, per porre un ulteriore quesito il presidente Francesco Saverio ROMANO.

Pasquale STANZIONE, *Presidente del Garante per la protezione dei dati personali*, risponde all'ultimo quesito posto.

Francesco Saverio ROMANO, *presidente*, ringrazia l'auditore per il suo intervento e dichiara conclusa l'audizione.

#### La seduta termina alle 9.30.

*N.B.: Il resoconto stenografico della seduta è pubblicato in un fascicolo a parte.*

#### UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI

L'ufficio di presidenza si è riunito dalle 9.30 alle 9.35.

## COMMISSIONE PARLAMENTARE

### per l'indirizzo generale e la vigilanza dei servizi radiotelevisivi

#### S O M M A R I O

Sui lavori della Commissione .....	77
Sulla pubblicazione dei quesiti .....	78
ALLEGATO ( <i>Quesiti per i quali è pervenuta risposta scritta alla Presidenza della Commissione (n. 126/980)</i> ) .....	79

*Giovedì 16 gennaio 2025. – Presidenza della presidente Barbara FLORIDIA.*

#### **La seduta comincia alle 8.15.**

##### **Sui lavori della Commissione.**

*(La Commissione approva il processo verbale della seduta precedente).*

La PRESIDENTE prende atto con rammarico dell'assenza del numero legale, risultando presenti i rappresentanti delle sole forze di opposizione.

La seduta odierna avrebbe dovuto definire il calendario dei lavori i quali, a prescindere dall'adempimento legato all'espressione del voto del parere sulla nomina del presidente Rai, si sarebbero potuti concentrare su attività nelle quali la Commissione opera autonomamente: si riferisce in particolare alla ripresa dell'esame dell'atto di indirizzo a garanzia di un'informazione equilibrata, completa e plurale da parte del servizio pubblico in merito ai conflitti bellici in corso, oltre alla possibilità di svolgere indagini conoscitive che prevedono l'interlocuzione di esperti nonché la definizione delle date per effettuare sopralluoghi in alcune sedi territoriali dell'Azienda.

La deputata BOSCHI (IV-C-RE) deplora il comportamento della maggioranza che non consente alla Commissione di poter svolgere la propria attività. Nonostante le accuse rivolte dalla stessa maggioranza alle opposizioni, sono le forze di minoranza a risultare sistematicamente presenti ai lavori sia in sede di Ufficio di Presidenza integrato, sia nella sede plenaria.

Appare fondamentale che la Commissione torni ad esercitare le proprie funzioni, indipendentemente dall'espressione del parere sulla nomina del presidente del Cda Rai, adempimento che la maggioranza sta impedendo di svolgere per una scelta politica.

Anche il deputato GRAZIANO (PD-IDP) denuncia il comportamento inaccettabile tenuto dalle forze politiche di maggioranza: da molti mesi la Commissione non è nelle condizioni di poter procedere alle audizioni dei vertici aziendali. L'attuale situazione di blocco delle attività della Commissione si rivela un vero e proprio attacco alle Istituzioni che esige una iniziativa forte.

La PRESIDENTE, a tale ultimo riguardo, preannuncia una sua iniziativa personale al fine di investire della questione i Presidenti delle Camere: dopo aver rivolto, nella

sua qualità di presidente, vari appelli ai rappresentanti delle forze di maggioranza, ha infatti atteso l'esito delle iniziative fin qui intraprese dalle minoranze, oltre ad aver promosso e favorito lo svolgimento dell'evento « Le sfide del servizio pubblico » tenutosi nel novembre scorso, quale occasione di confronto culturale e di dialogo tra i rappresentanti di tutti i Gruppi.

La senatrice BEVILACQUA (M5S) ritiene che l'attività della Commissione deve riprendere al più presto, indipendentemente dalla espressione del voto sul parere del presidente della Rai, al fine di approfondire le problematiche che investono l'Azienda e i suoi lavoratori. Evidenzia altresì che l'attuale paralisi non investe solo questa Commissione ma anche la Commissione di merito presso il Senato nella quale non è ripreso l'iter delle diverse iniziative legislative volte a riformare la *governance* Rai, recependo le indicazioni dell'*European Media Freedom Act*. A tale riguardo, ricorda che senza un intervento legislativo l'Italia rischia di essere sottoposta ad una procedura di infrazione.

Il deputato BONELLI (AVS), nell'associarsi alle considerazioni già riportate negli

interventi precedenti, osserva che l'iter dei disegni di legge di riforma dei meccanismi di *governance* della Rai ha avuto un avvio soltanto formale e non effettivo.

La PRESIDENTE, a tale riguardo, preannuncia una propria iniziativa personale rivolta al Presidente dell'8ª Commissione del Senato per auspicare la ripresa dell'esame dei disegni di legge richiamati.

Nel preannunciare che la Commissione sarà presumibilmente convocata per mercoledì 22 gennaio per l'espressione del parere sulla nomina del presidente del Cda Rai, appreziate le circostanze, toglie la seduta.

#### **Sulla pubblicazione dei quesiti.**

La PRESIDENTE comunica che è pubblicato, in allegato, ai sensi della risoluzione relativa all'esercizio della potestà di vigilanza della Commissione sulla società concessionaria del servizio pubblico radio-televisivo, approvata dalla Commissione il 18 marzo del 2015, il quesito n. 126/980 per il quale è pervenuta risposta scritta alla Presidenza della Commissione.

**La seduta termina alle 8.30.**

ALLEGATO

**QUESITI PER I QUALI È PERVENUTA RISPOSTA SCRITTA ALLA  
PRESIDENZA DELLA COMMISSIONE (N. 126/980)**

GRAZIANO, BAKKALI, PELUFFO, STUMPO, FURLAN, NICITA, VERDUCCI. — *Al Presidente e all'Amministratore delegato della RAI.* — Per sapere — premesso che:

l'assemblea del Cdr dei Tgr Rai in una nota diffusa dall'Usigrai il sindacato dei giornalisti Rai ha evidenziato la difficile condizione nelle quali si trovano ad operare le troupe della TGR;

negli ultimi 15 anni per telecineoperatore andato in pensione non è stato sostituito esternalizzando quasi totalmente la produzione delle immagini per i tg;

il sindacato nel corso del tempo ha chiesto ai vertici Rai la sperimentazione di una nuova figura professionale, il giornalista per immagini, che lavorerebbe sul campo in team con un inviato o un redattore, garantendo costi dimezzati a parità di ore lavorate da un service;

ad oggi i budget sono insufficienti per coprire tutte le notizie, e abbiamo servizi sempre più ridotti, telegiornali sempre più capoluogo-centrici, perché non ci sono risorse per coprire i territori, pregiudicando la missione stessa di servizio pubblico per il territorio affidato proprio alle TGR;

per questo i giornalisti della TGR ritengono necessario fare emergere una situazione insostenibile annunciando il ritiro della firma ogni qualvolta non siano nelle condizioni di svolgere degnamente il proprio lavoro;

l'assemblea dei Cdr ha approvato un vademecum declinando queste forme di protesta poste in essere con l'obiettivo di assicurare ai telespettatori un'informazione di qualità —:

si chiede pertanto di sapere quali opportune iniziative intenda assumere con

urgenza la Rai affinché si superi l'attuale criticità riportate in premessa rispondendo alle istanze portate avanti dal sindacato e rispondendo alla necessità di restituire alla TGR risorse umane e finanziarie finalizzate a realizzare un prodotto di qualità in ottemperanza della *mission* della testata del servizio pubblico.

(126/980)

**RISPOSTA.** — *Con riferimento all'interrogazione in oggetto, sulla base delle informazioni ricevute dalle competenti strutture aziendali, si forniscono i seguenti elementi.*

*In primo luogo, si precisa che l'Azienda ha sempre garantito la copertura dell'informazione delle redazioni regionali, assicurando nel contempo l'efficientamento delle risorse umane e il contenimento dei costi anche in considerazione dello sviluppo tecnologico intervenuto negli anni.*

*A tal proposito si evidenzia che l'uso delle piattaforme per videoconferenze ha permesso un notevole risparmio sui costi di personale e servizi, riducendo la necessità di attivare troupe giornaliera.*

*Si fa presente che la Testata negli ultimi anni ha incrementato anche l'utilizzo delle risorse interne, sia per riprese sia per il montaggio, sensibilizzando i direttori dei Centri di Produzione e delle sedi regionali con l'obiettivo primario di dedicare personale tecnico Rai alle attività giornalistiche della Tgr.*

*Infine, si sottolinea che, negli ultimi sei anni, la TGR è risultata la Testata più virtuosa della Rai, ottenendo significativi risparmi rispetto al budget assegnato, pur avendo incrementato speciali e rubriche, e mantenendosi leader negli ascolti.*

## **COMMISSIONE PARLAMENTARE DI INCHIESTA**

### **sul fenomeno delle mafie e sulle altre associazioni criminali, anche straniere**

---

#### *S O M M A R I O*

#### **VIII COMITATO – INFILTRAZIONE E CONDIZIONAMENTO MAFIOSO NEGLI APPALTI E NEI CONTRATTI PUBBLICI:**

Audizione di Massimo Mariani, prefetto di Palermo ..... 80

#### **VIII COMITATO – INFILTRAZIONE E CONDIZIONAMENTO MAFIOSO NEGLI APPALTI E NEI CONTRATTI PUBBLICI**

*Giovedì 16 gennaio 2025.*

**Audizione di Massimo Mariani, prefetto di Palermo.**

Il comitato VIII si è riunito dalle 8.35 alle 9.30.

## COMMISSIONE PARLAMENTARE

### di controllo sull'attività degli enti gestori di forme obbligatorie di previdenza e assistenza sociale

#### S O M M A R I O

#### INDAGINE CONOSCITIVA:

Sulla pubblicità dei lavori .....	81
Indagine conoscitiva sugli investimenti finanziari e sulla composizione del patrimonio degli enti previdenziali e dei fondi pensione anche in relazione allo sviluppo del mercato finanziario e al contributo fornito alla crescita dell'economia reale.	
Audizione dell'amministratore delegato e di altri rappresentanti di Generali Italia ( <i>Svolgimento e conclusione</i> ) .....	81
AVVERTENZA .....	82

#### INDAGINE CONOSCITIVA

*Giovedì 16 gennaio 2025. — Presidenza del presidente Alberto BAGNAI.*

#### La seduta comincia alle 8.30.

#### Sulla pubblicità dei lavori.

Alberto BAGNAI, *presidente*, comunica che la pubblicità dei lavori della seduta odierna sarà assicurata, se non vi sono obiezioni, anche tramite l'impianto audiovisivo a circuito chiuso e la trasmissione in diretta sulla *web-tv* della Camera dei deputati.

**Indagine conoscitiva sugli investimenti finanziari e sulla composizione del patrimonio degli enti previdenziali e dei fondi pensione anche in relazione allo sviluppo del mercato finanziario e al contributo fornito alla crescita dell'economia reale.**

**Audizione dell'amministratore delegato e di altri rappresentanti di Generali Italia.**

*(Svolgimento e conclusione).*

Alberto BAGNAI, *presidente*, introduce l'audizione dell'amministratore delegato di Generali Italia, Giancarlo Fancel, accompagnato dal *country chief Investment officer* di Generali Italia, Massimo Di Tria, dal *group chief Communications and Public Affairs officer* del Gruppo Generali, Simone Bemporad, e dalla responsabile *Legislative & Institutional Affairs Italy* del Gruppo Generali, Mina Maisto.

Giancarlo FANCEL, *amministratore delegato di Generali Italia*, e Massimo DI TRIA, *country chief Investment officer di Generali Italia*, svolgono una relazione sui temi oggetto dell'audizione.

Intervengono, formulando domande e richieste di chiarimenti, i senatori Annamaria FURLAN (Pd-IDP), Tino MAGNI (Misto), Mario OCCHIUTO (FI-BP-PPE), Paola MACINI (FDI) e Elisa PIRRO (M5S), i deputati Vanessa CATTOI (Lega) e Giorgio LOVECCHIO (FI-BP-PPE), nonché Alberto BAGNAI, *presidente*, a cui rispondono Giancarlo FANCEL, *amministratore delegato di Generali Italia*, e Massimo DI TRIA, *country chief Investment officer di Generali Italia*.

Alberto BAGNAI, *presidente*, dopo aver ringraziato i rappresentanti di Generali Italia intervenuti, dichiara conclusa l'audizione.

**La seduta termina alle 10.20.**

---

*N.B.: Il resoconto stenografico della seduta della Commissione è pubblicato in un fascicolo a parte.*

**AVVERTENZA**

Il seguente punto all'ordine del giorno non è stato svolto:

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO  
DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI

## **COMMISSIONE PARLAMENTARE DI INCHIESTA**

**sul femminicidio, nonché su ogni forma  
di violenza di genere**

---

### *S O M M A R I O*

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI .....	83
---------------------------------------------------------------------	----

#### **UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI**

*Giovedì 16 gennaio 2025.*

L'ufficio di presidenza, integrato dai rappresentanti dei gruppi, si è riunito dalle 14.40 alle 15.30.

## COMMISSIONE PARLAMENTARE DI INCHIESTA

### sulla scomparsa di Emanuela Orlandi e di Mirella Gregori

#### S O M M A R I O

Sulla pubblicità dei lavori .....	84
Sull'audizione di Monsignor Vergari .....	85
PROCEDURE INFORMATIVE .....	85
Audizione di Pierluigi Magnesi, amico della comitiva di Azione Cattolica frequentata da Emanuela Orlandi .....	85
UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI PARLAMENTARI .....	85
Comunicazioni del Presidente e programmazione dei lavori .....	85

*Giovedì 16 gennaio 2025. – Presidenza del presidente DE PRIAMO. – Interviene Pierluigi Magnesi, amico della comitiva di Azione Cattolica frequentata da Emanuela Orlandi. Sono presenti inoltre, quali collaboratori della Commissione, ai sensi dell'articolo 23 del Regolamento interno, il dottor Massimo Brandimarte, l'avvocato Alessandro Cardia, la dottoressa Laura Capraro, il dottor Manuel Cinquarla, l'avvocato Carmen Manfreda, il dottor Tommaso Nelli, l'avvocato Simone Pacifici, l'avvocato Vittorio Palamenghi, il dottor Igor Patruno, il giornalista Gian Paolo Pelizzaro, il dottor Guido Salvini, l'avvocato Claudio Santini, il dottor Vincenzo Vecchio, l'avvocato Paola Vilaridi e il colonnello Massimiliano Vucetich, nonché il Vice questore aggiunto della Polizia di Stato dottor Giuseppe Paglia, il Maresciallo Maggiore dell'Arma dei carabinieri Roberto Tomassi e il Maresciallo Capo dell'Arma dei carabinieri Giuseppe Andriano.*

**La seduta comincia alle 13.50.**

#### **Sulla pubblicità dei lavori.**

Il PRESIDENTE avverte che della seduta odierna verrà redatto il resoconto stenografico.

Ai sensi dell'articolo 12, comma 5, del Regolamento interno, la pubblicità dei lavori della seduta odierna sarà inoltre assicurata attraverso l'attivazione dell'impianto audiovisivo a circuito chiuso per la parte relativa alle audizioni. Si riserva, ai sensi del comma 6 del già citato articolo 12, apprezzate le circostanze, di disporre l'interruzione anche solo temporaneamente di tale forma di pubblicità. Ricorda inoltre che gli auditi rispondono delle opinioni espresse e delle dichiarazioni rese e che possono richiedere in qualsiasi momento alla Commissione la chiusura della trasmissione audio-video e la secretazione dell'audizione o di parte di essa, ove ritengano di riferire fatti o circostanze che non debbano essere divulgati. Precisa infine che ai sensi dell'articolo 12, comma 2, del Regolamento interno, la Commissione, su richiesta del Presidente o di due componenti, può deliberare di riunirsi in seduta segreta tutte le volte che lo ritenga opportuno.

Non essendovi osservazioni, così rimane stabilito.

**Sull'audizione di Monsignor Vergari.**

Il deputato MORASSUT (PD-IDP) ritiene non condivisibili le dichiarazioni pubbliche del senatore Gasparri con riguardo all'audizione di Monsignor Vergari, svoltasi, in Commissione, lo scorso giovedì. Tale audizione, oltre ad essere quanto mai necessaria nel merito, considerando il profilo che il prelado ha assunto nel corso delle indagini sulla scomparsa di Emanuela Orlandi, si è svolta con il massimo rispetto. La Commissione non ha messo in atto nessun tipo di « accanimento terapeutico » nei confronti dell'anziano sacerdote, che è stato ascoltato, invece, con riguardo e tenendo conto della sua condizione di debolezza e di fragilità.

Il PRESIDENTE sottolinea come la Commissione, dovendo indagare su fatti così risalenti negli anni, stia cercando di contemperare l'esigenza di dover ascoltare soggetti che possono fornire elementi utili all'inchiesta con il rispetto delle loro condizioni di salute e di età. L'audizione di Monsignor Vergari è stata, a suo parere, svolta in un clima sereno e conciliante, grazie anche all'impegno di tutte le forze politiche.

La senatrice PIROVANO (LSP-PSd'Az) si associa al deputato Morassut, esprimendo apprezzamento per il lavoro svolto dalla Presidenza.

**PROCEDURE INFORMATIVE**

**Audizione di Pierluigi Magnesio, amico della comitiva di Azione Cattolica frequentata da Emanuela Orlandi.**

Il PRESIDENTE introduce l'audizione di Pierluigi Magnesio, amico della comitiva di Azione Cattolica frequentata da Emanuela Orlandi.

Su richiesta dell'audito il PRESIDENTE, apprezzate le circostanze, dispone la chiusura della trasmissione audio-video, avvertendo che i lavori proseguiranno in seduta segreta.

*(I lavori proseguono in seduta segreta dalle 13.55 alle 17.14).*

Il PRESIDENTE ringrazia l'audito e dichiara conclusa la sua audizione.

**La seduta termina alle 17.15.**

**UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO  
DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI  
PARLAMENTARI**

*Giovedì 16 gennaio 2025. – Presidenza del presidente DE PRIAMO.*

**Comunicazioni del Presidente e programmazione dei lavori.**

L'ufficio di presidenza si è riunito dalle 17.30 alle 18.25.

## COMMISSIONE PARLAMENTARE DI INCHIESTA

**sulla gestione dell'emergenza sanitaria causata dalla diffusione epidemica del virus SARS-CoV-2 e sulle misure adottate per prevenire e affrontare l'emergenza epidemiologica da SARS-CoV-2**

### S O M M A R I O

Sulla pubblicità dei lavori .....	86
PROCEDURE INFORMATIVE:	
Audizione di rappresentanti della <i>JC-Electronics</i> Italia srl .....	86
Audizione del dottor Domenico Arcuri, già commissario straordinario per l'attuazione e il coordinamento delle misure di contenimento e contrasto dell'emergenza epidemiologica COVID-19 .....	87
Sull'ordine dei lavori .....	87

*Giovedì 16 gennaio 2025. – Presidenza del presidente LISEI. – Intervengono l'ingegnere Dario Bianchi, rappresentante della JC-Electronics Italia srl, e il dottor Domenico Arcuri, già commissario straordinario per l'attuazione e il coordinamento delle misure di contenimento e contrasto dell'emergenza epidemiologica COVID-19.*

**La seduta comincia alle 8.20.**

**Sulla pubblicità dei lavori.**

Il PRESIDENTE avverte che della seduta odierna verranno redatti e pubblicati il resoconto stenografico e quello sommario, e che la pubblicità dei lavori sarà assicurata anche mediante trasmissione sul circuito audiovisivo interno e sulla *web TV* della Camera. Tale trasmissione potrà essere interrotta, anche solo temporaneamente, ove le circostanze lo richiedano. Inoltre, l'audizione potrà essere, ove ne emerga la necessità, in tutto o in parte secretata; in tal caso, il resoconto steno-

grafico verrà comunque redatto e conservato in regime di segretezza.

### PROCEDURE INFORMATIVE

**Audizione di rappresentanti della *JC-Electronics* Italia srl.**

Il PRESIDENTE introduce l'audizione in titolo, facendo presente che, come concordato in ufficio di presidenza, nella giornata odierna si svolgerà la relazione dell'ospite, mentre una successiva seduta – in data da definirsi – sarà dedicata alla formulazione delle domande da parte dei commissari e alle risposte dell'audit. Ricorda che le audizioni all'ordine del giorno vertono sulle tematiche connesse alla sentenza 17025/2024 della XVI Sezione civile del Tribunale di Roma.

L'ingegnere Dario BIANCHI, rappresentante della *JC-Electronics* Italia srl, svolge una relazione sui temi oggetto dell'audizione.

Il PRESIDENTE ringrazia l'ingegnere Bianchi per il contributo offerto ai lavori parlamentari e rinvia il seguito dell'audizione. Dispone, quindi, la sospensione della seduta.

**La seduta, sospesa alle 9.15, riprende alle 14.**

**Audizione del dottor Domenico Arcuri, già commissario straordinario per l'attuazione e il coordinamento delle misure di contenimento e contrasto dell'emergenza epidemiologica COVID-19.**

Il PRESIDENTE introduce l'audizione in titolo, facendo presente che, come per l'audizione svoltasi durante la mattinata odierna, anche in questo caso l'ospite svolgerà una relazione, mentre una successiva seduta – in data da definirsi – sarà dedicata alla formulazione delle domande da parte dei commissari e alle risposte dell'audito.

Il dottor Domenico ARCURI, già commissario straordinario per l'attuazione e il coordinamento delle misure di contenimento e contrasto dell'emergenza epidemiologica COVID-19, svolge una relazione sui temi oggetto dell'audizione.

Il PRESIDENTE ringrazia il dottor Arcuri per il contributo offerto ai lavori parlamentari e rinvia il seguito della procedura informativa.

**Sull'ordine dei lavori.**

Intervengono i deputati Alfonso COLUCCI (M5S) e Alice BUONGUERRIERI (FDI), e i senatori Raffella PAITA (IV-C-RE), BOCCIA (PD-IDP), Claudio BORGHI (LSP-PSd'Az) e Ylenia ZAMBITO (PD-IDP), ai quali dà delucidazioni il PRESIDENTE, nonché nuovamente il senatore Claudio BORGHI (LSP-PSd'Az) per fatto personale.

**La seduta termina alle 15.40.**

## INDICE GENERALE

### GIUNTA PER IL REGOLAMENTO

Gruppo di lavoro del terzo procedimento di riforma del Regolamento .....	3
--------------------------------------------------------------------------	---

### COMITATO PER LA LEGISLAZIONE

#### ESAME AI SENSI DELL'ARTICOLO 96-BIS, COMMA 1, DEL REGOLAMENTO:

Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 29 novembre 2024, n. 178, recante misure urgenti in materia di giustizia. C. 2196 Governo, approvato dal Senato (Parere alla Commissione II) ( <i>Esame e conclusione – Parere con osservazione</i> ) .....	4
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	---

### I Affari costituzionali, della Presidenza del Consiglio e Interni

#### COMITATO PERMANENTE PER I PARERI:

DL 178/2024: Misure urgenti in materia di giustizia. C. 2196 Governo, approvato dal Senato (Parere alla II Commissione) ( <i>Esame e conclusione – Parere favorevole</i> ) .....	6
<i>ALLEGATO (Parere approvato)</i> .....	9

### II Giustizia

#### SEDE REFERENTE:

DL 178/2024: Misure urgenti in materia di giustizia. C. 2196 Governo, approvato dal Senato ( <i>Seguito dell'esame e rinvio</i> ) .....	10
<i>ALLEGATO (Proposte emendative presentate)</i> .....	24

#### SEDE REFERENTE:

DL 178/2024: Misure urgenti in materia di giustizia. C. 2196 Governo, approvato dal Senato ( <i>Seguito dell'esame e conclusione</i> ) .....	18
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	----

### VII Cultura, scienza e istruzione

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI .....	62
---------------------------------------------------------------------	----

#### AUDIZIONI INFORMALI:

Audizione informale di Paola Passarelli, direttrice della Direzione generale Biblioteche e diritto d'autore del Ministero della cultura, di rappresentanti dell'Associazione italiana editori (AIE), di Chiara Faggiolani, professoressa di Biblioteconomia presso il Dipartimento di lettere e culture moderne dell'Università di Roma La Sapienza, di rappresentanti dell'Associazione Generale Italiana dello Spettacolo (AGIS), di rappresentanti del Centro per il Libro e la Lettura (CEPELL), di rappresentanti dell'Associazione nazionale industrie cinematografiche audiovisive digitali (ANICA), di Nicola Grasso, professore associato di diritto costituzionale presso il Dipartimento Beni Culturali dell'Università del Salento, di Andrea Cangini, direttore dell'Osservatorio Carta, Penna & Digitale della Fondazione Luigi Einaudi, di rappresentanti dell'Associazione delle istituzioni di cultura italiane (AICI), di rappresentanti dell'Associazione librai italiani (ALI), di rappresentanti del Sindacato italiano librai e cartolibrari – Confesercenti (SIL Confesercenti), di rappresentanti dell'Asso-

<p>ciazione Borghi Autentici d'Italia, di rappresentanti dell'Associazione ricreativa e culturale italiana (ARCI), di rappresentanti dell'Associazione Mi Riconosci?, di rappresentanti della Confederazione generale italiana del lavoro (CGIL) e della Confederazione italiana sindacati lavoratori (CISL), nell'ambito dell'esame, in sede referente, del disegno di legge C. 2183 di conversione del decreto-legge 27 dicembre 2024 n. 201, recante Misure urgenti in materia di cultura .....</p>	62
 <b>IX Trasporti, poste e telecomunicazioni</b>	
SEDE CONSULTIVA:	
DL 178/2024: Misure urgenti in materia di giustizia. C. 2196 Governo, approvato dal Senato (Parere alla II Commissione) ( <i>Esame e conclusione – Parere favorevole</i> ) .....	64
ALLEGATO ( <i>Parere approvato</i> ) .....	65
 <b>X Attività produttive, commercio e turismo</b>	
SEDE CONSULTIVA:	
DL 178/2024: Misure urgenti in materia di giustizia. C. 2196 Governo, approvato dal Senato (Parere alla II Commissione) ( <i>Esame e conclusione – Parere favorevole</i> ) .....	66
ALLEGATO ( <i>Parere approvato</i> ) .....	69
 <b>XI Lavoro pubblico e privato</b>	
SEDE CONSULTIVA:	
DL 178/2024: Misure urgenti in materia di giustizia. C. 2196 Governo, approvato dal Senato (Parere alla II Commissione) ( <i>Esame e conclusione – Parere favorevole</i> ) .....	70
ALLEGATO ( <i>Parere approvato</i> ) .....	75
DL 208/2024: Misure organizzative urgenti per fronteggiare situazioni di particolare emergenza, nonché per l'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza. C. 2184 Governo (Parere alle Commissioni V e VIII) ( <i>Esame e rinvio</i> ) .....	71
DL 201/2024: Misure urgenti in materia di cultura. C. 2183 Governo (Parere alla VII Commissione) ( <i>Esame e rinvio</i> ) .....	73
COMITATO RISTRETTO:	
Disposizioni concernenti la conservazione del posto di lavoro e i permessi retribuiti per esami e cure mediche in favore dei lavoratori affetti da malattie oncologiche, invalidanti e croniche. C. 153-202-844-1104-1128-1395-A .....	74
UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI .....	74
 <b>COMMISSIONE PARLAMENTARE PER LA SEMPLIFICAZIONE</b>	
INDAGINE CONOSCITIVA:	
Indagine conoscitiva in materia di semplificazione e digitalizzazione delle procedure amministrative nei rapporti tra cittadino e pubblica amministrazione.	
Audizione di Pasquale Stanzone, Presidente del Garante per la protezione dei dati personali ( <i>Svolgimento e conclusione</i> ) .....	76
UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI .....	76

## **COMMISSIONE PARLAMENTARE PER L'INDIRIZZO GENERALE E LA VIGILANZA DEI SERVIZI RADIOTELEVISIVI**

Sui lavori della Commissione .....	77
Sulla pubblicazione dei quesiti .....	78
<i>ALLEGATO (Quesiti per i quali è pervenuta risposta scritta alla Presidenza della Commissione (n. 126/980))</i> .....	79

## **COMMISSIONE PARLAMENTARE DI INCHIESTA SUL FENOMENO DELLE MAFIE E SULLE ALTRE ASSOCIAZIONI CRIMINALI, ANCHE STRANIERE**

### **VIII COMITATO – INFILTRAZIONE E CONDIZIONAMENTO MAFIOSO NEGLI APPALTI E NEI CONTRATTI PUBBLICI:**

Audizione di Massimo Mariani, prefetto di Palermo .....	80
---------------------------------------------------------	----

## **COMMISSIONE PARLAMENTARE DI CONTROLLO SULL'ATTIVITÀ DEGLI ENTI GESTORI DI FORME OBBLIGATORIE DI PREVIDENZA E ASSISTENZA SOCIALE**

### **INDAGINE CONOSCITIVA:**

Sulla pubblicità dei lavori .....	81
Indagine conoscitiva sugli investimenti finanziari e sulla composizione del patrimonio degli enti previdenziali e dei fondi pensione anche in relazione allo sviluppo del mercato finanziario e al contributo fornito alla crescita dell'economia reale.	
Audizione dell'amministratore delegato e di altri rappresentanti di Generali Italia ( <i>Svolgimento e conclusione</i> ) .....	81
<b>AVVERTENZA</b> .....	82

## **COMMISSIONE PARLAMENTARE DI INCHIESTA SUL FEMMINICIDIO, NONCHÉ SU OGNI FORMA DI VIOLENZA DI GENERE**

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI .....	83
---------------------------------------------------------------------	----

## **COMMISSIONE PARLAMENTARE DI INCHIESTA SULLA SCOMPARSA DI EMANUELA ORLANDI E DI MIRELLA GREGORI**

Sulla pubblicità dei lavori .....	84
Sull'audizione di Monsignor Vergari .....	85
<b>PROCEDURE INFORMATIVE</b> .....	85
Audizione di Pierluigi Magnesio, amico della comitiva di Azione Cattolica frequentata da Emanuela Orlandi .....	85
UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI PARLAMENTARI .....	85
Comunicazioni del Presidente e programmazione dei lavori .....	85

## **COMMISSIONE PARLAMENTARE DI INCHIESTA SULLA GESTIONE DELL'EMERGENZA SANITARIA CAUSATA DALLA DIFFUSIONE EPIDEMICA DEL**

**VIRUS SARS-COV-2 E SULLE MISURE ADOTTATE PER PREVENIRE E AFFRONTARE L'EMERGENZA EPIDEMIOLOGICA DA SARS-COV-2**

Sulla pubblicità dei lavori .....	86
PROCEDURE INFORMATIVE:	
Audizione di rappresentanti della <i>JC-Electronics</i> Italia srl .....	86
Audizione del dottor Domenico Arcuri, già commissario straordinario per l'attuazione e il coordinamento delle misure di contenimento e contrasto dell'emergenza epidemiologica COVID-19 .....	87
Sull'ordine dei lavori .....	87

*Stabilimenti Tipografici  
Carlo Colombo S. p. A.*



\*19SMC0124180\*